

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 ottobre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 20.

Partecipazione della Regione alle fondazioni di diritto privato «Arena» di Verona e «La Fenice» di Venezia Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 21.

Norme in materia di inquinamento acustico Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1999, n. 22.

Contributo straordinario per il completamento del Museo e del Tempio dell'internato ignoto Pag. 5

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 23.

Programmi integrati di qualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 24.

Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modificazioni Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 25.

Disposizioni concernenti l'istituto regionale per l'addestramento del personale degli enti locali (ISAPREL) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 26.

Modifiche della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» .. Pag. 9

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 aprile 1999, n. 3-2/Leg.

Modifica del termine previsto al comma 3 dell'art. 32-bis del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1999, n. 8.

Normativa organica del commercio in sede fissa ... Pag. 10

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1998, n. 34.

Piano sanitario regionale 1998/2000 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1998, n. 35.

Composizione e compensi alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni per l'accesso all'impiego regionale Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1998, n. 36.

Sistema di emergenza sanitaria Pag. 25

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1998, n. 37.

Interventi in materia di riproduzione animale Pag. 32

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1998, n. 38.

Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro Pag. 33

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1998, n. 39.

Rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 1997. Pag. 39

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1998, n. 40.

Assestamento del bilancio per l'anno 1998 Pag. 39

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1998, n. 41.

Proroga dei termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 «semplificazione degli adempimenti relativi ad utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni» Pag. 40

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 42.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1998, n. 5 concernente «Norme sulla partecipazione della Regione alla società cooperativa "Verso la Banca Etica soc. coop. a r.l." e a sostegno dell'attività della Fondazione "Banco Alimentare"».
Pag. 40

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 43.

Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio Pag. 40

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 44.

Interventi a favore delle attività produttive che hanno subito danni in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 Pag. 42

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1998, n. 45.

Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche Pag. 44

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1998, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 27 concernente: «Deviazione degli autotreni e autoarticolati dalla strada statale 16 alla autostrada A14 per il periodo 1° agosto-31 agosto 1998» Pag. 52

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1998, n. 47.

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali.
Pag. 52

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 10.**

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 1997 Pag. 54

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 11.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e annesso bilancio pluriennale 1999/2001 Pag. 54

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1999, n. 12.

Politiche pubbliche a favore delle piccole e medie imprese in materia di promozione industriale, servizi finanziari, promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico - Definizione indirizzi - Modificazione ed integrazione della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2 Pag. 54

REGOLAMENTO REGIONALE 9 giugno 1999, n. 13.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia Pag. 55

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1999, n. 14.

Integrazione della legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 - Istituzione del Comitato consultivo regionale per il territorio.
Pag. 56

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1999, n. 15.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 29 - Norme dirette ad agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successive Pag. 56

REGIONE ABRUZZO**LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 4.**

Modifiche alla legge regionale n. 115/1998 e concessione di contributi al consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'ente nazionale sordomuti Pag. 57

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 5.

Norme organiche sul teatro di prosa Pag. 57

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 6.

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.
Pag. 60

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1996 n. 7: modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 - Costituzione della FIRA S.p.a. Pag. 61

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 8.

Modifica alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 44 . Pag. 61

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 62 «Credito agrario agevolato» Pag. 62

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 10.

Integrazione ed interpretazione delle norme sui compensi e rimborsi spesa a favore dei titolari di cariche istituzionali.
Pag. 62

REGOLAMENTO 11 febbraio 1999, n. 1.

Modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina delle zone di allenamento e per l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile - Zone cinofile legge regionale 31 maggio 1994, n. 30, art. 17 Pag. 63

REGIONE PUGLIA**REGOLAMENTO REGIONALE 1° marzo 1999, n. 1.**

Modifica del regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1, «Apertura e funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per minori: determinazione degli standards relativi» Pag. 63

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 20.

Partecipazione della Regione alle fondazioni di diritto privato «Arena» di Verona e «La Fenice» di Venezia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 14 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Deliberazioni di trasformazione in fondazioni

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti previsti dai decreti legislativi 29 giugno 1996, n. 367 e 23 aprile 1998, n. 134 relativi alla trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti autonomi «Arena» di Verona e «La Fenice» di Venezia.

Art. 2.

Partecipazione al patrimonio delle fondazioni

1. L'apporto della Regione al patrimonio delle fondazioni di cui all'art. 1 è fissato in lire 200 milioni per ciascuna fondazione.

2. La giunta regionale è autorizzata a liquidare gli importi previsti al comma 1 ad intervenuta approvazione della deliberazione di trasformazione, nei termini di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 3.

Concorso alla gestione

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere per gli anni 1999, 2000 e 2001 un contributo al finanziamento della gestione delle fondazioni di cui all'art. 1 pari a lire 1.800 milioni per ciascuna fondazione.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 8 miliardi di cui lire 4 miliardi per l'anno 1999 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si fa fronte:

a) per lire 4 miliardi mediante prelevamento, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale spese correnti», partita n. 7, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1999;

b) per lire 2 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante prelevamento dalla partita n. 7 del medesimo capitolo n. 80210, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e pluriennale 1999-2001 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) capitolo n. 70224 denominato «Partecipazione della Regione alle fondazioni «Arena» di Verona e «La Fenice» di Venezia», con lo stanziamento di lire 400 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999;

b) capitolo n. 70228 denominato «Contributo della Regione alla gestione delle fondazioni «Arena» di Verona e «La Fenice» di Venezia», con lo stanziamento di lire 3.600 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di lire 2 miliardi in termini di competenza per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 maggio 1999

GALAN

99R0515

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 21.

Norme in materia di inquinamento acustico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 14 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, «legge quadro sull'inquinamento acustico», la Regione Veneto detta norme di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento prodotto dal rumore.

Art. 2.

Ambito di tutela

1. La tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 3.

Piano di classificazione acustica dei comuni

1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora adottato i piani di classificazione acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, devono provvedervi entro sei mesi.

2. La giunta regionale, in adeguamento ai decreti attuativi della legge n. 447/1995, provvede all'aggiornamento delle linee guida per la classificazione acustica del territorio già adottate con deliberazione della giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993 pubblicata nel

Bollettino ufficiale della Regione del 19 ottobre 1993, n. 88, individuando i criteri di cui alla lettera a), comma 1, art. 4 della legge n. 447/1995.

3. I comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, verificano la conformità dei piani di classificazione acustica e delle misure già adottati, ai contenuti della deliberazione stessa, provvedendo al relativo adeguamento ove necessario.

4. A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica.

5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica.

6. Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente dipartimento provinciale dell'ARPAV.

7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione acustica.

8. Copia del piano di classificazione viene altresì inviata al competente dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di costituire una idonea banca dati.

9. Entro novanta giorni dalla definizione delle aree di rispetto nell'intorno degli aeroporti siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 «Metodologia di misura del rumore aeroportuale», i comuni interessati adeguano il proprio piano di classificazione acustica e modificano, se necessario, gli strumenti urbanistici in vigore.

10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione del piano di classificazione acustica entro i limiti temporali fissati rispettivamente dai commi 1 e 3, la provincia territorialmente competente diffida il comune ad adeguarsi entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro un mese un commissario *ad acta*.

Art. 4.

Disposizioni attuative

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, disposizioni attuative della legge n. 447/1995.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina le modalità di applicazione della presente legge e, in particolare stabilisce:

a) le modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge n. 447/1995;

b) le procedure e i criteri, oltre quelli previsti dall'art. 7 della legge n. 447/1995 e dal successivo art. 5, per la predisposizione e l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico;

c) le modalità per la predisposizione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico previsto dall'art. 4 comma 2 della legge n. 447/1995;

d) i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di impatto acustico prevista all'art. 8, commi 2, 3 e 4 della legge n. 447/1995 e le modalità di controllo, in conformità con le norme regionali e statali sulla valutazione di impatto ambientale (VIA);

e) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse ambientale e/o turistico, di valori inferiori a quelli di cui all'art. 2 della legge n. 447/1995, in conformità a quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera f) della medesima legge.

Art. 5.

Piani comunali di risanamento acustico

1. Nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 447/1995 il comune entro i successivi dodici mesi, provvede all'approvazione del piano di risanamento acustico, i cui contenuti sono individuati dal comma 2 del medesimo articolo.

2. Per la stesura dei piani comunali di risanamento acustico i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente dipartimento provinciale dell'ARPAV.

3. Il piano comunale di risanamento acustico, una volta approvato dal comune, deve essere inviato alla provincia per la verifica di congruità con i piani comunali di risanamento acustico dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani medesimi.

4. Successivamente, il comune trasmette il piano di risanamento acustico alla Regione per l'inserimento nel piano regionale triennale di intervento.

5. Nei casi di inerzia del comune previsti dall'art. 7, comma 3 della legge n. 447/1995, la provincia territorialmente competente diffida il comune a redigere il piano entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro un mese un commissario *ad acta*.

Art. 6.

Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 447/1995. In sede di prima applicazione il piano regionale deve essere approvato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1, vengono utilizzate le somme di cui all'art. 10.

Art. 7.

Emissioni sonore da attività temporanee

1. Il comune può, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8 alle ore 19, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.

3. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio regionale.

4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8 alle ore 20 con interruzione dalle ore 13 alle ore 15. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.

5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.

7. Deroga agli orari e ai divieti di cui al presente articolo può essere prevista nei regolamenti comunali.

8. Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

Art. 8.

Controllo e sanzioni amministrative

1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge n. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.

3. Oltre a quelle previste dall'art. 10 della legge n. 447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui all'art. 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000;

b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all'art. 7, comma 7;

c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all'art. 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

Art. 9.

Fondo comunale

1. Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della legge n. 447/1995 è destinato a costituire presso i comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. All'introito delle somme provenienti dallo Stato, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della legge n. 447/1995, si provvede mediante istituzione in entrata di apposito capitolo n. 1727 denominato «Assegnazione statale per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico (art. 10, comma 4, legge n. 447/1995)» e con l'istituzione in uscita del corrispondente capitolo n. 50277 denominato «Spese per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico», ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, non appena definiti i provvedimenti di riparto tra le regioni.

2. Le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione dallo Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 447/1995, sono destinate al finanziamento degli interventi di bonifica previsti dal piano regionale triennale di cui all'articolo 6.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 maggio 1999

GALAN

99R0516

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1999, n. 22.

Contributo straordinario per il completamento del Museo e del Tempio dell'internato ignoto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 48 del 1° giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Veneto, in attuazione del proprio statuto e dei valori di libertà e di democrazia che permeano la società veneta, concorre al completamento del complesso del Museo e del Tempio dell'internato ignoto, sito nei locali della parrocchia di San Gaetano Thiene, in località Terranegra del comune di Padova.

2. La giunta regionale è autorizzata ad erogare alla parrocchia di San Gaetano Thiene, un contributo straordinario di L. 300.000.000, finalizzato al concorso nella spesa per la realizzazione di una sala convegni-auditorium a completamento del Museo e del Tempio nazionale dell'internato ignoto.

Art. 2.

Modalità per l'erogazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1 è erogato previa presentazione di una relazione attestante la regolare esecuzione dei lavori e i costi sostenuti, in conformità al progetto di ampliamento autorizzato dal comune di Padova.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in L. 300.000.000 per l'anno 1999, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80230 denominato «Fondo globale spese di investimento», partita n. 16, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999, e contemporanea istituzione del capitolo n. 70234 denominato «Contributo straordinario per il completamento del Museo e del Tempio dell'internato ignoto» con lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza e di cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 maggio 1999

GALAN

(Omissis).

99R0580

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 23.

Programmi integrati di qualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 49 del 4 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione e ad integrazione di quanto disposto dall'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, disciplina la formazione e l'attuazione dei programmi integrati finalizzati alla riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di parti del territorio comunale.

2. La riqualificazione si attua attraverso:

a) il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano;

b) il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana anche mediante il completamento dell'edificato.

Art. 2.

Caratteristiche

1. Il programma integrato è caratterizzato dall'unitarietà della proposta e dalla presenza di:

- a) pluralità di funzioni;
- b) integrazione di diverse tipologie o modalità di intervento ivi comprese opere di urbanizzazione;
- c) possibile concorso di risorse pubbliche e private;
- d) dimensione tale da consentire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. Il programma integrato ha valore di piano urbanistico attuativo del piano regolatore generale.

Art. 3.

Ambiti e interventi ammessi

1. Il programma integrato non può interessare, se non marginalmente ed in quanto necessarie per assicurare l'unitarietà e la funzionalità dell'intervento, le seguenti zone territoriali omogenee:

- a) residenziali di espansione;
- b) produttive di espansione;
- c) agricole.

2. Nelle zone E sono comunque consentiti i programmi integrati finalizzati al recupero ambientale di aree agricole degradate o da valorizzare nei loro aspetti paesaggistici, ammettendo la realizzazione di

strutture di supporto di modesta entità volumetrica in misura non superiore al venti per cento rispetto alle volumetrie esistenti, con il limite massimo di 2000 mc.

3. Qualora il programma integrato comporti nuove edificazioni è necessario che l'intervento previsto contempli il recupero e/o la riqualificazione del patrimonio edilizio e/o la riqualificazione del tessuto urbanistico esistente.

4. Qualora il programma integrato interessi zone territoriali omogenee A, lo stesso deve prevedere una dotazione di nuovi servizi e attrezzature pubbliche, o ad uso pubblico, commisurate all'entità dell'intervento. Nelle altre zone territoriali omogenee devono essere garantite le quantità minime previste dal secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

5. Nei comuni ad alta tensione abitativa, qualora il programma integrato riguardi interventi residenziali, quota parte del volume realizzato deve essere destinata a edilizia residenziale pubblica.

6. I comparti edificatori di cui al capo VI del titolo IV della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, possono essere adottati dal comune anche in attuazione dei programmi integrati.

Art. 4.

Proponenti e contenuti

1. Il programma integrato è predisposto dal comune ovvero presentato al comune da soggetti pubblici o privati singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro e deve contenere:

a) gli elaborati grafici necessari, in rapporto agli interventi previsti, tra quelli indicati dall'art. 12, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, nonché, qualora il programma integrato comporti variazioni alla strumentazione urbanistica comunale, le modifiche alle cartografie e alle normative conseguenti;

b) un eventuale atto unilaterale d'obbligo ovvero uno schema di convenzione avente il seguente contenuto minimo:

- 1) i rapporti intercorrenti tra i soggetti pubblici o privati e il comune per l'attuazione degli interventi;
- 2) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
- 3) le garanzie di carattere finanziario;
- 4) i tempi di realizzazione del programma;
- 5) la previsione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti;

c) la documentazione catastale e quella attestante la proprietà o disponibilità delle aree e degli edifici interessati dal programma;

d) la relazione illustrativa che deve precisare in particolare:

- 1) la rappresentazione del programma in termini economici sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori;
- 2) il piano finanziario di attuazione;
- 3) l'eventuale variazione al dimensionamento del piano regolatore vigente che il programma integrato comporta.

2. Qualora il programma integrato venga definito mediante la procedura dell'accordo di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la proposta di intervento è accompagnata da uno schema di accordo di programma di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

Procedure di formazione

1. Il comune, accertata la disponibilità delle aree e degli immobili oggetto del programma integrato, la correttezza delle previsioni economico-finanziarie e verificata l'ammissibilità dell'intervento con riguardo all'interesse pubblico, adotta ed approva il programma integrato con la procedura dei piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica ai sensi dell'art. 52, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, qualora gli interventi previsti dal programma siano conformi al piano

regolatore generale, ovvero comportino varianti nei limiti di cui al comma 4 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificata dalla legge regionale 5 maggio 1998, n. 21.

2. Qualora gli interventi previsti dal programma integrato comportino varianti al piano regolatore generale diverse da quelle di cui al comma 1, il programma integrato, adottato ed approvato con la procedura di cui allo stesso comma 1, è trasmesso all'ente competente ad approvare il piano regolatore generale che, entro il termine perentorio di novanta giorni, può avocare il programma integrato ed approvare la variante ai sensi dell'art. 45, n. 3), 4), 5), 6), dell'art. 46, o restituire la stessa ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

3. Il programma integrato acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione:

a) all'albo pretorio qualora sia stato approvato ai sensi del comma 1, ovvero qualora sia decorso il termine di cui al comma 2, senza che l'ente competente abbia avocato il programma integrato;

b) nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto qualora l'ente competente ad approvare il piano regolatore generale, a seguito della avocazione, abbia approvato il programma integrato.

4. Qualora il programma integrato richieda la partecipazione coordinata di più soggetti pubblici, per la rilevanza dell'intervento o la molteplicità degli interessi coinvolti, il sindaco può promuovere per la sua approvazione la conclusione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come specificato e integrato da quanto previsto ai successivi articoli 6 e 7.

Art. 6.

Approvazione del programma integrato mediante la procedura dell'accordo di programma

1. Il consiglio comunale, effettuate le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 dell'art. 5, approva la proposta di accordo di programma per la realizzazione del programma integrato.

2. Entro i successivi trenta giorni il sindaco promuove la conclusione dell'accordo di programma convocando a tal fine una conferenza di servizi cui partecipano tutti i soggetti interessati, anche al fine di acquisire gli eventuali pareri, nullaosta, autorizzazioni o assensi comunque denominati necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal programma integrato.

3. Qualora in sede di conferenza di servizi sia verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti interessati, la proposta di accordo di programma, entro i cinque giorni successivi, è depositata presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio del comune interessato e mediante affissione di manifesti. Fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.

4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il comune provvede all'istruttoria delle osservazioni presentate e il sindaco convoca tutte le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati che si esprimono definitivamente sull'accordo, anche sulla base delle osservazioni presentate.

5. L'accordo di programma è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni e dai soggetti pubblici che partecipano all'accordo.

6. Ove la Regione partecipi all'accordo di programma, l'adesione del presidente della giunta regionale deve essere preceduta dal parere dell'organo tecnico consultivo competente.

7. Ove l'accordo comporti variazioni allo strumento urbanistico generale, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quaranta giorni dalla sua sottoscrizione a pena di decadenza.

8. L'accordo di programma per l'attuazione del programma integrato, è approvato:

a) con provvedimento del sindaco quando è conforme al piano regolatore generale, ovvero quando comporta variazioni al piano regolatore generale nei limiti di cui al comma 4 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dalla legge regionale 5 maggio 1998, n. 21;

b) con decreto dell'ente competente ad approvare il piano regolatore generale, qualora determini variazioni al piano regolatore generale diverse da quelle previste alla lettera a).

9. L'approvazione dell'accordo di programma sostituisce la concessione edilizia se sussiste la documentazione necessaria in base alla normativa statale, regionale e comunale vigente, e, vi sia il consenso di tutte le amministrazioni cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.

10. L'accordo di programma è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

11. Qualora il programma integrato non venga realizzato nei termini previsti dall'accordo di programma, l'eventuale variante urbanistica decade.

12. Nel caso previsto dal comma 11, il comune comunica all'ente competente all'approvazione del piano regolatore generale, l'avvenuta decadenza della variante urbanistica.

Art. 7.

Contenuti dell'accordo di programma

1. L'accordo di programma deve prevedere:

a) il programma degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali, con l'indicazione dei tempi relativi;

b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;

c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;

d) le modalità di attuazione;

e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;

f) le sanzioni per gli inadempimenti;

g) l'individuazione del soggetto incaricato di vigilanza e controllo dotato anche di poteri sostitutivi, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo;

h) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;

i) gli eventuali atti unilaterali d'obbligo o le convenzioni stipulate con i privati che partecipano al programma integrato.

Art. 8.

Programmi di recupero urbano

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai programmi di recupero urbano definiti dall'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1° giugno 1999

GALAN

(Omissis).

99R0581

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 24.

Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 49 del 4 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modificazioni.

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, introdotto dall'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, sino all'espletamento di tutte le procedure relative alle nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale, 30 dicembre 1993, n. 63, e comunque non oltre il 31 ottobre 1999, ai soggetti che svolgono servizi di trasporto pubblico non di linea con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate privi della licenza o dell'autonizzazione di cui agli articoli 4 e 5 legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 1 medesimo.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1° giugno 1999

GALAN

(Omissis).

99R0582

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 25.

Disposizioni concernenti l'Istituto regionale per l'addestramento del personale degli enti locali (ISAPREL).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 49 del 4 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 e l'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. I dipendenti dell'Istituto regionale per l'addestramento del personale degli enti locali (ISAPREL), assunti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità ed in servizio alla data del 1° gennaio 1999, data di estinzione dell'istituto, nel rispetto della dotazione organica di cui all'art. 34 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 e della programmazione del fabbisogno di personale di cui alla vigente normativa possono essere assunti dalla Regione, previa procedura concorsuale per titoli ed esami.

3. Nel provvedimento che indice la procedura concorsuale, da approvare dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene stabilito il livello funzionale di accesso.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli n. 5010 «Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi» e n. 3002 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1999.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1° giugno 1999

GALAN

(Omissis).

99R0583

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1999, n. 26.

Modifiche della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organ».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 49 del 4 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27

1. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. Ai fini di quanto previsto dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla medesima legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1 del richiamato art. 22 afferenti alle cariche di cui all'art. 10, comma 1, della presente legge e comunque di ogni altro dato personale inerente al curriculum presentato ai sensi della lettera c) del comma 3 del presente articolo».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1° giugno 1999

GALAN

(Omissis).

99R0584

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 aprile 1999, n. 3-2/Leg.

Modifica del termine previsto al comma 3 dell'art. 32-bis del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 dell'11 maggio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 in virtù del quale il presidente emana i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia», ed in particolare l'art. 57;

Visto il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»; approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 15938 del 13 novembre 1992;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2513 del 2 aprile 1999 recante ad oggetto: «Modifica del termine previsto al comma 3 dell'art. 32-bis del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»;

Decreta:

Di emanare la modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia», nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 12 aprile 1999

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1999
Registro n. 1, foglio n. 4

DELLAI

MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1991, n. 24 «NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA».

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'art. 32-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 17 dicembre 1992, n. 16-69/Leg., introdotto con decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg., il termine: «31 dicembre 1998» è sostituito dal seguente: «31 maggio 1999».

99R0530

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1999, n. 8.

Normativa organica del commercio in sede fissa.

(Pubblicata nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale della regione Friuli - Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA DEL COMMERCIO:

PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Principi generali e finalità

1. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, primo comma, n. 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, disciplina con la presente legge il settore del commercio in sede fissa in base ai seguenti principi:

- a) libertà di impresa; libera circolazione delle merci, libera concorrenza e trasparenza del mercato;
- b) tutela dei consumatori nelle sue componenti di garanzia dell'approvvigionamento e del servizio sul territorio, della correttezza dell'informazione, del rapporto tra qualità e prezzo delle merci, della sicurezza dei prodotti, del contenimento dei prezzi;
- c) sviluppo della rete distributiva regionale secondo criteri di efficienza e modernizzazione, anche attraverso l'evoluzione tecnologica dell'offerta;
- d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
- e) riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- f) salvaguardia e tutela del servizio commerciale nelle aree montane, rurali ed urbane, con particolare riferimento alle aree a minore dotazione del servizio.

2. Nell'osservanza dei principi di cui al comma 1, sono perseguite le seguenti finalità:

- a) armonizzazione dell'evoluzione del settore distributivo con gli obiettivi generali del piano regionale di sviluppo;
- b) assegnazione al comparto commerciale di un ruolo paritario con gli altri settori produttivi, armonizzando il suo sviluppo con la complessiva evoluzione del sistema economico e territoriale regionale;
- c) valorizzazione del ruolo del commercio promuovendo la capacità di competere con i sistemi distributivi delle regioni e degli stati contermini;
- d) contenimento dei fenomeni di ulteriore saturazione delle aree a più forte concentrazione commerciale e dei processi di ulteriore depauperamento del tessuto commerciale delle aree territoriali più deboli;
- e) tutela e riconoscimento del ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
- b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- c) per forme speciali di vendita al dettaglio:
 - 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 - 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
 - 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;
- d) per esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, quelli con superficie di vendita massima da determinarsi con apposita deliberazione della giunta regionale da adottarsi, acquisito il parere vincolante della commissione consiliare, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio, anche in deroga al criterio della consistenza demografica, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2;
- e) per esercizi di vendita al dettaglio di media struttura, quelli con superficie di vendita superiore a quella stabilita per gli esercizi di vicinato dalla deliberazione della giunta regionale di cui alla lettera d), salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, e non superiore al limite da determinarsi con la medesima deliberazione della giunta regionale;
- f) per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, quelli aventi superficie di vendita superiore a quella massima determinata ai sensi della lettera e);
- g) per centro commerciale al dettaglio, un insieme di più distinti esercizi al dettaglio concepiti e realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, in cui la prevalente destinazione commerciale possa anche essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di svago ed intrattenimento, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso, la cui superficie complessiva sia superiore a mq 1.500;
- h) per complesso commerciale, un insieme di più distinti esercizi al dettaglio insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo, in cui la prevalente destinazione commerciale possa anche essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di svago ed intrattenimento, la cui superficie complessiva sia superiore a mq 1.500;
- i) per superficie di vendita di un esercizio al dettaglio, l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra od esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;
- l) per superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio e di un complesso commerciale, quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio appartenenti al centro o al complesso commerciale;
- m) per denuncia preventiva, la denuncia preventiva di inizio attività di cui all'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27.

Art. 3.

Settori merceologici

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono assegnati ai seguenti due settori merceologici:

- a) generi alimentari;

b) generi non alimentari.

2. Ad ulteriori settori merceologici speciali sono assegnati le farmacie, le rivendite di generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburanti.

3. I comuni possono istituire un settore merceologico speciale, riservato agli esercizi di vicinato, per la vendita al dettaglio in orario notturno, ovvero nell'arco delle ventiquattro ore senza soluzione di continuità, da autorizzare ai sensi dell'art. 25, comma. 10.

4. I comuni compresi negli ambiti turistici di cui all'allegato «A» della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1991, n. 31, nonché gli altri comuni, qualora interessati da flussi di turismo culturale, possono motivatamente istituire un raggruppamento merceologico, per la vendita di prodotti culturali, d'arte, di collezionismo e da ricordo.

5. L'esercizio della vendita al dettaglio per i prodotti dei settori merceologici speciali, di cui ai commi 2 e 3, non può essere effettuato congiuntamente all'esercizio della vendita al dettaglio per i prodotti dei settori merceologici di cui ai commi 1 e 4.

6. A partire dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7, i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui al D.P.G.R. 18 aprile 1990, n. 0170/Pres., possono vendere tutti i prodotti relativi al raggruppamento merceologico omogeneo corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. L'autorizzazione è modificata d'ufficio con l'indicazione del settore merceologico di appartenenza.

7. Con regolamento di esecuzione della presente legge si provvede:

a) ad assegnare le vigenti tabelle merceologiche ai settori merceologici di cui al comma 1;

b) a stabilire i contenuti merceologici dei settori e dei raggruppamenti merceologici speciali di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. La presente legge non si applica nei confronti:

a) dei farmacisti e dei direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) dei titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

c) delle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

d) dei produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

e) delle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni; per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, ed all'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17;

f) degli artigiani, iscritti nell'apposito albo, nonché dei loro consorzi, e degli industriali, e dei loro consorzi, per la vendita, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) dei pescatori e delle cooperative di pescatori, nonché dei cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e di coloro che esercitano la vendita dei pro-

dotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

h) di chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) della vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

l) dell'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) degli enti pubblici ovvero delle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

n) della vendita di merci nelle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, limitatamente a quella effettuata agli alloggiati;

o) della vendita di prodotti connessi alle attività di parrucchiere, barbiere ed estetista, nell'esercizio delle medesime;

p) delle vendite effettuate nei musei pubblici e privati;

q) delle vendite effettuate nei cinematografi e nei teatri;

r) delle vendite effettuate in occasione di manifestazioni culturali in genere, sportive, politiche, religiose e similari, dai soggetti promotori delle stesse.

Capo II

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

Art. 5.

Requisiti di accesso all'attività

1. L'attività commerciale in sede fissa può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici individuati ai sensi dell'art. 3.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale:

a) coloro che siano stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 688 del codice di procedura penale, dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'art. 10-bis della legge n. 575/1965, come introdotto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. Al fine di dare attuazione alla finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), in relazione alla tutela dei consumatori, l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), istituito o riconosciuto dalla regione con le modalità di cui al comma 7;

b) avere esercitato il proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel medesimo settore, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, qualora trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere da a) ad h) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;

d) essere in possesso del diploma di laurea in un corso della facoltà di scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere o perito commerciale ovvero di titolo equivalente.

6. Nel caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale; è parimenti richiesto per tutti i preposti all'attività commerciale anche al di fuori della fattispecie di società.

7. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono stabilite le modalità di organizzazione, le esenzioni, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), in relazione al settore merceologico alimentare, garantendone l'effettuazione tramite rapporti di convenzione con soggetti idonei; a tale fine sono sentite, in via prioritaria, le organizzazioni imprenditoriali del commercio presenti a livello regionale e gli enti da queste costituiti, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini professionali competenti per materia.

8. Per il settore merceologico alimentare, il corso professionale di cui al comma 7 deve prevedere materie idonee a garantire l'apprendimento - oltre che delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore, comuni ai corsi per tutte le tipologie merceologiche - in particolare di quelle relative alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo.

Capo III

EESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SULLE AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

Art. 6.

Esercizi di vicinato

1. L'apertura di nuovi esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a quella massima determinata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), è soggetta alla denuncia preventiva.

2. Il limite della superficie di vendita, di cui al precedente comma 1, è elevato al doppio di quella massima determinata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), nei comuni che presentino le seguenti caratteristiche:

a) comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria;

b) comuni privi di rete distributiva al dettaglio;

c) comuni con popolazione residente fino a 3.000 abitanti e non confinanti con aree urbane commerciali o con poli commerciali.

3. L'individuazione dei comuni di cui al comma 2 è determinata con deliberazione della giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. È soggetto:

a) all'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2, l'ampliamento della superficie di vendita, fino agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all'art. 2, comma 1, degli esercizi di vicinato, comunque originariamente autorizzati od attivati;

b) a denuncia preventiva, il trasferimento di esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che il trasferimento avvenga nell'ambito del territorio comunale;

c) all'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2, la concentrazione di almeno due esercizi di vicinato dello stesso settore merceologico in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore al doppio del limite stabilito alla lettera a) del presente comma.

5. Gli esercizi, corrispondenti a medie strutture di vendita ottenuti con le concentrazioni di cui alla lettera c) del comma 4 non possono essere oggetto di trasferimento per concentrazione in grandi strutture di vendita.

6. Al fine di salvaguardare il mantenimento di una rete distributiva nelle aree deboli del territorio, gli esercizi di vicinato attivati con i limiti di cui al comma 2 non possono essere oggetto di trasferimento per concentrazione in grandi strutture di vendita.

7. Le disposizioni del comma 1 hanno efficacia dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. Fino all'entrata in vigore dei commi 1 e 2, le autorizzazioni amministrative sono rilasciate con le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/1997, nell'osservanza delle previsioni dei Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, di cui all'art. 12 della legge n. 426/1971, vigenti alla data di entrata in vigore della legge, oppure, in assenza di piano, dei criteri di cui all'art. 18 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.

Art. 7.

Medie strutture di vendita

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei comuni, delle province e delle comunità montane, sentita la commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) determinare i parametri, soggetti a revisione biennale, ad uso dei comuni per la valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, di quella in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio.

2. I comuni, in conformità al regolamento di cui al comma 1, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori, provvedono all'approvazione di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita, nonché per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita che si collocano all'interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali, contenenti, in particolare, i seguenti elementi:

a) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;

b) commerciali, in ordine alla valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio, con riguardo ai diversi settori merceologici, secondo i parametri di cui al comma 1, lettera b);

c) numerici, in ordine al numero delle nuove autorizzazioni amministrative rilasciabili per medie strutture di vendita nei diversi settori merceologici.

3. Alle autorizzazioni amministrative di cui al comma 2 si applica l'art. 3 della legge regionale n. 27/1997.

4. Il trasferimento delle medie strutture di vendita è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2, a condizione che avvenga nell'ambito del territorio comunale.

5. L'ampliamento della superficie di vendita non oltre il 50 per cento della superficie originale e, in ogni caso, fino al limite massimo stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), delle medie strutture di vendita, comunque originariamente autorizzate od attivate, è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, le autorizzazioni amministrative sono rilasciate con le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/1997, nell'osservanza delle previsioni dei Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, di cui all'art. 12 della legge n. 426/1971, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure, in assenza di piano, dei criteri di cui all'art. 18 della legge regionale n. 36/1988, per l'apertura di esercizi al dettaglio fino al limite di superficie di vendita di mq 400, elevato, per i soli esercizi definiti «supermercati di quartiere», fino a mq 800 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, l'apertura di esercizi al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 400 e non superiore a mq 800, salvo quanto previsto per i «supermercati di quartiere» nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, è soggetta al nulla osta regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41.

8. Il nulla osta regionale di cui al comma 7 viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incremental residue di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.G.R. 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato «C», e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo art. 4. Tra le superfici incremental residue non possono essere inclusi eventuali contingenti per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

Art. 8.

Grandi strutture di vendita

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei comuni, delle province e delle comunità montane, sentita la commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) prevedere, per i comuni che intendano allocare nel loro territorio grandi strutture di vendita, la formazione di un Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, avente i seguenti contenuti: delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individuazione delle zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita, sia per le zone omogenee Hc previste dall'art. 13, comma 2, sia per le zone commerciali proprie previste dall'art. 13, comma 10, nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 12;

c) disciplinare le modalità relative al divieto di rilascio della concessione od autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili in assenza dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita;

d) determinare parametri e indici numerici, soggetti a revisione quadriennale, finalizzati alla individuazione delle aree e delle condizioni per la disponibilità di superfici destinabili alle grandi strutture di vendita;

e) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e delle concentrazioni di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita ai fini dell'apertura di grandi strutture di vendita in singoli esercizi, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali;

f) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e degli ampliamenti delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali;

g) determinare il rapporto di composizione tra piccole, medie e grandi strutture di vendita all'interno di centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali.

2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del comune.

3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate da una conferenza di servizi indetta dalla Regione, entro quaranta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia ed il comune, che decide in base al regolamento di cui al comma 1 e previa assunzione del parere di cui al comma 5; le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dalla convocazione ed il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione. La Regione è rappresentata dall'assessore al commercio e turismo o da un suo delegato.

4. Qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro il termine di cento giorni dal ricevimento della domanda, la stessa deve considerarsi accolta.

5. La conferenza di servizi acquisisce obbligatoriamente il parere dell'osservatorio regionale del commercio di cui all'art. 10.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'adeguamento, da parte dei comuni, a quanto previsto nel comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui all'art. 3 della legge regionale n. 41/1990.

7. Il nulla osta regionale, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 41/1990, viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incremental residue di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.G.R. 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo allegato «C», e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo art. 4. Tra le superfici incremental residue non possono essere inclusi eventuali contingenti per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio, previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

8. In via transitoria, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ampliamenti, le nuove aperture di grandi strutture di vendita, di centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali sono ammessi mediante trasferimento e concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, con assegnazione di priorità alle domande di rilascio che prevedano il reimpiego di almeno il 70 per cento degli addetti impiegati nelle attività da trasferire e concentrare.

9. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), e secondo i principi di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), ed i criteri di cui al successivo art. 12, i comuni possono procedere alla formazione del Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, in forma associata. In tale ipotesi, il piano di settore approvato dai singoli consigli comunali è trasmesso alla regione la quale, entro novanta giorni dal ricevimento, può esprimere riserve vincolanti nel solo caso in cui verifichi contrasti con gli indirizzi di natura ambientale o infrastrutturale del vigente Piano urbanistico regionale (PUR) ovvero del piano territoriale regionale generale qualora in vigore.

10. Il piano di settore di cui al comma 9 tiene luogo, per i comuni a tal fine associati, agli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 7, all'art. 15, all'art. 17, al comma 3 dell'art. 41. Negli stessi comuni le autorizzazioni di cui al comma 2 del presente art. vengono rilasciate in deroga alle procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

11. Fatta eccezione per i comuni facenti parte di comunità montane, la base demografica minima da raggiungere fra i comuni che intendono formare il piano di settore di cui al comma 9 in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.

12. Il piano di settore di cui al comma 9 segue, ai fini della adozione e approvazione, le procedure di cui all'art. 34 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34.

13. L'entrata in vigore del piano di settore di cui al comma 9 comporta la decadenza dei Piani commerciali precedentemente in vigore nei singoli comuni.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 9.

Misure a sostegno delle aree montane ed urbane

1. Per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e marginali, e per riqualificare la rete distributiva nei centri storici i comuni possono:

a) prevedere la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio l'attività di vendita per tutti i settori merceologici di cui all'art. 3 e altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, qualora siano compresi tra quelli di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b); prevedere la facoltà per i pubblici esercizi, compresi nella tipologia di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, di svolgere contemporaneamente l'attività di vendita di generi alimentari di prima necessità, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5, e delle norme igienico-sanitarie, qualora siano compresi tra quelli di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), ovvero, nelle frazioni e località sprovviste di rete distributiva al dettaglio, anche nel caso di comuni compresi tra quelli di cui al medesimo art. 6, comma 2, lettera a);

b) disporre, per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, condizioni particolari nei criteri e nelle modalità di cui all'art. 7, comma 2, nonché nei Piani di settore del commercio, di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità ed all'arredo urbano;

c) sospendere, per i centri storici, e per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di una specifica valutazione circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori.

2. La Regione può prevedere l'esenzione da tributi regionali delle attività di cui al comma 1, lettera a); per le medesime attività i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla totale esenzione, per i tributi di loro competenza.

Art. 10.

Osservatorio regionale del commercio

1. È istituito l'osservatorio regionale del commercio il quale svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare la consistenza, la modificazione e l'efficienza della rete regionale distributiva al dettaglio, anche in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) predisporre, in relazione ai risultati del monitoraggio di cui alla lettera a), anche in collaborazione con i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'art. 11, proposte e programmi per il miglior raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere da b) a f) e comma 2, lettera d);

c) esprimere il parere di cui all'art. 8, comma 5, in relazione all'esame delle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento delle grandi strutture di vendita da parte della conferenza di servizi, di cui all'art. 8, comma 3;

d) coordinare, anche in collaborazione con i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'art. 11, i programmi di attività di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa.

2. L'osservatorio regionale del commercio è composto da:

a) l'assessore regionale al commercio e turismo, che lo presiede;

b) il direttore regionale del commercio e del turismo o suo sostituto;

c) il direttore regionale della pianificazione territoriale o suo sostituto;

d) tre rappresentanti delle associazioni dei comuni, delle province e delle comunità montane;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

h) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

i) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione;

l) un rappresentante degli ordini professionali.

3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), i comuni provvedono a comunicare all'osservatorio la consistenza della rete distributiva esistente, e, successivamente, le modificazioni della stessa derivanti da nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi, centri e complessi commerciali, i criteri e le condizioni di cui all'art. 7, comma 2, le deliberazioni della conferenza di cui all'art. 8, comma 3, nonché le determinazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), le variazioni di titolarità e le cessazioni.

4. La Regione, in collaborazione con i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predisponde un sistema informatizzato di rilevazione ed elaborazione dei dati necessari allo svolgimento della funzione di cui al comma 1, lettera a).

5. La direzione regionale del commercio e del turismo assicura supporto tecnico e amministrativo all'osservatorio.

6. Con deliberazione della giunta regionale sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'osservatorio.

Art. 11.

Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali

1. Con la finalità di dare impulso ai processi di ammodernamento della rete distributiva regionale, possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali rappresentative a livello provinciale o regionale; i centri di assistenza alle imprese sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste dal loro statuto, con modalità da definirsi con apposita deliberazione della giunta regionale, da emanarsi entro il termine di trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella quale dovranno essere previste relative misure di sostegno finanziario per la loro attività.

2. I centri di cui al comma 1 svolgono, a favore delle imprese, siano esse associate o meno alle organizzazioni di categoria, attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti, anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e tutte le altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, comprese le attività indirizzate alla eventuale certificazione di qualità degli esercizi del commercio, turismo e servizi, in quanto compatibili con le finalità di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 12.

Criteri per le scelte di localizzazione delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali.

1. L'insediamento delle grandi strutture di vendita dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali deve tendere al riequilibrio tra le aree urbane centrali ed il contesto insediativo urbano complessivo nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.

2. Nell'osservanza dell'indirizzo di cui al comma 1 nella scelta della localizzazione sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.

3. I criteri di indirizzo per la scelta di localizzazione devono essere informati:

a) alla salvaguardia ed alla razionalizzazione della funzionalità della rete viaria primaria e secondaria;

b) alla congruenza ambientale dell'intervento previsto con l'osservanza dei valori storico-architettonici, culturali, paesaggistici, naturalistici ed insediativi del contesto, e con il rispetto delle norme vigenti nei singoli settori.

4. Per le finalità di cui al comma 3, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, a meno che non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo.

5. Per le finalità di cui al comma 3, lettera a), i soggetti promotori devono realizzare, antecedentemente all'attivazione delle grandi strutture di vendita, opere di raccordo con la viabilità che assicurino scorrevolezza negli accessi in entrata ed uscita, garantendo piste di decelerazione ed arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.

Art. 13.

Compatibilità dell'inserimento di attività commerciali di grande distribuzione con le previsioni degli strumenti urbanistici

1. I comuni valutano la necessità di inserire in zona commerciale, individuata con variante allo strumento urbanistico, le attività commerciali che, per dimensioni, localizzazione e tipi di flussi che inducono, possono considerarsi eventi rilevanti dal punto di vista urbanistico.

2. Gli esercizi commerciali, i complessi commerciali ed i centri commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a mq 2.500 vanno inseriti in zona urbanistica commerciale propria; a tale fine viene istituita la zona omogenea Hc «Zona per grandi strutture di vendita superiori a mq 2.500», da individuarsi con variante allo strumento urbanistico vigente prioritariamente nelle zone commerciali, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 12.

3. La superficie coperta di un edificio è la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza; per superficie coperta complessiva, ai sensi del comma 2, si intende la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi anche uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi, ecc., come somma dei singoli piani, qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, sono compresi nei complessi commerciali gli insediamenti con superficie coperta complessiva superiore a mq 2.500 costituiti da esercizi i quali, insediati in più edifici, siano funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, ovvero siano appartenenti ad un unico piano attuativo.

5. Nella zona omogenea Hc, oltre alle tipologie commerciali di cui al comma 2, è consentita l'allocatione di servizi all'utenza diversi da quello esclusivamente commerciale, incluse le attività di svago ed intrattenimento, purché inserite nel contesto unitario delle tipologie commerciali.

6. Nella zona omogenea Hc non è consentita l'allocatione di attività commerciali all'ingrosso nell'ambito dei centri commerciali al dettaglio.

7. Fino all'entrata in vigore del nuovo piano territoriale regionale generale ed al successivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al medesimo, l'individuazione della zona omogenea Hc, sia con lo strumento del piano regolatore generale comunale, sia con la variante al piano stesso, deve essere preventivamente autorizzata dalla giunta regionale, su proposta di concerto dell'assessore alla pianificazione territoriale e dell'assessore al commercio e turismo.

8. La giunta regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione preventiva di cui al comma 7, osserva gli indirizzi e gli obiettivi delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita, di cui all'art. 8, comma 1, e valuta la rispondenza ai criteri di cui all'art. 12.

9. La giunta regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7, acquisisce preventivamente il parere dell'osservatorio regionale del commercio di cui all'art. 10.

10. Le attività commerciali di grande distribuzione con superficie coperta complessiva inferiore a mq 2.500 sono inserite in zona ammessa dallo strumento urbanistico, nel rispetto dei criteri individuati all'art. 12.

11. L'accordo di programma di cui all'art. 52, commi 8-bis e 8-ter, della legge regionale n. 52/1991, come introdotti dall'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 34/1997, viene promosso nell'ambito dei comuni contermini a quello in cui viene richiesta, ovvero è stata preventivamente autorizzata, l'allocatione di una zona omogenea Hc, ricompresi entro il raggio di 15 chilometri dal punto di localizzazione della zona omogenea stessa, ed è propedeutico all'espressione del parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 8, comma 3.

12. Specifici accordi di programma, diversi da quelli previsti al comma 11, possono essere promossi tra comuni, province e regione, finalizzati alla definizione comune della destinazione urbanistica e delle problematiche di viabilità di aree territoriali a dimensione sovramunicipale, caratterizzate da una forte presenza di grandi strutture di vendita.

13. Le nuove autorizzazioni alla variante di strumento urbanistico per insediamento della zona Hc devono prevedere un termine utile di tre anni dalla data del rilascio, entro il quale i promotori dell'iniziativa commerciale devono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2; per le autorizzazioni concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorsi tali termini, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2, i comuni devono provvedere alla riclassificazione della zona omogenea Hc nella precedente destinazione funzionale.

14. La scelta di localizzazione per le aperture di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq 2.500, da ubicarsi nelle aree edificate di cui agli articoli 7, comma 2, lettera a), ed 8, comma 1, lettera b), per le quali non sia possibile, per la preesistenza di zone omogenee a diversa caratterizzazione, procedere alla variante urbanistica di zona omogenea Hc, di cui al comma 2, è soggetta a specifica autorizzazione della giunta regionale, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.

15. Per le grandi strutture di vendita, costituite in singolo esercizio di grande dettaglio, che abbiano ottenuto il nulla osta di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 41/1990, relativamente ad una superficie coperta complessiva compresa tra i mq 2.500 ed i mq 5.000, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo all'obbligo della variante urbanistica della zona Hc, di cui al comma 2, per l'ampliamento fino a mq 5.000.

Art. 14.

Strumenti attuativi previsti per gli insediamenti in zona urbanistica Hc

1. L'attuazione di quanto previsto dalla variante urbanistica Hc deve essere sviluppata attraverso appositi piani regolatori particolareggiati di iniziativa privata secondo le modalità previste dal titolo IV, capo II, sezione I, della legge regionale n. 52/1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I proprietari di aree o di edifici inclusi in un ambito Hc che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici compresi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al comune proposte di piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) da adottarsi ed approvarsi con le modalità di cui all'art. 45 della legge regionale n. 52/1991, come da ultimo modificato dall'art. 82, comma 8, della legge regionale n. 13/1998.

3. Contestualmente alla presentazione di cui al comma 2, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al PRPC, che deve prevedere:

a) l'impegno a realizzare gli interventi di urbanizzazione previsti dal PRPC;

b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera c);

c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi. La quota è determinata in base a criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entità ed alle caratteristiche del piano;

d) i termini entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere, nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione.

4. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del PRPC, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 3.

5. Successivamente il Sindaco invita, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del PRPC, i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del PRPC ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando, entro un termine perentorio di novanta giorni, la convenzione di cui al comma 3.

6. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 5, il comune procede alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, con la possibilità di cedere, in proprietà o in diritto di superficie, ai soggetti privati che ne abbiano fatto richiesta, con diritto di prelazione ai proprietari della maggioranza del valore delle aree e degli edifici compresi nell'ambito del PRPC e previa stipula della convenzione di cui all'art. 35 della legge 12 ottobre 1971, n. 865, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 63, della legge n. 662/1996, le aree e gli edifici espropriati.

7. Al termine del periodo di efficacia del PRPC permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal PRPC.

8. Non necessitano di approvazione di variante al PRPC le modifiche planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del PRPC stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

Art. 15.

Parere urbanistico

1. La deliberazione della conferenza di servizi, di cui all'art. 8, comma 3, nel caso vada riferita all'insediamento, all'ampliamento o al trasferimento di grandi strutture di vendita, con superficie coperta complessiva superiore a mq 1.500, deve essere preceduta dal parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale, da rilasciarsi nel termine di sessanta giorni, sulla base dei criteri di cui all'art. 12.

2. Qualora il parere di cui al comma 1 non venga espresso nel termine previsto, il medesimo si intende favorevole.

3. Il parere va espresso avuto riguardo al rispetto dei criteri per le scelte localizzative individuate all'art. 12 ed in conformità alla normativa vigente in materia urbanistica e commerciale.

4. Il parere non è richiesto per l'insediamento, l'ampliamento o il trasferimento di grandi strutture di vendita per le quali è obbligatoria l'allocatione nella zona omogenea Hc, di cui all'art. 13, comma 2.

Art. 16.

Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per esercizi commerciali

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), relativamente alle aree urbane, in relazione alla commisurazione degli standard urbanistici in materia di aree da riservare a parcheggio per esercizi commerciali, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) è ammessa la riduzione fino ad un massimo del cinquanta per cento del limite del rapporto del cento per cento tra superficie coperta ed area da destinarsi a parcheggio, limitatamente alle grandi strutture di vendita che esercitano la vendita al dettaglio dei generi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), localizzate all'interno del centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici comunali;

b) è ammesso l'elevamento, fino ad un massimo di 500 metri, del limite di 200 metri di percorso entro cui reperire le aree da destinare a parcheggio, limitatamente alle grandi strutture di vendita, localizzate all'interno del centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici comunali, ed aventi superficie inferiore ai limiti di cui all'art. 13;

c) le aree da destinare a parcheggio possono essere rese disponibili, alle condizioni e nei limiti di cui alle lettere a) e b), anche in regime di convenzionamento con gli enti proprietari o gestori di parcheggi pubblici e privati, a condizione che non si riduca il numero dei posti auto esistenti;

d) le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi per esercizi commerciali in zone a destinazione residenziale non trovano applicazione limitatamente agli edifici preesistenti, interessati da interventi di ristrutturazione e straordinaria manutenzione, localizzati all'interno del centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici comunali;

e) nelle zone omogenee Hc e nelle aree commerciali costituite da più lotti funzionali, la distribuzione dei parcheggi deve essere progettata complessivamente per tutta la superficie interessata dall'intervento prevedendo la realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità dell'insediamento assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone commerciali, produttive o di servizio. Le aree destinate a parcheggio devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche;

f) alle prescrizioni di cui alla lettera e) devono uniformarsi, per le aree a parcheggio già realizzate, i promotori di grandi strutture di vendita già insediate nel caso in cui ottengano ampliamenti della superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Criteri per le scelte di localizzazione degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita

1. L'allocatione di esercizi commerciali di vicinato e di medie strutture di vendita, quali definiti dall'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa:

a) senza vincolo di individuazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale nell'ambito delle aree edificate, di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), ed all'art. 8, comma 1, lettera b);

b) con vincolo di individuazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale in tutte le aree diverse da quelle definite dalla lettera a), e solamente per le medie strutture di vendita.

2. I comuni, anche con eventuali modifiche ai regolamenti locali, possono stabilire condizioni particolari per l'apertura di esercizi destinati alla esclusiva vendita di pubblicazioni o materiali pornografici.

Capo VI
FORME SPECIALI DI VENDITA

Art. 18.

Spacci interni

1. La vendita al dettaglio a favore dei dipendenti di enti pubblici o di imprese private, di militari, di soci di circoli privati, è soggetta alla denuncia preventiva, a condizione che l'attività venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico, privi di accesso diretto dalla pubblica via e che la superficie di vendita dei locali non sia superiore a mq 200.

2. Il requisito del mancato accesso diretto dalla pubblica via, di cui ai commi 1 e 5, è richiesto solo per le superfici di vendita istituite successivamente al 31 dicembre 1998.

3. Nella denuncia di cui al comma 1 devono essere dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 in capo alla persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

4. Ai soggetti ammessi all'acquisto nei locali di cui al comma 1 deve essere data in dotazione apposita tessera nominativa, che può essere rilasciata anche ai soggetti facenti parte del nucleo familiare; per tale adempimento deve essere tenuto apposito registro in cui iscriverne i nominativi dei soggetti medesimi.

5. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti, che esercitano l'attività di vendita al dettaglio esclusivamente a favore dei soci, possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico, privi di accesso diretto dalla pubblica via, con superficie di vendita non superiore a mq 200, secondo le modalità di cui ai commi 1, 3 e 4.

Art. 19.

Distribuzione automatica

1. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, nel caso in cui non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta alla denuncia preventiva.

2. Nella denuncia di cui al comma 1 devono essere dichiarati la sussistenza, per il richiedente, dei requisiti di cui all'art. 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, qualora l'apparecchio automatico venga installato su area pubblica, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

3. Qualora la vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle norme di cui al Capo III.

Art. 20.

*Vendita per corrispondenza,
televisione o altri sistemi di comunicazione*

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla denuncia preventiva al comune nel quale l'esercente ha la residenza o la sede legale.

2. Nella denuncia di cui al comma 1 devono essere dichiarati la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 ed il settore merceologico.

3. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 21.

*Vendite dirette al domicilio dei consumatori
o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali*

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a denuncia preventiva al comune nel quale l'esercente ha la residenza o la sede legale.

2. Nella denuncia di cui al comma 1 devono essere dichiarati la sussistenza per il richiedente dei requisiti di cui all'art. 5 ed il settore merceologico.

3. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'art. 19 del decreto legislativo n. 114/1998.

Art. 22.

*Esercizi che effettuano la vendita
a soggetti diversi dal consumatore finale*

1. Gli esercizi commerciali che effettuano la vendita a soggetti diversi dal consumatore finale, limitatamente a quelli esercitanti la vendita all'ingrosso, quali i «cash and carry» e le tipologie similari, sono tenuti all'obbligo di esercitare la vendita esclusivamente nei confronti di soggetti esercitanti la vendita al dettaglio e all'ingrosso, alle comunità e agli utilizzatori in grande o professionali.

2. La limitazione di cui al comma 1 deve essere esposta in forma visibile all'ingresso degli esercizi ed esplicitata in tutte le informazioni promozionali e pubblicitarie.

Art. 23.

Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale

1. La definizione di commercio equo e solidale è riservata alla vendita di beni provenienti dai Paesi in via di sviluppo, effettuata secondo i criteri contenuti nella risoluzione del Parlamento dell'Unione europea PE 178.921 del 19 gennaio 1994.

2. All'attività del commercio equo e solidale, svolta da associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), cooperative senza fine di lucro ed altri enti non commerciali, secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni concernenti gli esercizi di vicinato.

3. Ai soggetti individuati al comma 2 è consentita la vendita dei beni commercializzati anche non in sede fissa in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche.

4. Agli esercizi ove si effettui la vendita al dettaglio di beni che, almeno per l'ottanta per cento del volume d'affari, facciano parte del circuito del commercio equo e solidale, è conferita la denominazione di «Bottega del Mondo» con decreto del direttore regionale del commercio e turismo, previa verifica dei requisiti previsti.

5. Gli esercizi di cui al comma 4, che svolgano l'attività su una superficie di vendita non superiore a quella massima determinata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), possono effettuare contemporaneamente la vendita dei beni ricompresi nei settori merceologici di cui all'art. 3, comma 1, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 3, comma 8.

6. Con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono stabilite ulteriori disposizioni e modalità di controllo atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle «Botteghe del Mondo» ai principi del commercio equo e solidale.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi e, in particolare, del limite di cui al comma 4, comporta la revoca della denominazione e la sanzione della chiusura dell'attività.

Art. 24.

Misure per lo sviluppo del commercio elettronico

1. I contributi previsti dalle leggi regionali 8 aprile 1982, n. 25, e 26 agosto 1996, n. 36, possono essere concessi a favore di imprese commerciali, singole o associate, per l'introduzione, l'uso e lo sviluppo del commercio elettronico al fine di:

- a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
- b) tutelare gli interessi dei consumatori;
- c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
- d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle piccole e medie imprese attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
- e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore.

2. La regione coordina i propri interventi con le iniziative promosse in sede nazionale dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per lo sviluppo del commercio elettronico.

Capo VII

O R A R I

Art. 25

Orari degli esercizi di vendita al dettaglio

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono determinati dai comuni, tenuto conto delle esigenze dei consumatori, acquisito il parere delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ed avuto riguardo alle caratteristiche ed allo sviluppo della rete di vendita. I pareri devono essere espressi, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, ciascuno operatore commerciale ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e di chiusura.

3. Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore cinque alle ore ventidue.

4. Nell'ambito del nastro orario di cui al comma 3, l'apertura massima giornaliera è disciplinata da apposito regolamento di esecuzione della presente legge; è fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto.

5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto nei commi 8 e 10, nonché la chiusura infrasettimanale, di mezza giornata. Il turno di riposo è disciplinato da apposito regolamento di esecuzione della presente legge, che stabilisce la giornata di chiusura standard, anche suddivisa per categorie merceologiche, e le procedure per modificare, a scelta dell'operatore, tale giornata prestabilita.

6. La mezza giornata comporta l'apertura massima di sei ore.

7. Nel caso di più festività consecutive, i comuni hanno la facoltà di determinare, limitatamente agli esercizi commerciali del settore alimentare, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

8. I comuni, sentiti gli organismi di cui al comma 1, determinano le date e, ove possibile e necessario, le zone del territorio comunale nelle quali gli esercizi commerciali possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un numero massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferma restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.

9. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

10. I comuni possono autorizzare, sentiti gli organismi di cui al comma 1, qualora ricorrano esigenze particolari dell'utenza ed in base alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi classificati come esercizi di vicinato con la tabella speciale di cui all'art. 3, comma 3. Gli operatori di cui al presente comma possono altresì svolgere l'attività di vendita durante l'intero arco delle ventiquattro ore, a condizione che non vi sia soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività.

Art. 26.

Disposizioni per le località turistiche

1. Negli ambiti turistici di cui all'allegato «A» della legge regionale 10/1991, come modificato dalla legge regionale n. 31/1991, e nelle località ad economia turistica, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali sia nei giorni feriali, sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto dall'art. 25.

2. Le località ad economia turistica sono individuate, con deliberazione della giunta regionale, sulla base dell'afflusso turistico, residenziale. La deliberazione va adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

3. Esclusivamente nelle località interessate dalla produzione industriale od artigianale di prodotti agro-alimentari tipici locali a denominazione di origine controllata o protetta, i comuni, acquisito il parere degli organismi di cui all'art. 25, comma 1, possono prevedere, per tutto il territorio comunale o per parte di esso, l'apertura facoltativa degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare nei giorni domenicali e festivi, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 25, comma 8.

4. Al fine di rivitalizzare i centri storici ed urbani, i sindaci, acquisito il parere delle organizzazioni dei commercianti e dei lavoratori, possono disporre, limitatamente ad aree ben identificate dei centri storici ed urbani, per un solo giorno alla settimana e limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la protrazione dell'orario serale fino alle ore ventitre.

Art. 27.

Sfera di applicazione e attività particolari di vendita

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane operanti nel settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare l'orario determinato dal comune ai sensi dell'art. 25.

2. Sono escluse dalla disciplina di cui al presente capo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) gli esercizi commerciali interni agli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale n. 17/1997;
- c) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- d) le rivendite dei giornali;
- e) gli impianti stradali di distribuzione di carburante;
- f) le imprese artigiane non rientranti nel comma 1, quando esercitano l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui.

3. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizze al taglio, anche se non munite dell'autorizzazione alla somministrazione, di cui alla legge 287/1991, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 5, relativamente alla chiusura domenicale e festiva.

4. In deroga a quanto disposto dall'art. 25, comma 5, la vendita di fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali.

5. Le attività miste sono tenute all'osservanza dell'orario previsto per l'attività prevalentemente esercitata, quale accertata dal comune; in ogni caso, è vietato un orario differenziato.

Art. 28.

Orari dei pubblici esercizi

1. Gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi sono determinati dal comune competente per territorio, sentite le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, nonché le aziende di promozione turistica, se esistenti.

2. La determinazione degli orari dei pubblici esercizi avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5, comma 1, della legge 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore cinque alle ore tre del giorno successivo; per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, della legge 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo;

b) nell'ambito della fascia oraria individuata alla lettera a), agli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5, comma 1, della legge 287/1991, è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente; per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, della legge 287/1991, l'apertura dovrà essere non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive;

c) è obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, scelta a facoltà dell'esercente;

d) ogni esercente deve comunicare preventivamente al comune l'orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall'avvenuta comunicazione; l'orario di chiusura comunicato è considerato termine per l'accesso al locale da parte dei clienti; l'esercente, inoltre, deve indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario adottato e la giornata di chiusura settimanale;

e) per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di svago ed intrattenimento, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di svago ed intrattenimento;

f) all'esercente è data facoltà di effettuare un'ulteriore chiusura, in aggiunta al turno di riposo, nel corso della settimana, fino al massimo di una giornata, a sua scelta; anche tale chiusura deve essere comunicata al comune ed esposta nel cartello dell'orario, secondo le modalità di cui alla lettera d).

3. Il sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori e degli enti turistici, può emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giornate; tale periodo è elevato a duecentodieci giornate per le località montane a doppia stagione.

4. I comuni possono disporre la deroga all'obbligo di chiusura settimanale dei pubblici esercizi in occasione delle seguenti circostanze:

a) in tutte le festività infrasettimanali;

b) nella ricorrenza della festa patronale locale;

c) nel periodo dal 1° dicembre al 6 gennaio;

d) nel mercoledì delle Ceneri;

e) nell'ultima settimana intera del carnevale e nell'ultima giornata di carnevale;

f) nella settimana antecedente la Pasqua.

5. I comuni, previo assenso degli organismi di cui al comma 1, possono disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi il cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva, per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo:

a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;

b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 17/1997, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;

c) le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

e) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

f) le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;

h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

7. Per i pubblici esercizi nei quali sono esercitate, in forma mista, le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 287/1991, l'attività prevalente determina l'osservanza dell'orario minimo e massimo di apertura. Il carattere di prevalenza è stabilito dall'esercente, il quale provvede a darne comunicazione al comune.

8. I comuni promuovono, in accordo con le rappresentanze locali degli organismi di cui al comma 1, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori; analoghe iniziative sono promosse in relazione alla chiusura settimanale.

Capo VIII

PUBBLICITÀ DEI PREZZI E VENDITE STRAORDINARIE

Art. 29.

Publicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare, in modo ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o di altre modalità idonee alla medesima finalità.

2. Qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme, è sufficiente l'uso di un unico cartello; negli esercizi di vendita, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 30.

Disciplina delle vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.

2. L'effettuazione delle vendite di liquidazione di cui al comma 1 deve essere preventivamente autorizzata dal comune ove ha sede il punto di vendita. A tale fine apposita comunicazione è inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime; l'autorizzazione si intende concessa qualora non sia negata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune.

3. La trasformazione o il rinnovo dei locali ai fini di cui al comma 1 deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno venti giorni consecutivi.

4. La trasformazione o il rinnovo delle attrezzature ai fini di cui al comma 1 deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di sostituzione degli arredi e delle finiture, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno venti giorni consecutivi.

5. Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'art. 2359 del codice civile.

6. La comunicazione, di cui al comma 2, deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni: l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita di liquidazione, la data di inizio e la sua durata entro i termini di cui al comma 8, le merci poste in vendita, distinte per articoli, con indicazione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.

7. Alla comunicazione di cui al comma 2 devono essere allegati i seguenti atti, con riferimento alla diversa casistica:

a) cessazione dell'attività: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di cessare l'attività di vendita al termine della vendita di liquidazione;

b) cessione dell'azienda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta la compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva; per le società per azioni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di non rientrare nelle condizioni ostantive di cui al precedente comma 5;

c) trasferimento di sede dell'azienda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione al trasferimento, ovvero di aver effettuato la denuncia preventiva; nei casi in cui sia prevista la semplice comunicazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione;

d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di avere richiesto il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di disporre di un preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice, specificandone l'ammontare; entro quindici giorni dall'effettuazione dei lavori deve essere prodotta al comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento, nel caso questo non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, indicandone l'ammontare;

e) trasformazione o rinnovo dell'attrezzatura: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di disporre di un preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice; entro quindici giorni dall'effettuazione dei lavori deve essere prodotta al comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento, indicandone l'ammontare.

8. Le vendite di liquidazione, di cui al comma 2, possono essere effettuate durante tutto l'anno per un periodo di durata non superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell'attività commerciale, o di cessione dell'azienda, la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane. L'esercente, al termine dei periodi suindicati, è obbligato a chiudere l'esercizio per i casi di cui ai commi 3 e 4. Le vendite di liquidazione, di cui alle lettere d) ed e) del comma 7, non si possono effettuare nei quaranta giorni precedenti i saldi estivi ed invernali e nelle due settimane antecedenti la Pasqua.

9. A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 2, è fatto divieto di introdurre nei locali o pertinenze dell'esercizio ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione.

10. In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla vendita di liquidazione è fatto obbligo di indicare gli estremi dell'autorizzazione comunale o gli estremi della comunicazione, in caso di decorrenza del termine di cui al comma 2.

11. È vietata la vendita di liquidazione con la modalità del pubblico incanto.

12. È obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.

13. Nel caso di liquidazione antecedente la cessazione dell'attività commerciale, al termine della conclusione delle vendite il sindaco è tenuto a provvedere d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione con effetto immediato ed è fatto divieto al cessante, per il periodo di 12 mesi, nel caso di un esercizio di vicinato, di aprire una nuova attività nei medesimi locali per lo stesso settore merceologico cessato.

14. Gli eventi posti a base delle possibilità di effettuare le vendite di liquidazione, di cui al comma 1, devono realizzarsi entro tre mesi dalla fine delle vendite stesse.

Art. 31.

Disciplina delle vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione, denominate anche «saldi», riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in due periodi dell'anno, e si denominano, pertanto, vendite di fine stagione estive od invernali; i periodi vengono determinati dalla Regione, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori.

3. L'effettuazione della vendita di fine stagione è soggetta a comunicazione al comune con l'indicazione della data di inizio e della sua durata, che non potrà comunque superare le nove settimane, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'effettuazione dei saldi.

4. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita.

5. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.

Art. 32.

Disciplina delle vendite promozionali

1. Le vendite promozionali, caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare al consumatore l'opportunità dell'acquisto, sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

2. L'effettuazione della vendita promozionale è soggetta a comunicazione al comune con l'indicazione della data di inizio e della sua durata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio della vendita medesima, salvo quanto previsto al comma 4.

3. È obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che viene praticato nel corso della vendita promozionale.

4. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti ai settori merceologici di cui all'art. 3, comma 1, possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, anche reiteratamente ma per una durata non superiore alle tre settimane, senza obbligo della comunicazione preventiva di cui al comma 2.

5. Le vendite promozionali dei prodotti di abbigliamento, calzature e abbigliamento ed articoli sportivi, possono essere effettuate solamente due volte nel corso dell'anno, senza limitazione temporale nei seguenti casi:

a) dal quarantesimo giorno successivo alla fine delle vendite di fine stagione estive fino al quarantesimo giorno antecedente l'inizio delle vendite di fine stagione invernali;

b) dal quarantesimo giorno successivo alla fine delle vendite di fine stagione invernali fino al quarantesimo giorno antecedente l'inizio delle vendite di fine stagione estive.

6. I periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione indicati al comma 5 corrispondono a quelli stabiliti dalla regione, ai sensi dell'art. 31, comma 2.

Art. 33.

Vendite sottocosto

1. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contributi riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

2. Viene promossa la sottoscrizione e l'attuazione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 1 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributrici.

3. Sino all'entrata in vigore della disciplina relativa alle vendite sottocosto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 34.

Disposizioni comuni alle vendite straordinarie

1. La pubblicità relativa alle vendite, disciplinate dagli articoli 30, 31, 32 e 33, deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore.

2. È obbligatorio che la pubblicità citi espressamente, per le fattispecie di cui agli articoli 31, comma 3 e 32, comma 2, gli estremi della comunicazione al comune e per le fattispecie di cui all'art. 30, comma 2, gli estremi dell'autorizzazione comunale o della comunicazione, per le forme di vendita soggette a tali prescrizioni, nonché la durata della vendita stessa.

3. Alle comunicazioni di cui agli articoli 30, comma 2, 31, comma 3 e 32, comma 2, dovranno essere allegate le pubblicità corrispondenti esattamente per contenuto, forma e dimensioni a quelle che verranno diffuse, esposte o comunicate.

4. Ai fini dell'effettuazione delle vendite di cui agli articoli 30, 31 e 32, deve essere dimostrata la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.

5. Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite regolate dagli articoli 30, 31 e 32 in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che

eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.

6. Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.

7. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.

8. È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

9. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.

10. Le comunicazioni al comune previste agli articoli 31, comma 3, e 32, comma 2, non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza.

11. Gli organi di vigilanza del comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

Capo IX

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 35.

Sospensione dell'attività

1. La sospensione da parte degli operatori commerciali dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di medie e grandi strutture, è comunicata al comune.

2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore l'operatore commerciale può chiedere preventivamente al comune l'autorizzazione a sospendere l'attività per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

Art. 36.

Subingressi e cessazioni

1. È soggetto alla denuncia preventiva al comune il trasferimento della gestione o della proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, degli esercizi commerciali di cui agli articoli 6, 7 ed 8.

2. È soggetta alla comunicazione al comune la cessazione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 6, 7 ed 8.

3. Gli eredi ovvero i beneficiari di atto di donazione dell'azienda che al momento di acquisizione della medesima non siano ancora iscritti nel registro previsto dal capo I della legge n. 426/1971, ovvero, dal termine di abrogazione dello stesso, non siano ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b), possono esercitare l'attività dell'azienda ereditata o ricevuta in donazione, a condizione che entro un anno si provveda al conseguimento dei requisiti stessi.

4. Gli eredi che non adempiono a quanto disposto dal comma 3 rimangono in possesso della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio con l'esclusione della facoltà di gestione in proprio.

Capo X

SANZIONI E REVOCHE

Art. 37.

Sanzioni

1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

2. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi di cui all'art. 5, commi 4, 5 e 6, è punita con una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 18.000.000.

3. La violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, di cui all'art. 6, commi 4, lettere a), b), e c), 5 e 6, di cui all'art. 7, commi 3, 4 e 5, di cui all'art. 8, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 18.000.000. Nel caso di apertura di esercizi di medio dettaglio e di grandi strutture di vendita senza la prescritta autorizzazione comunale, oltre alla sanzione suindicata, il Sindaco dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico comunicato o autorizzato comporta la sanzione pecuniaria di cui sopra.

4. La violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni e modalità di effettuazione per le forme speciali di vendita al dettaglio, di cui agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, è punita con una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 18.000.000.

5. La violazione delle disposizioni in materia di esercizio del commercio equo e solidale, di cui all'art. 23, oltre a quanto disposto dal comma 7 del medesimo art. 23, è punita con una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

6. La violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, di cui all'art. 25, commi 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, è punita con una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

7. La violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari delle attività di pubblico esercizio, di cui all'art. 28, commi 2, 3, 4, 5, e 7, è punita con una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

8. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie, di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, è punita con una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

9. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi precedenti, il comune dispone la sospensione dell'attività di vendita o di pubblico esercizio per un periodo compreso tra cinque e venti giorni.

10. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione.

11. Nei casi di inosservanza del regime degli orari di cui ai commi 6 e 7, oltre alla comminazione della sanzione, si procede alla chiusura dell'esercizio.

Art. 38.

Revoche

1. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio sono revocati nei casi in cui il titolare:

a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 2, ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima non riattivi l'esercizio commerciale;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 37, comma 9.

2. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato che siano incorsi nella sanzione di cui al comma 1, lettera d), si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio di vicinato per un periodo compreso tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mesi.

Capo XI**MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 15/1991 E 13/1992****Art. 39.***Modificazione dell'art. 3 della legge regionale n. 15/1991*

1. All'art. 3 della legge regionale n. 15/1991, come da ultimo modificato dall'art. 75, comma 4, della legge regionale n. 42/1996, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe monticate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attività commerciali legittimamente autorizzate;».

Art. 40.*Modificazioni e integrazioni alla legge regionale n. 13/1992*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, viene aggiunto il seguente:

«6 bis. Gli eredi che non hanno provveduto alla propria iscrizione nel registro previsto dal Capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, entro il termine di cui al comma 5, rimangono a tutti gli effetti in possesso della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio con la sola esclusione della facoltà di gestione in proprio.».

2. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 13/1992, viene aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. — 1. La distinzione tra i «pasti» somministrabili negli esercizi di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed i «prodotti di gastronomia», somministrabili negli esercizi di cui alla lettera b), primo comma, dell'art. 5 della legge n. 287/1991, è determinata, per la prima fattispecie, dalla presenza della fase di trasformazione del prodotto mediante cottura, per la seconda fattispecie, dalla presenza delle fasi di manipolazione finale, ivi incluso il riscaldamento, il condimento, l'assemblaggio e la farcitura, relative alla somministrazione esclusiva di prodotti preconfezionati, precotti od usati a freddo, con espressa esclusione della fase della cottura.

2. La somministrazione di «prodotti di gastronomia» negli esercizi di cui alla lettera b), primo comma, dell'art. 5 della legge n. 287/1991, è ammessa con le seguenti modalità di svolgimento:

a) la somministrazione deve essere svolta promiscuamente alla somministrazione di bevande, con il divieto di riservare specifiche sale ai differenti tipi di somministrazione;

b) la somministrazione deve avvenire secondo le norme ed i requisiti igienico-sanitari per i locali e le attrezzature accertati dall'Autorità sanitaria competente;

c) l'utilizzazione di piatti e posate è subordinata alla sussistenza dei requisiti di idoneità accertati dall'Autorità sanitaria in relazione alla presenza delle attrezzature connesse, quali lavastoviglie, macchine sterilizzatrici, ecc.; in caso contrario, i piatti e le posaterie impiegati per il servizio della somministrazione dei prodotti di gastronomia devono essere rigorosamente del tipo «monouso»;

d) il servizio di somministrazione dei prodotti gastronomici deve essere effettuato prevalentemente al banco, fermo restando il diritto del consumatore di accomodarsi al tavolo;

e) è fatto divieto di applicare un sovrapprezzo di coperto;

f) è fatto divieto di esibire, per i prodotti gastronomici, uno specifico menù;

g) è fatto obbligo di esibire a richiesta dell'autorità comunale di vigilanza le fatture comprovanti l'acquisto dei prodotti gastronomici precotti e surgelati;

h) è fatto divieto di stipulare convenzioni del tipo «pasto-*cheque*» e similari con enti ed aziende.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000».

Capo XII**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 41.***Adempimenti dei comuni*

1. I comuni provvedono agli adempimenti di competenza di cui all'art. 7, comma 2, e all'art. 8, comma 1, lettera b), entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione rispettivamente previsto dall'art. 7, comma 1 e dall'art. 8, comma 1.

2. Il mancato adeguamento, da parte dei comuni, alle disposizioni di cui al comma 1 comporta il divieto di rilascio, per un periodo di due anni, di autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita; qualora l'adeguamento sia posto in essere entro i due anni, le autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita e possono essere rilasciate a decorrere dall'avvenuto adeguamento.

3. La mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 10, comma 3, ed in particolare di quelli necessari all'avvio del monitoraggio di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), e del sistema informatizzato di cui all'art. 10, comma 4, comporta per i comuni inadempienti il divieto di rilasciare, fino all'assolvimento dell'adempimento, autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita.

Art. 42.*Disposizioni transitorie*

1. Alle richieste relative alla variante urbanistica di zona omogenea Hc, pervenute alla giunta regionale entro il termine di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo II della legge regionale n. 41/1990, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fino all'entrata in vigore della presente legge, in materia di orari continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 41, comma 1, i comuni individuano i complessi commerciali, quali definiti dall'art. 29, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, limitatamente a quelli ubicati al di fuori delle aree edificate, di cui agli articoli 7, comma 2, lettera a), 8, comma 1, lettera b), autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 16/1996, e ne danno comunicazione alla direzione regionale del commercio e del turismo; sono fatti salvi i provvedimenti adottati precedentemente al 31 dicembre 1996 ed i comuni non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per la variante urbanistica di zona omogenea Hc nel caso che il complesso commerciale abbia superfici di vendita superiori a mq 2.500.

4. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercizi dotati di tabella merceologica VIII, con superficie superiore a mq 400, autorizzati con nulla osta regionale, ovvero già operanti alla data di entrata in vigore della legge n. 426/1971, per l'attività commerciale stagionale, possono optare, con specifica istanza, per l'ottenimento dell'autorizzazione annuale da parte dei comuni, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

5. Possono essere disposte, con legge regionale, misure di integrazione dell'indennizzo di cui all'art. 25, comma 7, del decreto legislativo n. 114/1998, ed altre eventuali misure di sostegno alla ricollocazione professionale dei soggetti che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzativo.

Art. 43.*Regolamento di esecuzione*

1. I regolamenti di esecuzione previsti dagli articoli 3, 5, 7 e 8 sono adottati entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'art. 25 è adottato entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare:

- a) la legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56;
- b) la legge regionale 20 maggio 1977, n. 28;
- c) la legge regionale 18 febbraio 1988, n. 6;
- d) il Capo IV della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36;
- e) la legge regionale 12 dicembre 1988, n. 66;
- f) la legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37;
- g) la legge regionale 7 settembre 1990, n. 41;
- h) la legge regionale 7 settembre 1990, n. 42;
- i) la legge regionale 8 agosto 1991, n. 30;
- l) la legge regionale 22 aprile 1993, n. 15;
- m) la legge regionale 15 luglio 1994, n. 11;
- n) il Capo IV della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34;
- o) l'art. 29 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16;
- p) l'art. 119 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Art. 45.

Norme finanziarie

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione dei corsi professionali di cui all'art. 5, comma 5, lettera a). I relativi oneri fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costituzione dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'art. 10, comma 1.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10, comma 2, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 24, comma 1, fanno carico ai capitoli 9150 e 9141 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

Art. 46.

Entrata in vigore

1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 7, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 19 aprile 1999

ANTONIONE

99R0499

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1998, n. 34.

Piano sanitario regionale 1998/2000.

(Pubblicata nel supplemento n. 23 al Bollettino ufficiale della Regione Marche del 29 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del piano

1. È approvato il piano sanitario regionale per il triennio 1998/2000 nel testo di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale della presente legge.

Art. 2.

Modifiche ed abrogazioni

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 è sostituita dalla seguente:

«c) la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale.»

2. Il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 26/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti di cui al comma 2 sono sottoposti al controllo della giunta regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 412/1991, e sono trasmessi alla stessa entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Tali atti diventano esecutivi decorso il termine massimo di quaranta giorni dal loro ricevimento, salvo che siano stati richiesti entro i primi trenta giorni chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito per l'esercizio del controllo decorre dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.»

3. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 26/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Nei termini previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo di riordino il consiglio regionale su proposta della giunta provvede all'approvazione del piano sanitario regionale o di parti di esso uniformandolo alle indicazioni del piano sanitario nazionale.»

4. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 novembre 1982, n. 37;
- b) la lettera d) del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 26/1996;
- c) il comma 7 dell'art. 28 della legge regionale n. 26/1996.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 ottobre 1998

D'AMBROSIO

99R0424

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1998, n. 35.

Composizione e compensi alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni per l'accesso all'impiego regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 92 del 5 novembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Commissioni di esame

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1989, n. 4, le commissioni esaminatrici per l'accesso all'impiego regionale sono nominate con deliberazione della giunta regionale e sono così composte:

- a) da un magistrato o da un docente universitario, con qualifica almeno di associato, o da un professionista o da un dirigente regionale, con funzioni di presidente;
- b) da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto di esame.

2. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

3. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici i componenti degli organi della Regione, coloro che svolgono la funzione di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti, i rappresentanti sindacali o coloro che siano designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni professionali.

4. Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

5. Possono essere nominati i supplenti per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti devono avere la stessa qualifica degli effettivi e subentrano alle sedute della commissione nell'ipotesi in cui l'assenza o l'impedimento degli effettivi siano permanenti.

6. Il presidente ed i membri effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo la qualifica richiesta nelle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

7. L'utilizzazione del personale in quiescenza è consentita a meno che il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego comunque determinata. La risoluzione del rapporto di lavoro durante l'espletamento dei lavori della commissione non costituisce causa di decadenza dall'incarico, salvo diversa decisione dell'amministrazione regionale.

8. In caso di dimissioni, morte o incompatibilità sopravvenuta di taluno dei componenti la commissione, la giunta regionale provvede alla sua sostituzione, senza che siano ripetute le operazioni del concorso già compiute.

9. Alle commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

10. In presenza di un numero di candidati ammessi superiore alle seicento unità le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

Art. 2.

Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici

1. I compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, dei corsi-concorsi e delle selezioni per l'accesso all'impiego regionale sono determinati dalla giunta regionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) previsione di un compenso base da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 3 milioni in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;

b) previsione di un compenso aggiuntivo quando i candidati esaminati siano superiori alle duecentocinquanta unità.

2. Il compenso di cui alla lettera b) del comma 1 può variare da un minimo di L. 2.000 a un massimo di L. 10.000 a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera inversamente proporzionale al numero dei candidati.

3. In caso di preselezione, essa viene compensata autonomamente secondo le disposizioni dei commi precedenti.

4. I compensi minimi e massimi spettanti ai componenti le commissioni sono aumentati del 20 per cento per il presidente e ridotti del 20 per cento per il segretario.

5. Ai componenti delle commissioni non residenti nel comune dove si svolgono le riunioni è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

Art. 3.

Norme finali e transitorie

1. Le norme di cui all'art. 2 trovano applicazione anche nei confronti delle commissioni esaminatrici di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, purché alla data stessa non risultino ancora approvate le relative graduatorie.

2. È abrogato l'art. 10 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità recate al capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 e successivi.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 26 ottobre 1998

D'AMBROSIO

99R0425

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1998, n. 36.

Sistema di emergenza sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche
n. 92 del 5 novembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

. PRINCIPI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Definizione finalità

1. Con la presente legge s'istituisce e si disciplina il sistema di emergenza sanitaria inteso come l'insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione, organizzate al fine di assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze.

2. La presente legge disciplina altresì i servizi collegati al sistema d'emergenza sanitaria.

Art. 2.

Organizzazione generale

1. Il sistema di emergenza sanitaria costituisce un complesso organizzato di strutture ospedaliere ed extraospedaliere tra loro funzionalmente integrate ed è uniforme su tutto il territorio.

2. Tale complesso organizzato è articolato in:

- a) sistema di allarme sanitario;
- b) sistema territoriale di soccorso;
- c) sistema ospedaliero di emergenza.

3. Al fine di garantire l'efficacia degli interventi al verificarsi di situazioni di emergenza anche in materia di igiene pubblica e veterinaria, in ogni sistema di allarme sanitario provinciale di cui all'art. 5, sono compresi i servizi di pronto intervento garantiti dai dipartimenti di prevenzione attivati dalle unità sanitarie locali nel territorio provinciale di competenza. Sono altresì stabiliti collegamenti funzionali con gli uffici periferici del Ministero della sanità al fine di far fronte alle emergenze sanitarie di frontiera.

4. La Regione favorisce e promuove lo strumento di teleconsulto.

Art. 3.

Comitato regionale per l'emergenza sanitaria

1. È istituito, presso il servizio sanità della Regione, il comitato regionale per l'emergenza sanitaria con compiti di consulenza tecnica alla giunta regionale in materia di programmazione, indirizzo ed organizzazione delle attività svolte nel sistema di emergenza sanitaria. In particolare, il comitato:

- a) collabora alla definizione di atti di programmazione per le emergenze;
- b) predispose il piano per le emergenze che richiedono l'intervento coordinato con il servizio della protezione civile;
- c) propone la dislocazione nel territorio dei mezzi di soccorso facenti parte del sistema dell'emergenza sanitaria;

d) elabora protocolli operativi per il coordinamento e l'organizzazione degli interventi;

e) formula proposte per la formazione e l'aggiornamento degli operatori utilizzati nel sistema dell'emergenza sanitaria;

f) promuove attività di verifica e valutazione del sistema regionale dell'emergenza sanitaria attraverso l'elaborazione di linee guida contenenti la definizione di criteri per la standardizzazione dei processi operativi. Le linee guida contengono altresì schede e modulistica per la realizzazione di un sistema omogeneo di raccolta dati, di valutazione quali-quantitativa dei risultati e di raggiungimento degli obiettivi;

g) propone i criteri di riferimento, gli standard minimi di dotazione delle risorse umane e tecnologiche nonché i criteri per la verifica periodica;

h) fornisce i pareri richiesti sulla base della presente legge.

2. Il comitato regionale sanitario per l'emergenza è presieduto dall'assessore regionale alla sanità o suo delegato scelto tra i componenti del comitato medesimo ed è altresì composto da:

- a) il dirigente del servizio sanità o suo delegato;
- b) i responsabili delle centrali operative;
- c) i responsabili dei DEA di secondo livello;
- d) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
- e) un rappresentante dell'associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS);
- f) un rappresentante dei medici operanti nell'emergenza territoriale;
- g) un rappresentante del servizio protezione civile della regione;
- h) un rappresentante dei medici di pronto soccorso designato dalla giunta regionale;
- i) un rappresentante dei medici anestesisti e rianimatori designato dalla giunta regionale;
- l) un rappresentante dei medici cardiologi designato dalla giunta regionale;
- m) un rappresentante degli infermieri professionali indicato dal coordinamento regionale dei collegi provinciali degli infermieri professionali fra quelli operanti nel dipartimento di emergenza;
- n) un rappresentante degli autisti di ambulanza dipendenti delle aziende sanitarie;
- o) un rappresentante del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) delle Marche.

3. I rappresentanti di cui alle lettere f), h), i), l) del comma 2 sono scelti su rose proposte dagli ordini dei medici delle province delle Marche.

4. Il comitato può richiedere alla giunta regionale di avvalersi di esperti per far fronte a specifiche esigenze e per la soluzione di problemi concernenti l'informazione-comunicazione, l'informatica, la gestione, l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse umane.

Art. 4.

Attività di vigilanza

1. La giunta regionale vigila affinché le aziende sanitarie, gli enti e gli istituti interessati adottino gli atti necessari alla costituzione del sistema di emergenza sanitaria nel rispetto delle prescrizioni previste dalla presente legge.

2. In caso di inottemperanza la giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di appositi commissari.

CAPO II

SISTEMA DI ALLARME SANITARIO

Art. 5.

Definizione

1. Il sistema di allarme sanitario provvede, secondo le modalità previste dall'art. 6 e dall'allegato A alla presente legge, ad ogni emergenza territoriale.

2. Il sistema di allarme sanitario è diretto e gestito da quattro centrali operative provinciali e da una centrale operativa regionale. Le centrali operative provinciali sono attivate negli ospedali S. Salvatore di Pesaro, Torrette - Umberto I di Ancona, Generale Provinciale di Macerata, Mazzoni di Ascoli Piceno.

3. Le centrali operative provinciali assumono le seguenti denominazioni: «Pesaro Soccorso», «Ancona Soccorso», «Macerata Soccorso» e «Ascoli Piceno Soccorso». La centrale operativa di Ancona svolge altresì la funzione di centrale operativa regionale.

4. La centrale operativa regionale coordina gli interventi non risolvibili in ambito provinciale. La centrale è collegata con le centrali operative delle altre regioni italiane.

5. L'operatività del sistema di allarme sanitario è garantita mediante l'unificazione per ogni centrale operativa provinciale dei numeri di chiamata di soccorso sanitario nel numero telefonico unico 118 e mediante la costituzione di un'unica rete di comunicazione. All'atto della stipula delle convenzioni ai sensi della presente legge le associazioni sono tenute a disattivare i numeri telefonici utilizzati fino al momento nella gestione dell'emergenza convenzionata in assenza della presente legge.

6. La chiamata di soccorso con il numero telefonico unico 118 non comporta oneri per gli utenti.

Art. 6.

Organizzazione e compiti della centrale operativa provinciale

1. La centrale operativa provinciale funziona 24 ore su 24, è responsabile della direzione e gestione funzionale degli interventi sul territorio e svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) riceve le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico unico per l'emergenza sanitaria (118);
- b) valuta la criticità della situazione ed il grado di complessità dell'intervento;
- c) coordina gli interventi del personale operante sui mezzi di soccorso e sui mezzi del servizio di continuità assistenziale;
- d) invia, in caso di necessità, gli operatori sanitari e il mezzo di soccorso più idoneo presente nel territorio, mantiene il collegamento via radio con i soccorritori, individua ed allerta la struttura ritenuta più idonea all'accogliimento del paziente, mobilità, se del caso, e coordina l'intervento di altri mezzi di soccorso;
- e) organizza il trasferimento ad altre strutture ospedaliere di pazienti per i quali si ravvisi l'urgente necessità di un trasporto assistito;
- f) allerta la guardia del dipartimento di prevenzione al verificarsi di situazioni di emergenza;
- g) gestisce le chiamate per il servizio di continuità assistenziale;
- h) coordina i trasporti programmati;
- i) istruisce la popolazione sulle modalità di comportamento in caso di emergenza sanitaria.

2. La centrale operativa inoltre coordina l'attività di trasporto urgente di sangue e le operazioni di trasporto connesse all'attività relativa ai trapianti e ai prelievi di organo.

3. La centrale operativa costituisce un modulo organizzativo del dipartimento di emergenza dell'ospedale in cui è attivata ed è parte integrante del dipartimento di emergenza.

4. La centrale operativa deve essere direttamente collegata attraverso idonei sistemi di comunicazione con:

- a) le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria del territorio marchigiano;
- b) tutte le componenti ospedaliere ed extraospedaliere del sistema regionale di emergenza sanitaria;
- c) gli enti, le istituzioni, i servizi pubblici, i servizi di sicurezza e di protezione civile e le associazioni che partecipano anche occasionalmente ai servizi di emergenza pubblica e di protezione civile;
- d) le postazioni territoriali di soccorso ed i mezzi mobili di soccorso sanitario;
- e) le postazioni del servizio di continuità assistenziale.

5. La centrale operativa è permanentemente a conoscenza dell'ubicazione e della disponibilità dei posti letto ospedalieri del sistema regionale di emergenza sanitaria.

6. I responsabili dei reparti di emergenza comunicano telematicamente la disponibilità di posti letto e le iniziali dei pazienti al momento ricoverati.

7. Ogni sede di dipartimento di emergenza e ogni unità operativa di pronto soccorso è dotata di apparecchiature informatiche costantemente collegate con il sistema informatico della centrale operativa.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti la centrale operativa utilizza i codici di intervento definiti a livello nazionale.

9. La centrale operativa si avvale del seguente personale sanitario:

a) un medico ospedaliero con qualifica dirigenziale, preferibilmente anestesista-rianimatore, con comprovata esperienza nell'area dell'emergenza sanitaria che non abbia responsabilità di unità operativa, cui sono attribuite, di norma per un periodo non inferiore a cinque anni, le funzioni di responsabile della centrale medesima;

b) medici della centrale operativa con documentata e concreta esperienza nel settore dell'urgenza e dell'emergenza sanitaria dipendenti dell'ospedale presso cui è attivata la centrale operativa;

c) medici cui sono conferiti incarichi ai sensi dell'art. 63 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484;

d) personale infermieristico addestrato con documentata e concreta esperienza e formato nel settore dell'urgenza e dell'emergenza sanitaria; nell'organico del personale infermieristico è compresa la caposala.

10. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 9 è individuato nominativamente dal comitato di dipartimento di emergenza e l'assegnazione alla centrale operativa può essere effettuata anche a rotazione.

11. Il personale di cui alla lettera d) del comma 9 è individuato nominativamente dal comitato del dipartimento di emergenza, sentito il servizio infermieristico, e assegnato alla centrale operativa anche a rotazione.

12. Per la gestione dei trasporti programmati e per funzioni di supporto alla gestione della centrale operativa, le A.U.S.L. possono individuare il personale non sanitario anche attraverso convenzioni con associazioni di volontariato.

13. Le modalità organizzative relative alle comunicazioni ed alle operazioni di soccorso e di trasporto, di cui al presente articolo, sono definite nell'allegato A.

CAPO III

SISTEMA TERRITORIALE DI SOCCORSO

Art. 7.

Definizione

1. Il sistema territoriale di soccorso svolge le attività extraospedaliere finalizzate all'accettazione e al trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie. Costituisce obiettivo del sistema garantire un intervento di soccorso entro otto minuti dalla chiamata per le aree urbane e venti minuti per le aree extraurbane, salvo particolari situazioni di complessità orografica e di viabilità.

2. L'attività extraospedaliere si avvale delle postazioni territoriali di soccorso (POTES), del personale e dei mezzi di soccorso messi a disposizione dal servizio sanitario regionale, dalla C.R.I. e dalle associazioni di pubblica assistenza iscritte all'albo regionale del volontariato o, subordinatamente, da società private nonché del servizio di continuità assistenziale.

Art. 8.

Postazioni territoriali dell'emergenza sanitaria

1. Le postazioni territoriali dell'emergenza sanitaria (POTES), istituite con la presente legge, garantiscono, sul luogo in cui si verifica una emergenza sanitaria, il soccorso necessario.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare stabilisce:

- a) la localizzazione delle POTES nel territorio regionale;

b) quali sedi delle POTES debbono funzionare per dodici ore al giorno o comunque per un orario che non copre tutta la giornata, tenendo conto della popolazione afferente e della specifica epidemiologia.

3. La giunta regionale stabilisce, con proprio atto:

a) le sedi delle POTES che vengono attivate esclusivamente durante le stagioni turistiche in aggiunta a quelle permanenti;

b) la composizione qualitativa e quantitativa del personale degli equipaggi dei mezzi di soccorso, sentito il parere del comitato regionale per l'emergenza.

4. I direttori generali delle aziende U.S.L. possono attivare, con proprio atto, POTES provvisorie in occasione di manifestazioni civili, sportive e religiose che comportino la presenza ed il concentrazione di un eccezionale numero di persone.

5. Le aziende sanitarie, sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di cui alla lettera b) del comma 3, possono utilizzare nelle POTES il seguente personale:

a) medico, con priorità di utilizzo per quelli incaricati dell'«emergenza sanitaria territoriale» ai sensi dell'art. 63 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996;

b) infermiere professionale;

c) autista di ambulanza dipendente del servizio sanitario nazionale che ha partecipato ai corsi di cui all'art. 23, ovvero autista di ambulanza volontario, appartenente alla C.R.I. o ad una pubblica assistenza, che ha partecipato ai corsi di cui all'art. 11;

d) soccorritore volontario qualificato appartenente alla C.R.I. o ad una pubblica assistenza.

6. Il comitato regionale dell'emergenza deve esprimere il parere di cui alla lettera b) del comma 3 nel termine di trenta giorni dalla richiesta. In difetto il parere s'intende favorevole.

7. L'equipaggio delle POTES garantisce, sul luogo in cui si verifica un'emergenza sanitaria, il soccorso qualificato allo scopo di permettere il mantenimento delle funzioni vitali dell'assistito ed il suo trasporto protetto verso ospedali, individuati dalla centrale operativa, capaci di fornire l'assistenza specialistica adeguata al caso.

8. La postazione territoriale dell'emergenza sanitaria dispone dei mezzi di soccorso previsti dal responsabile della centrale operativa in base alle esigenze dell'area servita e comunque almeno di:

a) un'ambulanza di soccorso di tipo A;

b) un automezzo di soccorso avanzato (auto medicalizzata).

9. Il personale sanitario delle POTES è messo a disposizione dalle aziende sanitarie. Il personale non sanitario delle POTES è messo a disposizione dalle associazioni di pubblica assistenza convenzionate, dalle sezioni della C.R.I. convenzionate, dalle aziende sanitarie o, subordinatamente, da privati convenzionati. Vale per l'infermiere professionale quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

10. Qualora la POTES venga localizzata in una località ove ha sede la C.R.I. o una pubblica assistenza questa può essere collocata presso una di queste associazioni di volontariato. Laddove le pubbliche assistenze siano disponibili, le ambulanze e il personale non sanitario delle POTES possono essere messe a disposizione dalle stesse previ accordi con le aziende.

11. Il personale dipendente del servizio sanitario nazionale, addetto stabilmente agli equipaggi di soccorso, costituisce ed opera quale parte integrante di una delle unità operative del dipartimento di emergenza. Il personale medico convenzionato degli equipaggi di soccorso opera nell'ambito dell'unità operativa di pronto soccorso e dipende funzionalmente dal dipartimento di emergenza competente territorialmente. In caso di presenza, in uno stesso ambito territoriale di A.U.S.L., di più unità operative di pronto soccorso appartenenti a diverse aziende sanitarie, la giunta regionale ripartisce le rispettive competenze relativamente alla gestione degli equipaggi di soccorso. L'attività, nel territorio, degli equipaggi di soccorso è coordinata funzionalmente dalla centrale operativa.

12. Con delibera annuale la giunta regionale può attribuire lo status di POTES a località sede di pubbliche assistenze che hanno acquisito, con onere a proprio carico, o a carico di soggetti diversi dalle aziende sanitarie, personale sanitario adeguatamente formato.

13. Nei casi in cui si richiede l'intervento di emergenza in una località che non sia sede della POTES ma su cui opera una pubblica assistenza o la C.R.I., le stesse associazioni di volontariato, su indicazione della centrale operativa, possono intervenire immediatamente con l'ausilio di un'auto medicalizzata inviata dalla postazione più vicina.

Art. 9.

Mezzi di soccorso

1. I mezzi di soccorso garantiscono l'attività di soccorso nelle situazioni dell'urgenza e dell'emergenza sanitaria nelle diverse fasi di intervento e, ove necessario, il trattamento sanitario del paziente sul luogo dell'evento e il trasporto in struttura idonea alla cura.

2. Le prestazioni di trasporto infermi si distinguono in:

a) trasporto sanitario d'urgenza con assistenza medica;

b) trasporto sanitario d'urgenza senza assistenza medica;

c) trasporto sanitario non urgente o programmato.

3. In relazione al tipo di intervento e di trasporto sanitario da effettuare, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, sono utilizzati i seguenti mezzi di soccorso:

a) ambulanza di trasporto di tipo B;

b) ambulanza di soccorso e di soccorso avanzato di tipo A;

c) automezzo di soccorso avanzato (auto medicalizzata);

d) centro mobile di rianimazione;

e) eliambulanza;

f) mezzi speciali di soccorso.

4. L'attività di trasporto infermi è esercitata principalmente mediante le ambulanze. Gli autoveicoli destinati al trasporto di infermi e feriti devono possedere le caratteristiche tecniche indicate dalla normativa statale vigente in materia.

5. La disponibilità dei mezzi di soccorso sul territorio è garantita:

a) dalle singole aziende U.S.L., dalle aziende ospedaliere e dall'INRCA;

b) dalla C.R.I. e dalle associazioni di volontariato autorizzate e convenzionate ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) da istituzioni o enti pubblici sulla base di protocolli di collaborazione e di reciproche intese;

d) da società private attraverso apposite convenzioni o contratti, ove non sono disponibili i mezzi di cui alle lettere a), b) e c).

6. I requisiti del personale dei mezzi di soccorso, le caratteristiche tecniche, la dotazione di attrezzature e di materiale, gli standard di efficienza ed i livelli di manutenzione dei mezzi di soccorso sono definiti con deliberazione della giunta regionale sentito il parere del comitato regionale per l'emergenza sanitaria. In ogni caso i mezzi di soccorso di cui al comma 3 debbono essere in grado di collegarsi via radio con la centrale operativa di riferimento.

7. Il servizio di elisoccorso è un servizio regionale di soccorso sanitario con elicottero attrezzato (eliambulanza). Il servizio è svolto dall'azienda ospedaliera di Torrette «Umberto I» sulla base di un finanziamento specifico della regione. Esso dipende dalla centrale operativa costituita presso l'azienda ospedaliera di Torrette «Umberto I».

8. L'uso dell'eliambulanza ai fini del soccorso sanitario o del trasporto di infermi è riservato a particolari situazioni connesse con esigenze di rapidità di intervento o con particolari condizioni operative ed è comunque disposto dal personale medico operante presso la centrale operativa regionale.

9. La giunta regionale cura che i mezzi di soccorso siano dotati di attrezzature e personale adeguati.

Art. 10.

Partecipazione delle associazioni al sistema dell'emergenza

1. Le associazioni e gli enti pubblici e privati che esercitano attività autorizzate di soccorso sanitario possono collaborare con le aziende sanitarie nel sistema dell'emergenza sanitaria.

2. La regione e le aziende sanitarie favoriscono e promuovono il coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni di volontariato in tutti i livelli della rete dell'emergenza sanitaria.

3. Per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge, le aziende sanitarie sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni, sulla base dello schema-tipo approvato dalla giunta regionale, con associazioni ed enti pubblici e privati che operano nel settore dell'emergenza e del trasporto infermi. Le tariffe relative sono stabilite dalla giunta regionale sentita l'ANPAS sezione marchigiana, la rappresentanza regionale della C.R.I. e del C.N.S.A.S.

4. Il personale volontario da utilizzarsi nelle attività delle autoambulanze di soccorso deve essere maggiorenne e deve essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato sulla base della frequenza ad uno specifico corso di addestramento con esame finale.

Art. 11.

Corsi di addestramento per il personale volontario delle autoambulanze

1. I corsi di cui all'art. 10 sono conformi ad un apposito protocollo formativo approvato dalla giunta regionale sentito il parere del comitato regionale per l'emergenza sanitaria. I corsi possono essere tenuti presso le associazioni di volontariato.

2. Gli esami finali dei corsi sono sostenuti davanti ad una commissione composta secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale e presieduta dal responsabile della centrale operativa o da un dipendente del dipartimento di emergenza dell'azienda sanitaria competente, suo delegato.

3. Il responsabile sanitario dei corsi è un medico dipendente dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

Art. 12.

Servizio di continuità assistenziale

1. Spetta alle centrali operative provinciali ricevere e gestire le chiamate relative all'attività di continuità assistenziale d'urgenza nelle ore prefestive, festive e notturne. Nel caso in cui i protocolli operativi della centrale richiedano l'intervento domiciliare, fatta salva la necessità dell'intervento dei mezzi di emergenza, la chiamata è inoltrata ai medici che, nelle rispettive località, garantiscono l'attività di continuità assistenziale. A tal fine i medici sono dotati di strumenti adatti a mantenere il costante collegamento con la centrale operativa.

2. In considerazione della nuova organizzazione del sistema dell'emergenza sanitaria, le sedi di servizio dell'attività di continuità assistenziale sono rideterminate secondo parametri rispondenti alle reali necessità del territorio e comunque facendo in modo che ogni sede assista almeno 20.000 abitanti. Nei comuni montani svantaggiati ed in quelli che attualmente usufruiscono dei benefici di cui all'obiettivo 5b dell'Unione europea, la giunta regionale può concedere deroghe rispetto al numero degli abitanti, tenendo conto della vastità del territorio e delle caratteristiche della viabilità.

3. Di norma il servizio di continuità assistenziale ha sede in strutture sanitarie o presso associazioni di volontariato o della C.R.I. Le aziende sanitarie ed ospedaliere sono autorizzate, in mancanza di mezzi e strumenti propri, a stipulare apposite convenzioni con le pubbliche assistenze e la C.R.I. affinché le stesse mettano a disposizione del servizio di continuità assistenziale quanto necessario per l'esercizio del servizio stesso.

CAPO IV

IL SISTEMA OSPEDALIERO DI EMERGENZA

Art. 13.

Definizione

1. Il sistema ospedaliero di emergenza è costituito dal complesso di unità operative e ospedaliere funzionalmente differenziate e coordinate per garantire idonea assistenza ospedaliera alle emergenze sanitarie.

2. Il sistema si articola in:

- a) punti di primo intervento;
- b) pronto soccorso ospedaliero;
- c) dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione (DEA) di primo livello;
- d) dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione (DEA) di secondo livello.

Art. 14.

Punti di primo intervento

1. Il punto di primo intervento è una struttura sanitaria presso cui è possibile effettuare il primo intervento medico in caso di problemi minori, stabilizzare il paziente in fase critica e, eventualmente, disporre il trasporto presso l'ospedale più idoneo.

2. Le aziende unità sanitarie locali istituiscono punti di primo intervento nei presidi ospedalieri privi di unità operativa autonoma di pronto soccorso, utilizzando esclusivamente il personale presente nei presidi medesimi. Ove, in casi particolari, fosse necessaria una dotazione aggiuntiva di personale, la costituzione dei punti di primo intervento è autorizzata dalla giunta regionale.

3. La dotazione aggiuntiva di personale nei punti di primo intervento è effettuata sentito il parere del comitato regionale per l'emergenza sanitaria e previa verifica dei requisiti igienico sanitari e strutturali stabiliti dal comitato stesso.

4. Il personale sanitario delle POTES localizzate presso i punti di primo intervento è impegnato anche nell'attività dei punti medesimi. Tale personale è tenuto ad eseguire prioritariamente le richieste della centrale operativa da cui dipende.

Art. 15.

Pronto soccorso

1. L'unità operativa autonoma di pronto soccorso, denominata anche «Medicina di accettazione e d'urgenza», assicura 24 ore su 24, gli interventi diagnostico-terapeutici d'urgenza. In particolare l'unità garantisce:

- a) il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio;
- b) gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente;
- c) l'eventuale ricovero anche attraverso il trasporto protetto ad ospedale in grado di fornire le prestazioni occorrenti.

2. Le unità operative autonome di pronto soccorso sono dotate di proprio organico e di posti letto funzionali. Esse sono localizzate nei presidi ospedalieri indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. Nei DEA almeno il 20 per cento dei posti letto delle unità operative di pronto soccorso deve essere dotato di apparecchi di monitoraggio dei parametri vitali per i pazienti critici e per i trattamenti indifferibili.

4. I requisiti e le modalità di funzionamento delle unità operative autonome di pronto soccorso di cui al presente articolo sono definiti nell'allegato B alla presente legge.

Art. 16.

Dipartimento di emergenza

1. Il DEA è una struttura sanitaria costituita dalle seguenti unità operative:

- a) pronto soccorso;
- b) anestesia e rianimazione con dotazione di posti letto di terapia intensiva di cui all'art. 18.

Su richiesta delle singole aziende sanitarie la giunta regionale può autorizzare la costituzione del DEA con ulteriori unità operative.

2. Fanno altresì parte dei dipartimenti di emergenza costituiti nei capoluoghi di provincia le centrali operative.

3. I dipartimenti di emergenza sono:

- a) di primo livello;
- b) di secondo livello;
- c) pediatrici di secondo livello.

4. Le aziende sanitarie costituiscono:

- a) DEA di primo livello, negli ospedali che dispongono delle unità operative di cui al comma 1:
- b) DEA di secondo livello, negli ospedali che dispongono delle seguenti unità operative in aggiunta a quelle di cui alla lettera a):
 - b1) cardiocirurgia;
 - b2) neurochirurgia;
 - b3) chirurgia vascolare;

b4) chirurgia toracica.

5. Le attività eventualmente mancanti in un ospedale sono garantite da altro presidio o azienda ospedaliera presente nella stessa città.

6. Le unità operative ospedaliere appartenenti ad altri dipartimenti partecipano al sistema dell'emergenza sanitaria ospedaliera, attraverso la condivisione di modelli operativi definiti da linee guida e da protocolli adottati dalle unità operative medesime.

7. Il DEA opera in forma integrata con il sistema di allarme sanitario e con il sistema territoriale di soccorso. Il dipartimento svolge le proprie attività nell'arco delle 24 ore giornaliere assicurando:

a) l'integrazione funzionale delle unità operative ospedaliere necessarie ad affrontare il problema diagnostico e terapeutico posto dal malato in stato di urgenza o emergenza sanitaria;

b) il coordinamento delle unità operative che lo costituiscono;

c) i necessari collegamenti con le unità operative appartenenti ad altri dipartimenti;

d) le funzioni di pronto soccorso;

e) gli interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici;

f) osservazione breve, assistenza cardiologica con UTIC e rianimatoria;

g) prestazioni analitiche, strumentali e di immunocematologia.

8. Fanno parte del comitato del dipartimento di emergenza i responsabili delle centrali operative. Il direttore generale dell'azienda sanitaria, nell'atto di cui alla lettera c), comma 4, art. 13 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, definisce:

a) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di partecipazione alle riunioni del comitato del dipartimento dei rappresentanti dei medici dell'emergenza territoriale, degli operatori sanitari non medici e del volontariato convenzionato;

b) su proposta del comitato del dipartimento, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione e le modalità operative del DEA.

9. La giunta regionale approva gli atti di cui al comma 8 sentito il parere del comitato regionale per l'emergenza.

10. Il responsabile del dipartimento al fine di assicurare la necessaria integrazione del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria convoca almeno annualmente un incontro tra il comitato del DEA e i direttori sanitari, o loro delegati, delle altre aziende situate nel territorio di competenza del dipartimento.

11. Il DEA costituito nella città di Ancona invita permanentemente alle riunioni del proprio comitato del dipartimento i rappresentanti dell'INRCA e delle aziende ospedaliere Salesi e Lancisi.

12. Il DEA per il proprio funzionamento si avvale delle risorse già esistenti anche per quanto riguarda le dotazioni organiche.

13. La giunta regionale può dare indicazioni alle strutture ospedaliere sulla percentuale di posti letto da riservare, nelle varie unità operative della regione, ai ricoveri d'urgenza ed emergenza, sulla base dei bisogni epidemiologici della popolazione afferente.

Art. 17.

Dipartimento di emergenza pediatrico

1. Il DEA pediatrico viene costituito nell'azienda ospedaliera «Salesi» di Ancona.

2. Il DEA pediatrico è caratterizzato dalla presenza di componenti specialistiche finalizzate a garantire prestazioni di emergenza nei confronti di soggetti, di età non superiore a quattordici anni, nonché nelle urgenze ostetriche.

3. Il DEA invita permanentemente alle riunioni del proprio comitato del dipartimento i rappresentanti della centrale operativa provinciale e delle unità operative appartenenti ad altre aziende sanitarie che forniscono le prestazioni pediatriche di emergenza sanitaria necessarie.

4. Ogni centrale operativa deve disporre di una ambulanza di soccorso avanzato attrezzata per la rianimazione neonatale e pediatrica. La giunta regionale, su proposta del comitato del dipartimento del DEA pediatrico, approva le modalità del trasporto sanitario di soccorso e le dotazioni strumentali dei mezzi di soccorso impegnati nelle emergenze pediatriche e ostetriche.

5. Per interventi di emergenza-urgenza neonatale è assicurata la presenza di un medico neonatologo o comunque di un medico esperto in attività di terapia intensiva neonatale.

6. Al DEA pediatrico si applicano le norme, per quanto compatibili, di cui all'art. 16.

Art. 18.

Terapie intensive e subintensive

1. La dotazione di posti letto di terapia intensiva degli ospedali delle Marche è indicata nella tabella 2 allegata alla presente legge.

2. Le unità di terapia intensiva coronarica afferiscono ai reparti di degenza ordinaria di cui sono parte integrante.

3. La dotazione dell'unità operativa di anestesia e rianimazione pediatrica dell'azienda ospedaliera «Salesi» è composta di nove posti letto di cui uno dedicato agli adulti. Tale dotazione non è comprensiva di quella per l'assistenza neonatologica, per la quale si rinvia a quanto previsto nel piano sanitario regionale.

4. In sede di prima applicazione le unità operative di terapia intensiva di Fabriano e Camerino, nell'ambito di un'organizzazione dipartimentale, comprendono letti indistinti di rianimazione e unità di terapia intensiva cardiaca (UTIC). La gestione di dette unità operative è garantita in maniera unitaria dal personale medico specialistico e non medico addetto a ciascuna unità.

5. In applicazione del presente articolo nonché dell'art. 15, le aziende sanitarie, al momento dell'attivazione di nuovi posti letto, ne disattivano un pari numero fra quelli di altre specialità che hanno il minor tasso di utilizzo.

6. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, all'interno della stessa struttura stabilisce i criteri e le modalità per la distribuzione dei posti letto di terapia subintensiva nelle aziende sanitarie e nei singoli reparti.

Art. 19.

Terapia intensiva neonatale

1. I neonati bisognosi di terapia intensiva sono assistiti dalle unità operative di terapia intensiva neonatale istituite presso i presidi o le aziende ospedaliere.

CAPO V

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Art. 20.

Operazioni di soccorso e trasporto gratuite

1. Le operazioni di soccorso e di trasporto sono gratuite per gli iscritti al servizio sanitario nazionale, nonché per gli assistiti di istituzioni sanitarie estere temporaneamente in Italia e beneficiari delle prestazioni sanitarie in territorio italiano in applicazione delle norme vigenti, nei seguenti casi:

a) quando il trasporto o l'accesso al pronto soccorso è seguito dal ricovero ospedaliero del paziente fatto salvo quanto previsto all'art. 21, comma 4, lettera a);

b) quando le prestazioni richieste comportano un intervento terapeutico o diagnostico non differibile.

2. Al di fuori dei casi elencati nel comma 1 gli iscritti che usufruiscono delle prestazioni ambulatoriali erogate dalle unità operative di pronto soccorso partecipano alla spesa con il pagamento di una quota di partecipazione periodicamente determinata dalla giunta regionale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasporto disposto dalla centrale operativa e di accesso ai punti di primo intervento.

4. Responsabile dell'applicazione dei commi 1 e 2 è il medico operante presso il punto di primo intervento o pronto soccorso.

5. La regione riconosce, anche economicamente, le operazioni di trasporto sanitario di emergenza eseguite da organizzazioni sanitarie extraregionali per le comunità marchigiane confinanti con altre regioni o con la Repubblica di San Marino.

Art. 21.

Disciplina del trasporto infermi

1. Fermo quanto previsto dall'art. 20, nel caso in cui le condizioni cliniche del paziente non consentano l'uso di mezzi ordinari di trasporto personale, il servizio sanitario nazionale assicura la gratuità dei trasporti sanitari per il ricovero, le dimissioni dal luogo di cura, il trasferimento o l'accesso alle prestazioni di day hospital o ambulatoriali di diagnostica strumentale, cura e riabilitazione, nel caso in cui ricorrano ambedue le seguenti condizioni:

a) siano richiesti da un medico dell'unità operativa di diagnosi, cura e riabilitazione che dispone l'accettazione, il trasferimento o la dimissione del malato;

b) siano effettuati con i mezzi elencati all'art. 9 appartenenti ad enti pubblici o privati autorizzati e convenzionati ai sensi degli articoli 10 e 26 della presente legge.

2. Quando la richiesta di trasporto sanitario è effettuata da un medico appartenente ad una struttura accreditata, lo stesso deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del distretto di appartenenza dell'assistito o da un medico a ciò delegato dall'azienda sanitaria.

3. L'onere dei trasporti sanitari autorizzati è addebitato all'azienda U.S.L. di residenza dell'assistito o a quella ove il medesimo si trovi occasionalmente, salvo rivalsa nei confronti della A.U.S.L. di residenza con le modalità fissate per la compensazione della mobilità sanitaria.

4. Sono a carico dell'assistito i trasporti non effettuati nei casi e secondo le modalità previste ai commi 1 e 2. In particolare sono a carico dell'assistito:

a) il trasporto per ricovero programmato o non urgente o per dimissione dal luogo di cura, per l'accesso alle prestazioni di day hospital o ambulatoriali di diagnostica strumentale, cura e riabilitazione nel caso non ricorrano le condizioni di cui ai commi 1 e 2;

b) il trasporto per trasferimento da strutture private non accreditate dal servizio sanitario nazionale alla struttura pubblica o privata accreditata, salvo che la necessità clinica del trasporto sia certificata da un medico dell'unità operativa che dispone l'accettazione.

5. I trasporti di cui al comma 4, lettera a), effettuati in favore di pazienti ricoverati presso case protette, case di riposo e RSA, sono a carico delle medesime quali oneri non sanitari, salva l'applicabilità della procedura di cui al comma 4, lettera b).

6. Nel caso di manifestazioni organizzate da enti pubblici o privati per i quali i soggetti organizzatori richiedono la disponibilità di personale sanitario e di mezzi di soccorso, le A.U.S.L. possono assicurare il soddisfacimento di tali richieste con le stesse modalità previste per le altre prestazioni a pagamento.

7. I trasporti di cui al comma 4, richiesti al sistema di emergenza sanitaria, sono effettuati con mezzi propri o di associazioni od enti convenzionati e comportano l'applicazione di tariffe determinate annualmente dal direttore generale dell'azienda sanitaria sentito il parere del comitato del dipartimento del DEA interessato, tenuto conto degli effettivi costi di esercizio, nel rispetto delle indicazioni regionali.

8. Le associazioni di pubblica assistenza e gli altri enti autorizzati che esercitano il trasporto sanitario stabiliscono annualmente le tariffe delle prestazioni a pagamento con l'obbligo di renderle pubbliche e nel rispetto delle tariffe massime stabilite dagli organismi associativi di categoria maggiormente rappresentativi.

Art. 22.

Ricoveri programmati

1. Le aziende U.S.L., le aziende ospedaliere e l'INRCA, stabiliscono modalità per l'accettazione dei ricoveri programmati che garantiscano adeguate disponibilità di posti letto per l'emergenza secondo direttive emanate dalla giunta regionale.

Art. 23.

Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione promuove, in collaborazione con l'università, le aziende sanitarie e gli ordini e le associazioni professionali, la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per il personale addetto ai dipartimenti di emergenza.

2. Tutto il personale facente parte del sistema dell'emergenza sanitaria è tenuto alla frequenza di periodici corsi di aggiornamento professionale, ad integrazione dei processi di formazione attivati per l'accesso al servizio.

3. La formazione e l'aggiornamento del personale sono finalizzati almeno ai seguenti obiettivi:

a) l'acquisizione e il mantenimento delle nozioni di soccorso, di medicina e traumatologia d'urgenza e dei modelli operativi del sistema;

b) l'approfondimento di appropriati ed uniformi modelli di comportamento sotto l'aspetto umano ed assistenziale, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Art. 24.

Utilizzazione personale medico convenzionato

1. La giunta regionale, sentito il comitato regionale dell'emergenza, detta disposizioni in merito alle modalità di utilizzazione del personale convenzionato, di cui all'art. 63 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996, all'interno delle centrali operative, delle unità operative di pronto soccorso, delle POTES.

Art. 25.

Istruzione ed educazione della popolazione

1. La giunta regionale promuove idonee iniziative volte ad assicurare al cittadino il corretto utilizzo del sistema di emergenza sanitaria, in particolare effettua campagne informative rivolte all'intera popolazione concernenti il numero telefonico unico da chiamare e le corrette informazioni da fornire in caso di emergenza sanitaria.

2. La giunta regionale promuove inoltre iniziative di educazione sanitaria, ivi comprese iniziative mirate di intervento diretto sul malato, rivolte a gruppi di popolazione maggiormente esposti all'eventualità di dover prestare soccorso per motivi professionali o per vicinanza a soggetti a rischio.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono organizzate in collaborazione con le aziende U.S.L. ed ospedaliere, i comuni, i servizi di protezione civile, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato e gli ordini e i collegi professionali sanitari.

CAPO VI

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO SANITARIO PER INFERRI E FERITI

Art. 26.

Autorizzazione al trasporto

1. L'esercizio delle attività di trasporto di infermi e di feriti è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio sanità della giunta regionale, previo accertamento dei requisiti tecnici da parte dei competenti servizi delle aziende U.S.L. nel cui ambito ha sede il richiedente. La giunta regionale stabilisce i requisiti e gli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto di infermi e feriti.

2. L'autorizzazione non è richiesta per i servizi di autoambulanza gestiti dalle aziende sanitarie, dall'INRCA, dai corpi civili e militari dello Stato, da enti pubblici non appartenenti al servizio sanitario nazionale nonché per le ambulanze in transito occasionale nelle Marche appartenenti a soggetti aventi sede in altre regioni.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato a chiunque esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario con autoambulanze che non siano oggetto di autorizzazione ai sensi della presente legge.

Art. 27.

Vigilanza e controllo

1. L'Azienda unità sanitaria locale competente territorialmente esercita l'attività di vigilanza e controllo.

2. Almeno ogni due anni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 26 l'azienda unità sanitaria locale procede d'ufficio alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente redigendo apposita relazione da inviare alla giunta regionale.

Art. 28.

Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario senza l'autorizzazione regionale di cui all'art. 26 comporta:

a) l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa per un importo compreso da un minimo di L. 3.000.000 a un massimo di L. 18.000.000;

b) il divieto di autorizzare il soggetto interessato al trasporto sanitario per un periodo di tre anni.

2. L'inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa regionale da parte dei soggetti autorizzati comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di L. 1.000.000 a un massimo di L. 6.000.000.

3. Nel caso di violazione di una o più norme contenute nella presente legge, la regione invita il titolare dell'autorizzazione a procedere alla regolarizzazione entro un termine non superiore a venti giorni, scaduto inutilmente il quale, commina la sanzione della sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due mesi ad un anno.

4. La sospensione è raddoppiata in caso di recidiva. Agli effetti della presente legge è recidivo colui che, dopo aver commesso un'infrazione, commette la stessa infrazione nei cinque anni successivi.

Art. 29.

Revoca

1. Il dirigente del servizio regionale sanità dispone, previa diffida e su delibera della giunta regionale, la revoca dell'autorizzazione:

a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 3 dell'art. 28, il titolare non abbia provveduto alla regolarizzazione o agli adempimenti dovuti;

b) a seguito di ripetute infrazioni delle norme previste dalla presente legge che abbiano determinato l'adozione di più provvedimenti di sospensione;

c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute pubblica.

2. La revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta il divieto per il soggetto di esercitare il trasporto sanitario per un periodo di tre anni.

3. L'autorizzazione è revocata in caso di mancato svolgimento dell'attività di trasporto sanitario per un periodo superiore ad un anno.

Art. 30.

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. Salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è di competenza delle aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 27.

2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono all'accertamento, alla contestazione e alla definizione delle sanzioni amministrative di cui alla lettera a), comma 1 e al comma 2 dell'art. 28, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono introitate dalle aziende unità sanitarie locali.

Art. 31.

Tasse sulle concessioni regionali

1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 26 sono soggette alla tassa di concessione regionale secondo la disciplina di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 e con gli importi fissati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, al numero 5), punto secondo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle organizzazioni di volontariato per le quali il rilascio dell'autorizzazione al trasporto sanitario previsto dalla presente legge non è soggetto a gravami di alcun genere.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Norma transitoria per l'autorizzazione al trasporto sanitario

1. I requisiti di cui al comma 4 dell'art. 10 devono essere posseduti entro due anni dall'esecutività del protocollo formativo da parte della giunta regionale.

2. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono attività di trasporto sanitario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 26 entro i successivi due anni.

3. Per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2 possono continuare ad esercitare l'attività di trasporto sanitario purché comunicino, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'azienda unità sanitaria locale competente:

a) le generalità del titolare dell'attività;

b) la sede principale e le eventuali sedi secondarie;

c) il tipo di trasporto esercitato;

d) l'elenco delle autoambulanze utilizzate per il trasporto;

e) la dotazione del personale dipendente o a rapporto libero professionale e, ove si tratti di associazione di volontariato, del personale volontario.

4. I soggetti già convenzionati con le aziende unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del comma 1, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal comma 3.

5. Fino all'entrata in vigore della disciplina nazionale in materia di requisiti tecnici delle autoambulanze i mezzi di soccorso gestiti dagli enti di cui all'art. 26, comma 2, nonché il relativo personale addetto agli stessi, quando l'attività è svolta e disciplinata in esecuzione di un atto convenzionale con la Regione o con le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, devono possedere i requisiti previsti dalla presente legge.

6. L'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5.

7. In sede di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni è data facoltà alla centrale operativa provinciale di non effettuare l'attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera h).

Art. 33.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1998:

a) per le spese correnti mediante utilizzo di quota parte delle assegnazioni statali del fondo sanitario nazionale di parte corrente;

b) per le spese in conto capitale mediante impiego di quota parte delle assegnazioni statali per investimenti.

Art. 34.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Gli allegati A e B e le tabelle 1 e 2 allegate sono parte integrante della presente legge e possono essere modificati con deliberazione del consiglio regionale.

2. La legge regionale 29 luglio 1996, n. 33 è abrogata.

3. Fino all'approvazione da parte della giunta regionale di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 della presente legge, i direttori generali si astengono da atti di riconversione e disattivazione delle funzioni di emergenza esistenti nei presidi ospedalieri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 30 ottobre 1998

D'AMBROSIO

(Omissis).

99R0426

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1998, n. 37.

Interventi in materia di riproduzione animale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 95, del 12 novembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di valorizzare il proprio patrimonio zootecnico, la Regione disciplina il funzionamento e l'articolazione dei centri per la selezione genetica e il miglioramento delle produzioni zootecniche, in attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Strumenti operativi

1. Il servizio di interesse pubblico della riproduzione animale è articolato in:

- centri di valutazione genetica dei riproduttori;
- centri di produzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale e strumentale e per la produzione e raccolta di embrioni;
- centri di supporto dell'attività selettiva;
- centri di conservazione e valorizzazione delle popolazioni autoctone di interesse domestico.

2. I centri di cui alla lettera a), comma 1, sono gestiti dalle associazioni nazionali di specie o razza sotto il controllo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

3. I centri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono gestiti dai soggetti autorizzati dalla Regione ai sensi della vigente normativa in materia, in collaborazione con le rispettive associazioni nazionali di specie e razza, nonché con gli enti di gestione delle aree protette, ove costituiti, per quanto riguarda i centri di cui alla lettera d).

4. Al fine di favorire la gestione razionale dei centri di cui al comma 1 e delle attività di selezione e miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, nonché l'uniformità degli indirizzi e delle scelte tecniche e gestionali e l'efficienza e la qualità del servizio, sono affidate alle associazioni regionali degli allevatori, mediante apposite convenzioni che la giunta regionale è autorizzata a stipulare entro il 30 novembre 1998, le funzioni di programmazione e coordinamento delle attività svolte dai centri e delle attività di assistenza tecnica a favore degli stessi.

Art. 3.

Interventi

1. Per il funzionamento dei centri previsti all'art. 2, comma 3, la Regione concede, a favore dei soggetti gestori, un contributo finanziario del 50 per cento per l'adeguamento, la trasformazione e il miglioramento delle strutture dei centri per l'acquisizione di tecnologie destinate al miglioramento genetico. Sono ammesse al finanziamento anche le attività relative al miglioramento del patrimonio genetico con un aiuto del 40 per cento per l'acquisto di riproduttori maschi e un aiuto del 30 per cento per le spese di mantenimento annualmente riconosciute dalla Regione.

2. Sono ammissibili le spese per gli adeguamenti strutturali richiesti dalle normative in materia, per l'acquisto di attrezzature e di nuove tecnologie, nonché per la gestione dei centri stessi.

3. Per l'attività di cui all'art. 2, comma 4, è concesso, a favore delle associazioni regionali degli allevatori, un contributo pari a lire 150 milioni annui per le spese necessarie alla realizzazione del progetto pluriennale, articolato per stralci annuali e non finanziate da altre istituzioni pubbliche.

4. La giunta regionale determina i criteri e le modalità di concessione e di liquidazione dei contributi, nonché le modalità di vigilanza e controllo sulla corretta attuazione dei programmi, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze concesse per le medesime finalità.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 350 milioni.

2. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 3, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 150 milioni.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione per l'anno 1998, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 4 dell'elenco 2.

5. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1998, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 1.

6. Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.

7. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte, per l'anno 1998, a carico dei capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) «Contributi ai centri di interesse pubblico per la selezione genetica e per il miglioramento delle produzioni zootecniche», lire 350 milioni;

b) «Contributi alle associazioni allevatori per il coordinamento dell'attività di selezione e miglioramento genetico», lire 150 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

8. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100201 del bilancio di previsione 1998 sono ridotti rispettivamente di lire 150 milioni e 350 milioni.

Art. 5.

Operatività

1. La presente legge diventerà operativa, per le disposizioni relative agli aiuti di Stato ad esclusione dei contributi per le funzioni di interesse pubblico demandate alle associazioni allevatori ai sensi della presente legge, dopo aver ottenuto dalla Comunità europea il visto di conformità agli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 novembre 1998

D'AMBROSIO

99R0427

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1998, n. 38.

Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 96, del 19 novembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 4 e 6 dello statuto regionale, disciplina l'esercizio delle funzioni ed i compiti conferiti alla Regione ed agli enti locali dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e delle altre funzioni esercitate dalla Regione in materia di mercato del lavoro e formazione professionale, assicurando l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le attività di formazione professionale secondo i principi di sussidiarietà, di cooperazione istituzionale e di concertazione tra le parti sociali.

2. La Regione nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, al fine di realizzare un efficace sistema pubblico di servizi, garantisce lo sviluppo delle relazioni tra il mondo della scuola e quello del lavoro, e favorisce interventi a favore dell'impiego delle categorie più deboli.

TITOLO I FUNZIONI E ORGANI REGIONALI

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. In materia di politiche attive del lavoro la Regione esercita ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 le seguenti funzioni:

a) programmazione e coordinamento delle iniziative volte ad incrementare l'occupazione, con particolare riferimento allo sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo, e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche favorendo in misura particolare l'occupazione femminile, giovanile e delle categorie svantaggiate;

b) programmazione e coordinamento delle iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

d) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e delle borse di lavoro;

e) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili, di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 468/1997;

f) indirizzo, programmazione e verifica dei progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;

g) emanazione dei criteri per la compilazione e tenuta delle liste di mobilità dei lavoratori;

h) partecipazione alle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché alle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 al fine di esprimere motivato parere;

i) promozione accordi e contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà;

j) individuazione dei bacini d'utenza territoriali dei centri per l'impiego.

Art. 3.

Programmazione regionale

1. La giunta regionale sulla base del parere degli organismi di cui agli articoli 5 e 7, predisponde, entro il 31 maggio dell'anno precedente il triennio di riferimento, il piano triennale degli interventi per le politiche attive per il lavoro, il piano è approvato dal consiglio regionale con le modalità di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46;

2. Il piano triennale di cui al comma 1 definisce:

a) gli obiettivi e gli interventi da realizzare per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), comma 1 dell'art. 2;

b) gli interventi di formazione professionale previsti dall'art. 4 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16;

c) gli interventi a sostegno dell'occupazione previsti dall'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 31;

d) gli indirizzi per le attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro di cui all'art. 8;

e) le risorse finanziarie per ciascuno degli anni del triennio.

3. In coerenza con gli obiettivi e le linee d'intervento del piano triennale, la giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva, sulla base del parere degli organismi di cui agli articoli 5 e 7, approva, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, il piano annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro, che comprende anche il programma annuale di attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro.

4. Il piano annuale definisce tipologie, priorità e livelli degli interventi ed il riparto delle risorse finanziarie, disciplinando l'eventuale partecipazione degli utenti al costo dei servizi.

5. Il piano determina inoltre il finanziamento per le spese di funzionamento e di attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro.

Art. 4.

Ambiti territoriali pluriregionali

1. La giunta regionale, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti che investono ambiti territoriali pluriregionali, esercita le funzioni ed i compiti di cui all'art. 2, previa intesa con i competenti organi delle altre Regioni.

Art. 5.

Commissione regionale per il lavoro

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 469/1997, è istituita la commissione regionale per il lavoro, quale sede di concertazione per la progettazione, proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La commissione è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) tre rappresentanti delle organizzazioni degli industriali;
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani;
- d) due rappresentanti delle centrali cooperative;
- e) due rappresentanti delle organizzazioni del settore agricolo;
- f) due rappresentanti delle organizzazioni del settore commercio e turismo;
- g) dodici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
- h) due rappresentanti della conferenza interistituzionale di cui all'art. 7, designati dalla stessa nel suo seno e scelti rispettivamente uno tra i rappresentanti dei comuni ed uno tra quelli delle province;
- i) un consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125,
- l) due rappresentanti nominati dal coordinamento regionale per l'handicap previsto dalla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18, di cui un rappresentante delle associazioni di categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla legislazione vigente.

3. I componenti della commissione regionale per il lavoro di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello regionale. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.

4. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

5. La commissione è validamente costituita quando siano stati nominati almeno i due terzi dei componenti ad essa assegnati, purché sia rispettata la pariteticità della presenza delle parti sociali.

6. La durata in carica della commissione coincide con quella della legislatura regionale.

7. Il funzionamento della commissione è definito da apposito regolamento adottato dalla commissione stessa ed approvato dalla giunta regionale.

8. Ai componenti della commissione regionale per il lavoro, estranei all'amministrazione regionale, spetta un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta fissata in L. 50.000; ai medesimi spetta altresì il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive integrazioni e modificazioni.

9. Alla liquidazione dell'indennità e dei rimborsi spese di cui al comma 8 provvede il dirigente del servizio regionale competente in materia di lavoro.

Art. 6.

Competenze della commissione regionale per il lavoro

1. La commissione:

- a) esprime pareri obbligatori sul piano triennale ed annuale degli interventi per le politiche attive di lavoro di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3;
- b) esprime i pareri di competenza del comitato di concertazione di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1996, n. 2 e n. 31/1997;

c) svolge le funzioni amministrative già di competenza della commissione regionale per l'impiego comprese quelle previste dalla legge regionale n. 31/1997 ed escluse quelle attribuite dalla presente legge alla commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all'art. 24.

2. Le funzioni di approvazione delle liste di mobilità, dei progetti di formazione e lavoro, dei progetti di lavori socialmente utili e dei piani per l'inserimento professionale sono attribuite alle commissioni provinciali per le politiche del lavoro.

3. La giunta regionale, su proposta della commissione regionale per il lavoro, può attribuire alle commissioni provinciali per le politiche del lavoro ulteriori funzioni amministrative.

Art. 7.

Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 469/1997, è istituita la conferenza interistituzionale di coordinamento regionale al fine di realizzare l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.

2. La conferenza è composta:

- a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) da due consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
- c) dai presidenti delle province, o loro delegati;
- d) da tre rappresentanti dei comuni, designati dall'ANCI regionale;
- e) da un rappresentante delle comunità montane, designato dall'UNCEM regionale.

3. La conferenza è nominata con decreto del presidente della giunta regionale. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.

4. La durata in carica della conferenza coincide con quella della legislatura regionale.

5. La conferenza è validamente costituita quando siano stati nominati almeno i due terzi dei componenti ad essa assegnati.

6. Il funzionamento della conferenza è definito da apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa e approvato dalla giunta regionale.

7. Alla conferenza partecipano, con voto consultivo, il sovrintendente scolastico regionale, o suo delegato, un rappresentante dei rettori delle università marchigiane designato dalle stesse e il direttore dell'Agenzia regionale Marche lavoro.

8. La conferenza tra l'altro esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche attive del lavoro e della formazione, nonché sui conseguenti atti applicativi.

9. La conferenza può formulare proposte relativamente allo sviluppo dell'integrazione tra politiche del lavoro e politiche formative e su progetti specifici rivolti all'incremento dell'occupazione. Esercita altresì funzione propositiva nei confronti della giunta regionale e degli altri enti cui sono attribuite, le funzioni oggetto della presente legge. A tal fine la conferenza predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche attive del lavoro e del sistema formativo.

TITOLO II

AGENZIA REGIONALE MARCHE LAVORO

Art. 8.

Istituzione

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 469/1997, è istituita l'Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL).

2. L'ARMAL è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile ed ha sede in Ancona.

Art. 9.

Competenze

1. L'ARMAL, quale struttura tecnica regionale, esercita le seguenti funzioni:

a) fornisce alla giunta regionale gli elementi utili all'attività di programmazione e realizza interventi specifici, sia di formazione che di politica attiva del lavoro;

b) eroga servizi specialistici, anche dietro corrispettivo, a richiesta di privati;

c) svolge attività di assistenza tecnica e di monitoraggio, nonché di informazione in materie di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle funzioni regionali indicate all'art. 2;

d) svolge attività di assistenza tecnica alle province, anche al fine di realizzare uniformità di prestazioni nei centri per l'impiego di cui all'art. 21;

e) svolge le funzioni di osservatorio del mercato del lavoro di cui al capo II della legge regionale n. 31/1997 e l'attività di monitoraggio del sistema. Per le attività di studi e ricerche si avvale prioritariamente della collaborazione delle università marchigiane;

f) garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro (SIL) secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 469/1997.

Art. 10.

Programma annuale di attività

1. L'ARMAL esercita le funzioni di cui all'art. 9 sulla base di un programma annuale di attività adottato in conformità agli indirizzi stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d) ed approvato ai sensi del medesimo art. 3, comma 3.

Art. 11.

Organi

1. Sono organi dell'ARMAL il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti.

Art. 12.

Direttore generale

1. Il direttore generale dell'ARMAL è nominato dal consiglio regionale e resta in carica quanto la legislatura regionale.

2. L'incarico di direttore generale è conferito a persona in possesso di comprovate capacità ed esperienza professionale pluriennale nel settore delle politiche attive del lavoro.

3. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto a tempo determinato i cui contenuti sono stabilibili, anche per quanto riguarda la sua eventuale risoluzione anticipata, in riferimento al contratto collettivo dei dirigenti regionali.

Art. 13.

Competenze del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARMAL, esercita le funzioni di direzione e vigila sulla rispondenza dell'attività della stessa agli obiettivi programmati dalla Regione in materia di politiche attive del lavoro.

2. Il direttore generale adotta:

a) il regolamento di organizzazione e di contabilità ivi compresa la determinazione dell'organico del personale;

b) il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;

c) il programma annuale di attività di cui all'art. 10;

d) gli schemi di convenzioni e regolamenti per la gestione e fruizione di servizi;

e) gli atti di acquisto e alienazione di beni immobili.

3. Il direttore inoltre individua gli ambiti di automazione delle procedure dell'ARMAL in conformità alle direttive emanate dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sentito il competente servizio regionale.

4. Gli atti di cui alle lettere a), b), d) ed e), comma 2, sono inviati alla giunta regionale per l'approvazione. Gli stessi si intendono approvati se non venga comunicato entro trenta giorni un atto di diniego.

5. Il programma annuale di attività, di cui alla lettera c) del comma 2, deve essere inviato per l'approvazione alla giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento.

6. All'inizio di ogni anno il direttore presenta alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

7. Il direttore generale nomina con proprio decreto un dirigente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 14.

Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

a) il presidente, eletto dal consiglio regionale;

b) due membri effettivi e due supplenti parimenti eletti dal consiglio regionale, con voto rispettivamente limitato ad uno.

2. I componenti del collegio di cui al comma 1 sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e durano in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 15.

Competenze del collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili svolge i seguenti compiti:

a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'ARMAL, esprimendo le proprie valutazioni al riguardo mediante apposite relazioni;

b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. A tal fine ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ARMAL;

c) esegue almeno una volta ogni trimestre la verifica di cassa e dei valori dell'ARMAL da questi ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

d) redige semestralmente e nel caso in cui ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività dell'ARMAL, che rimette al direttore generale e alla giunta regionale, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) esprime parere sulla inesigibilità di crediti, sulle variazioni di bilancio e sugli storni di fondi.

2. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal collegio dei revisori debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.

3. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell'ARMAL, ne dà tempestiva notizia al direttore generale e alla giunta regionale.

Art. 16.

Indennità di carica

1. Al presidente del collegio dei revisori compete un'indennità di carica mensile pari al dieci per cento del compenso spettante al direttore generale.

2. Ai componenti del collegio dei revisori contabili compete una indennità mensile pari al cinque per cento del compenso spettante al direttore generale.

3. Le indennità ed i compensi degli organi di cui all'art. 11 sono a carico del bilancio dell'ARMAL.

Art. 17.

Personale

1. La giunta regionale attribuisce all'ARMAL, per l'espletamento delle proprie attività, un adeguato contingente di personale che può comprendere anche il personale trasferito ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 469/1997.

2. Al personale dell'ARMAL si applica lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti dal CCNL per il personale del comparto enti locali-regioni.

3. L'ARMAL, nei limiti di spesa previsti dal piano annuale di cui al comma 5 dell'art. 3, può conferire incarichi ad esperti esterni alla amministrazione regionale.

Art. 18.

Patrimonio

1. L'ARMAL dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

- a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
- b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dal piano annuale di cui al comma 5, dell'art. 3;
- c) contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- d) rendite ed interessi dei propri beni patrimoniali, nonché proventi da servizi resi.

Art. 19.

Vigilanza e controllo

1. Il presidente della giunta regionale dispone, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili ed amministrative per accertare il regolare funzionamento dell'ARMAL, utilizzando personale regionale competente.

2. Gli organi dell'ARMAL possono essere rimossi o sciolti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta medesima e previa diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi violazioni di legge o regolamento. Con il medesimo decreto viene nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta.

TITOLO III

FUNZIONI E ORGANI PROVINCIALI

Art. 20.

Attribuzione di funzioni

1. In conformità ai principi di cui all'art. 4, comma 3, lettere f), g) e h) della legge 15 marzo 1997, n. 59 e a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 469/1997, sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

- a) collocamento ordinario;
- b) collocamento agricolo;
- c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- d) collocamento obbligatorio;
- e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
- f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- g) collocamento dei lavoratori domestici;
- h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nelle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici nazionali;
- i) preselezione ed incontri tra domanda ed offerta di lavoro;
- j) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta del lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile e giovanile.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 469/1997, sono attribuite alle province la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) ed i), comma 1, dell'art. 2 della presente legge conferite alle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 469/1997.

3. Al fine di garantire il completamento dell'integrazione dei servizi per l'impiego con le politiche attive del lavoro e le politiche formative, sono attribuite alle province, con esclusione delle competenze di cui all'art. 9, comma 1, lettera e) dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e di quelle relative agli interventi straordinari in aree che presentano gravi squilibri tra domanda e offerta di lavoro, le funzioni concernenti il sostegno all'occupazione di cui alla legge regionale n. 31/1997.

4. Le province provvedono alla gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti con il presente articolo, tramite i centri per l'impiego di cui all'art. 21.

5. Restano ferme le funzioni già spettanti alle province sulla base delle leggi statali e regionali vigenti. Le funzioni di competenza regionale in materia di formazione professionale già delegate alle province si intendono attribuite alle medesime con decorrenza dal 1° luglio 1999.

Art. 21.

Centri per l'impiego

1. La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 5 e 7, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i bacini d'utenza territoriali, non inferiori di norma a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche, per l'istituzione dei centri per l'impiego uniformandoli ai seguenti criteri:

- a) ubicazione nell'ambito territoriale di ciascuna provincia di appartenenza;
- b) riferimento ai sistemi locali per l'occupazione;
- c) dimensione dell'utenza;
- d) numero delle imprese.

2. Le province, entro trenta giorni dall'individuazione dei bacini d'utenza territoriale, di cui al comma 1, istituiscono, sentita la conferenza provinciale delle autonomie di cui all'art. 3 della legge regionale n. 46/1992, i centri per l'impiego e ne definiscono l'organizzazione funzionale, sulla base dell'entità delle risorse disponibili, prevedendo che la direzione degli stessi venga conferita a personale con qualifica dirigenziale.

3. Le province, ai fini dell'effettiva realizzazione dei servizi all'impiego, utilizzano prioritariamente il personale, gli strumenti e le strutture delle scuole regionali di formazione professionale trasferite alle stesse ai sensi dell'art. 34, comma 1.

Art. 22.

Funzioni dei centri per l'impiego

1. Centri per l'impiego, oltre all'erogazione e alla gestione dei servizi di cui all'art. 20 svolgono i seguenti compiti:

- a) progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale;
- b) accesso a percorsi formativi, quali: corsi individuali, corsi specifici, contratti formazione lavoro (CFL), corsi ad occupazione garantita e corsi di formazione sul lavoro;
- c) promozione dell'utilizzo degli incentivi all'occupazione per le imprese;
- d) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante accessi telematici;
- e) attività di informazione, di orientamento e di consulenza individuale;
- f) attività amministrativa connessa alle funzioni conferite.

Art. 23.

Centri locali per la formazione

1. Le province istituiscono, sentito il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all'art. 24, centri locali per la formazione quali articolazioni anche decentrate dei centri per l'impiego.

2. I centri locali per la formazione svolgono in particolare attività formativa di cui alle leggi regionali n. 16/1990 e n. 2/1996.

3. Le province utilizzano anche, quali centri locali per la formazione, le scuole regionali di formazione professionale messe a loro disposizione ai sensi dell'art. 34, comma 1. L'eventuale istituzione di altri centri locali per la formazione deve comunque avvenire senza oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione.

4. Con le procedure di cui al comma 1, le province possono sopprimere i centri locali per la formazione o modificarne le sedi.

Art. 24.

Commissione provinciale per le politiche del lavoro

1. Le province, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono una commissione permanente per le politiche del lavoro in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 469/1997.

2. La commissione provinciale per le politiche del lavoro svolge i seguenti compiti:

a) assicura la concertazione e la consultazione delle parti sociali su tutte le funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 20 e su quelle già delegate alle medesime in materia di formazione e lavoro;

b) esercita le funzioni degli organi collegiali soppressi di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997;

c) esercita le competenze di cui al comma 2 dell'art. 6 e quelle eventualmente attribuite dalla giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6.

3. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) il presidente della provincia, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) sei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale, designati congiuntamente dalle stesse;

c) sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, designati congiuntamente dalle stesse;

d) un rappresentante della commissione provinciale per le pari opportunità;

e) due rappresentanti nominati dal coordinamento provinciale per l'handicap previsto dalla legge regionale n. 18/1996, di cui un rappresentante delle associazioni di categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla legislazione vigente.

4. Le province possono prevedere la nomina di un pari numero di membri supplenti dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori dipendenti di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le province possono altresì integrare la commissione con rappresentanti degli enti locali.

5. Per lo svolgimento delle funzioni relative al collocamento obbligatorio di cui all'art. 6, comma 2, lettera i) del decreto legislativo n. 469/1997 la commissione è integrata da un ispettore medico del lavoro e dai rappresentanti delle categorie interessate designati dalle stesse.

6. La commissione è nominata con provvedimento del competente organo provinciale sulla base delle designazioni delle organizzazioni interessate. Le designazioni dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

7. La commissione dura in carica cinque anni ed è validamente costituita quando siano stati nominati almeno due terzi dei suoi componenti, purché sia rispettata la pariteticità della presenza delle parti sociali.

8. Il funzionamento della commissione è definito da apposito regolamento approvato dal competente organo provinciale.

9. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale messo a disposizione dalla provincia.

10. La commissione può costituirsi in sottocomitati, anche a carattere tematico, composti nel rispetto delle proporzioni stabilite al comma 3.

Art. 25.

Partecipazione degli enti locali

1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali all'individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 20, le Province approvano i relativi piani e programmi, sentito il parere della Conferenza provinciale delle autonomie di cui all'art. 3 della legge regionale n. 46/1992.

2. I comuni e le comunità montane, sulla base di accordi con la provincia competente, possono assicurare attraverso propri uffici l'assistenza al cittadino per qualsiasi pratica amministrativa che riguarda le funzioni disciplinate dalla presente legge. L'ufficio informa il cittadino sul procedimento da seguire.

Art. 26.

Collaborazione e informazione

1. La Regione, i comuni, le comunità montane e le province operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni.

2. A tale fine, la conferenza regionale e le conferenze provinciali delle autonomie operano come strumenti di raccordo per promuovere la collaborazione e l'azione coordinata fra Regione ed enti locali.

Art. 27.

Indirizzo, coordinamento e potere sostitutivo

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può adottare, su conforme parere della conferenza regionale delle autonomie, atti di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio delle funzioni conferite alle province. La giunta regionale può prescindere dal parere della conferenza se questo non viene reso entro venti giorni dalla richiesta.

2. La giunta regionale provvede, inoltre, ai sensi della legge regionale n. 46/1992, alla verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione degli atti di programmazione delle province rilevanti ai fini dell'attuazione della programmazione regionale.

3. La giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie e previa diffida, può adottare i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare l'osservanza degli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l'adempimento degli obblighi e delle scadenze prescritti dalle leggi statali e regionali e dalle disposizioni comunitarie.

Art. 28.

Rendicontazione

1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione le province inviano alla giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un'unica attestazione dell'ammontare delle spese sostenute con i fondi ad esse assegnati dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente e della loro destinazione specifica, sulla base di un modulo predisposto dalla giunta regionale.

2. In qualsiasi momento il presidente della giunta regionale può acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli enti destinatari delle funzioni per accertare l'andamento della gestione delle stesse.

Art. 29.

Decorrenza del conferimento

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il conferimento delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'art. 20, comma 1, decorre dal 1° gennaio 1999, per quanto riguarda le funzioni attribuite ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 20, dal 1° luglio 1999.

2. Il conferimento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 decorre in ogni caso dall'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strutturali.

3. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, questi sono svolti dalla giunta regionale, che si avvale dei servizi competenti della Regione, e dall'ARMAL.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Strutture e personale

1. La giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, identifica le strutture organizzative da sopprimere o da riordinare in considerazione delle funzioni riservate alla Regione, di quelle attribuite all'agenzia e di quelle conferite alle province e identifica altresì i contingenti di personale, articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, da ripartire in relazione alle rispettive funzioni.

2. La giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997, gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire, ivi compreso il personale trasferito dallo Stato. Il trasferimento alle province avviene contestualmente al conferimento delle funzioni previsto dall'art. 29. All'atto del conferimento delle stesse funzioni la giunta regionale provvede altresì alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate.

3. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della giunta regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale o al verificarsi della vacanza dei posti stessi per qualsiasi causa.

4. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla legge regionale 3 novembre 1984, n. 34.

5. La giunta regionale, mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, stabilisce le modalità e i criteri di trasferimento, di destinazione e le forme di incentivazione, previste dall'art. 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il personale trasferito, anche utilizzando gli stanziamenti previsti per il fondo di produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.

6. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli enti per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.

7. In relazione ai conferimenti disposti, la giunta regionale adotta, avvalendosi della scuola di formazione del personale regionale, iniziative di riqualificazione del personale regionale, di quello trasferito e di quello degli enti locali.

8. Il personale già in servizio presso l'agenzia regionale per l'impiego, assunto con contratto di diritto privato e trasferito alla Regione, può essere assegnato anche all'ARMAL e alle province fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 469/1997.

9. Alla scadenza del relativo contratto di lavoro il personale di cui al comma 8 potrà essere utilizzato con contratto a termine di durata non superiore a mesi ventiquattro. Per il trattamento economico contrattuale del personale che presso l'agenzia regionale per l'impiego rivestiva la posizione di «esperto» si fa riferimento al trattamento eco-

nomico tabellare del personale regionale appartenente alla qualifica funzionale ottava o sesta a seconda che trattasi rispettivamente di personale laureato o diplomato.

10. Entro i ventiquattro mesi di cui al comma 9 il rapporto di lavoro a termine potrà essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato tramite una procedura selettiva volta all'accertamento della professionalità richiesta e riservata al personale titolare del rapporto di lavoro a termine per ventiquattro mesi. Le modalità della procedura selettiva sono fissate dalla giunta regionale.

11. In relazione alle esigenze operative dell'ARMAL nella fase di sua costituzione, gli incarichi previsti dal comma 3 dell'art. 17, possono essere conferiti dalla giunta regionale per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

Art. 31.

Beni strumentali

1. Con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 30 sono inoltre individuati i beni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni conferite.

2. Ad avvenuto trasferimento dei beni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 469/1997, la giunta regionale approva gli elenchi dei beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed utilizzati per le funzioni conferite. Il trasferimento avviene contestualmente al conferimento delle funzioni secondo quanto previsto dall'art. 29.

3. Il presidente della giunta regionale provvede, con suo decreto, all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dal competente servizio regionale in contraddittorio con ciascun ente. Con lo stesso atto viene stabilito il titolo dell'assegnazione, che può essere disposta anche in comodato.

4. I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi agli enti destinatari. Resta salva la facoltà della Regione di chiedere e ottenere gratuitamente la restituzione oppure copia conforme di ogni documento consegnato.

Art. 32.

Procedimenti in corso

1. La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegni prima della data di trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge, rimane di competenza della Regione nel cui bilancio vengono conservati nel conto dei residui, i fondi necessari.

2. Resta parimenti di competenza la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di conferimento delle funzioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico a esercizi finanziari anteriori all'anno del conferimento.

Art. 33.

Disposizioni finanziarie

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 469/1997 e dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59/1997 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi, annualmente, con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.

2. Le disponibilità determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte per le funzioni attribuite in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.

3. La giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi della gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione entro quindici giorni e comunicati al consiglio regionale entro gli stessi termini.

Art. 34.

Modifiche e abrogazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 1999 le sedi delle scuole regionali di formazione professionale di proprietà regionale, di cui all'art. 25 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16, sono attribuite in proprietà alle province, nel cui territorio sono situate, che le trasformano in proprie strutture ai fini di quanto previsto dagli articoli 21 e 23 della presente legge. I beni immobili regionali sono attribuiti alle province con i conseguenti rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del loro trasferimento. Con le stesse modalità viene trasferito il relativo patrimonio mobiliare.

2. Le consegne dei beni di cui al comma 1 saranno effettuate alle province da un rappresentante della Regione, a ciò espressamente delegato, facendole constatare da appositi verbali. I processi verbali di consegna degli immobili, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore delle province.

3. Gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria degli immobili da attribuire alle province, già programmati e finanziati dalla Regione di cui siano in corso le esecuzioni o di cui siano già stati pubblicati gli avvisi di gara alla data del loro trasferimento, saranno completati a cura e spese della stessa Regione, anche successivamente alla data di attribuzione sopra indicata.

4. Le province subentrano alla Regione nei contratti di locazione degli immobili di proprietà di terzi adibiti a sedi di scuole di formazione professionale.

5. Le province con proprio regolamento disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui al comma 1, secondo principi di democrazia e partecipazione e nel rispetto di quanto previsto al comma 6, e nominano il direttore delle strutture medesime nell'ambito del personale assegnato funzionalmente o trasferito alle province, avente i requisiti previsti dall'art. 16, comma 4, della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30.

6. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 5 restano in vigore le norme contenute nell'art. 25 della legge regionale n. 16/1990.

7. L'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 31 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione promuove e sostiene l'impiego in lavori socialmente utili in attuazione e con le modalità previste dal decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468.

2. Nella Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997, i lavori di pubblica utilità possono essere attivati anche:

a) negli altri settori economici di competenza regionale, ferme restando, per la selezione, le priorità indicate dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

b) nei servizi degli enti locali rivolti alle attività di manutenzione, di sorveglianza e di pulizia delle scuole, limitatamente ai progetti che utilizzano i soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.

3. Fino al 31 dicembre 2000, la quota del 30 per cento prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997 è elevata al 50 per cento.

4. La giunta regionale, sulla base delle deliberazioni della commissione regionale per il lavoro istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, può:

a) finanziare i maggiori oneri corrisposti dai soggetti proponenti, ad integrazione dalle risorse erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale;

b) finanziare, con un contributo *una-tantum* commisurato ad ogni soggetto impiegato, i progetti di impresa i cui soggetti abbiano prestato attività in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e che intendano avviare una attività imprenditoriale, in particolare in forma cooperativa;

c) concorrere alla formazione di capitale per la costituzione di società miste da parte dei soggetti di cui alla lettera b);

d) sostenere l'avvio delle iniziative previste dal comma 6 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997 attraverso un contributo agli enti attuatori, per il primo anno, pari a 3 milioni per ogni soggetto impiegato;

e) concedere contributi per l'assistenza tecnica nella fase di avvio per le attività di cui alle lettere b) e c).

5. Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 è cumulabile con eventuali altre provvidenze recate da leggi nazionali e regionali.»

8. Sono abrogati:

a) le seguenti norme della legge regionale n. 16/1990:

a.1) l'art. 25 salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo;

a.2) i commi 3 e 4 dell'art. 28;

a.3) il comma 1 dell'art. 29 e gli articoli 30 e 31 a decorrere dal trasferimento del personale e dei beni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge;

a.4) l'allegato;

b) le seguenti norme della legge regionale n. 31/1997:

b.1) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 a decorrere dal 1° luglio 1999, fatta salva la competenza del nucleo di valutazione relativamente alla variazione dei progetti presentati ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 31/1997;

b.2) il capo II.

9. Il comitato di concertazione di cui alla deliberazione della giunta regionale 5 maggio 1993, n. 1891 è soppresso e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale per il lavoro di cui all'art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 9 novembre 1998

D'AMBROSIO

99R0428

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1998, n. 39.

Rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 1997.

(Pubblicata nel supplemento n. 26 al Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 97 del 26 novembre 1998)

(Omissis).

99R0429

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1998, n. 40.

Assestamento del bilancio per l'anno 1998.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 28 al Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 97 del 26 novembre 1998)

(Omissis).

99R0430

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1998, n. 41.

Proroga dei termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 «semplificazione degli adempimenti relativi ad utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 97 del 3 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I termini di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, sono prorogati di mesi sei.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 23 novembre 1998

D'AMBROSIO

99R0431

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 42.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1998, n. 5 concernente «Norme sulla partecipazione della Regione alla società cooperativa "Verso la Banca Etica soc. coop. a r.l." e a sostegno dell'attività della Fondazione "Banco Alimentare"».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 105 del 24 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Adempimenti societari). — 1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione partecipa alla società "Verso la Banca Etica soc. coop. a r.l." con sede a Padova anche in presenza di modifiche dello statuto, riguardanti l'oggetto e la denominazione sociale, volte alla realizzazione della Banca Etica secondo gli scopi statutari.

2. La giunta regionale è autorizzata ad acquistare n. 500 quote sociali del valore di L. 100.000 ciascuna, per un valore complessivo di lire 50 milioni, della società di cui al comma 1.

3. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1. I diritti conseguenti la partecipazione della Regione sono esercitati dal presidente della giunta o da un assessore dallo stesso delegato.

4. Il consiglio regionale delibera in merito alla continuazione della partecipazione della Regione alla società cooperativa "Verso la Banca Etica" in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo diverse da quelle di cui al comma 1.

In caso di modifica dell'atto costitutivo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2514 del codice civile, la Regione recede dalla qualità di socio».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 5/1998 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 14 dicembre 1998

D'AMBROSIO

99R0432

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 43.

Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 105 del 24 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, promuove un programma straordinario per interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare architettonico, storico e artistico, nonché la realizzazione di programmi di recupero urbano per gli immobili situati nei centri storici.

2. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano:

- a) i teatri storici;
- b) i mulini storici ad acqua;
- c) le case coloniche storiche in terra cruda;
- d) le chiese di interesse storico;
- e) i musei;
- f) i castelli, le mura e le fortificazioni di interesse storico;

g) altri beni immobili tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

h) i programmi di recupero urbano nei centri storici.

3. Negli interventi di cui alle lettere a), d), e), f), g), del comma 2, devono essere compresi gli eventuali beni culturali connessi agli immobili.

4. Agli effetti della presente legge sono considerati centri storici le aree edificate definite zone A ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1968, n. 97, o che possiedono comunque i requisiti delle suddette zone A.

5. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria sono definiti dal regolamento edilizio tipo della Regione. I programmi di recupero urbano sono definiti ai sensi dell'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 e di quanto indicato nell'art. 2 della presente legge.

Art. 2

Programmi di recupero urbano

1. Nei centri storici, individuati ai sensi dell'art. 1, al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale, nonché per conseguire le finalità di cui all'art. 11 della legge n. 493/1993, i comuni promuovono la formazione di programmi di recupero urbano.

2. I programmi di recupero urbano possono essere approvati anche mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e debbono sempre indicare i soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi stessi individuandoli nell'ambito delle categorie di cui all'art. 3.

3. La realizzazione dei programmi di recupero non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli immobili recuperati con gli interventi di cui al presente articolo sono destinati prioritariamente alla residenza o alle attività artigianali, artistiche e tradizionali delle persone, ad attività turistiche, a sedi di lavoro o di attività istituzionali di enti pubblici o privati, di attività culturali e ricreative svolte da forme associative di giovani o da organizzazioni di volontariato.

Art. 3

Soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero

1. Possono essere soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero urbano:

a) i proprietari singoli o riuniti in consorzio, le cooperative edilizie di cui i suddetti siano soci, le società, le imprese di costruzione o le cooperative edilizie cui i proprietari abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, i condomini o loro consorzi, gli IACP o loro consorzi, le imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi, le cooperative o loro consorzi;

b) i comuni, anche mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a), nei seguenti casi:

- 1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente;
- 2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni.

2. Il comune può delegare in tutto o in parte, con apposita convenzione, l'esercizio delle sue competenze all'IACP territorialmente competente o al relativo consorzio regionale o a società miste alle quali partecipi il comune stesso.

Art. 4

Modalità di finanziamento degli interventi

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge mediante contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, la misura massima del contributo è elevata al 50 per cento. Il finanziamento da destinare ai programmi di recupero urbano, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), per ciascuna provincia non può superare il 30 per cento della quota assegnata ai sensi del successivo comma 2. La misura massima del contributo per ciascuno di questi interventi è del 30 per cento.

2. Gli interventi sono finanziati mediante trasferimenti di somme dal bilancio regionale alle amministrazioni provinciali con i seguenti criteri:

- a) 30 per cento in base al territorio;
- b) 30 per cento in base alla popolazione;
- c) 40 per cento in base al numero dei comuni di ciascuna provincia.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva lo schema di scheda-progetto per la presentazione e la valutazione delle richieste di finanziamento.

4. Le richieste di finanziamento sono presentate alle province entro sessanta giorni dalla pubblicazione della scheda-progetto nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Le medesime devono prevedere la totale copertura finanziaria dell'intervento comprensivo del contributo regionale nella misura massima prevista. Qualora il contributo regionale sia inferiore, gli enti locali interessati dovranno garantire l'integrazione del finanziamento previsto.

5. Entro i successivi novanta giorni, le amministrazioni provinciali, previo parere delle conferenze provinciali delle autonomie, approvano un programma d'interventi riferito al proprio territorio; nel programma le province individuano gli obiettivi da conseguire prioritariamente sulla base di quanto stabilito dall'art. 6, gli interventi ammessi a finanziamento, il costo degli interventi e la quota a carico della Regione, i soggetti beneficiari ed i termini, a pena di decadenza, per l'inizio ed il completamento delle opere. In caso di mancato adempimento da parte dei soggetti beneficiari, la provincia propone alla giunta regionale la decadenza del contributo. I fondi che si rendono disponibili vengono utilizzati nella stessa provincia per le finalità di cui alla presente legge. Il programma è articolato finanziariamente in tre anni.

6. I programmi provinciali sono trasmessi alla giunta regionale per la verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46.

Art. 5

Soggetti beneficiari dei finanziamenti

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, i contributi sono concessi a:

a) comuni, comunità montane e province per la manutenzione, il risanamento e il restauro degli edifici di rispettiva proprietà o utilizzati dai suddetti enti in virtù di un diritto reale o di obbligazione o in base a concessione;

b) enti pubblici o altri soggetti proprietari dei beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 dell'art. 1;

c) soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero urbano.

Art. 6

Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti

1. Per la determinazione dei programmi per la concessione dei contributi relativi agli interventi su teatri storici, mulini storici ad acqua, case coloniche storiche in terra cruda, chiese di interesse storico, musei, castelli, mura e fortificazioni di interesse storico, altri beni immobili tutelati ai sensi della legge n. 1089/1939, le province, per la concessione dei contributi, tengono prioritariamente conto dei seguenti elementi:

a) valore architettonico, artistico e storico degli immobili oggetto di intervento;

b) proprietà pubblica o ecclesiastica dei beni oggetto di intervento;

c) fruibilità pubblica del bene oggetto di intervento;

d) immediato utilizzo del bene a seguito degli interventi da finanziare;

e) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private.

2. Per la determinazione delle priorità per la concessione dei contributi relativi ai programmi di recupero urbano, le province tengono conto dei seguenti elementi:

a) presenza di programmi che riguardino il recupero di interi centri storici o di consistente parte degli stessi e che prevedano al proprio interno uno o più interventi di salvaguardia e valorizzazione dei beni di cui al comma 2 dell'art. 1;

b) esemplarità dell'intervento come fattore di riqualificazione del centro storico ed integrazione tipologica degli interventi;

c) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private;

d) qualità tecnologica, contenimento dei costi, risparmio energetico;

e) utilizzazione delle nuove tecnologie della comunicazione.

3. Le province stabiliscono l'ordine di importanza degli elementi indicati nei commi precedenti.

Art. 7.

Vigilanza

1. Le province nel cui territorio si svolgono gli interventi provvedono all'azione di verifica sulle realizzazioni da parte dei soggetti che usufruiscono dei benefici della presente legge. Per gli interventi realizzati direttamente dalle province, le suddette funzioni sono svolte dalla giunta regionale.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dalla presente legge ed ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata la spesa massima di lire 100.000 milioni nel periodo 1998/2000.

2. Gli interventi sono finanziati mediante buoni ordinari regionali (BOR) con emissione anche frazionata per importi non inferiori a lire 30.000 milioni negli anni dal 1998 al 2000.

3. La giunta regionale provvederà per gli adempimenti di provvista con le modalità di cui all'art. 26 della legge regionale 5 maggio 1997, n. 29.

4. La giunta regionale, con provvedimento da trasmettere al Consiglio regionale entro quindici giorni e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad iscrivere, negli stati di previsione del bilancio, i capitoli preordinati all'acquisizione della provvista, alle spese di emissione, di impiego e di rimborso dei BOR.

5. I capitoli istituiti per le spese di emissione e per il rimborso dei titoli emessi sono dichiarate spese obbligatorie.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'emissione e dal rimborso dei titoli emessi si provvede mediante impegno di quota parte dei tributi regionali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 14 dicembre 1998

D'AMBROSIO

99R0433

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 44.

Interventi a favore delle attività produttive che hanno subito danni in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 106 del 31 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Al fine di sostenere la ripresa economica e di agevolare l'accesso al credito, in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, sono concessi contributi alle imprese industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni della regione, che abbiano subito danni a beni mobili od immobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, e a quelle che abbiano subito una riduzione di attività in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

Art. 2.

Destinazione dei finanziamenti

1. Alle imprese di cui all'art. 1 sono concessi contributi secondo i seguenti criteri:

a) contributi come previsto dal comma 1 dell'art. 5 della legge n. 61/1998;

b) contributi in conto interessi, fino ad un ulteriore 45 per cento dei danni subiti, come previsto dall'art. 5, comma 3, della legge n. 61/1998;

c) ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 61/1998.

2. Le imprese di cui all'art. 1 possono altresì accedere al fondo di garanzia fidi, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 61/1998.

Art. 3.

Ripartizione dei fondi

1. I contributi sono ripartiti nel modo seguente:

a) lire 17,75 miliardi per i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

b) lire 12 miliardi per i contributi in conto interessi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);

c) lire 11,5 miliardi per le ulteriori provvidenze di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

2. Il fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 2, ammonta a lire 10 miliardi, di cui 8 miliardi affidati alla società regionale di garanzia per gli interventi riservati alle attività manifatturiere e 2 miliardi affidati alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi del settore commercio, turismo e agricoltura.

CAPO I

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 4.

Interventi ammessi a contributo e priorità per la concessione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), a favore delle attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, professionali e di servizi vengono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

- a) attività sospese per almeno venti giorni continuativi e che non siano state riavviate alla data del 31 marzo 1998;
- b) attività che abbiano subito una sospensione per almeno venti giorni continuativi;
- c) attività ridotte o sospese per meno di venti giorni;
- d) attività produttive o di servizi, con sede nel territorio della regione, che abbiano subito una riduzione degli introiti per la perdita di commesse e di clienti in conseguenza della crisi sismica.

2. Contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), sono concessi a favore delle attività agricole, zootecniche, agroindustriali e agrituristiche che abbiano subito una documentata riduzione degli introiti.

Art. 5.

Misura del contributo

1. Per i danni relativi a beni mobili e scorte di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono concessi contributi in conto capitale nella misura non superiore al 30 per cento del valore del danno subito, fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicando una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per gli imprenditori agricoli e piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997.

2. Per le ulteriori provvidenze di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), sono concessi contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 20 per cento del danno subito, fino ad un massimo di lire 100 milioni, per la riduzione di attività registrata nel periodo compreso tra il 26 settembre 1997 ed il 31 maggio 1998 e nel periodo compreso tra il 26 settembre 1997 ed il 31 agosto 1998 limitatamente al settore turistico a favore dei soggetti che attestino di aver subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 20 per cento rispetto alla media dell'analogo periodo dei due anni precedenti.

3. Le provvidenze già concesse allo stesso titolo ai sensi delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, n. 2719 del 28 novembre 1997, e successive modificazioni costituiscono anticipo rispettivamente su quelle di cui al comma 1 e su quelle di cui al comma 2.

CAPO II

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

Art. 6.

Interventi ammessi a contributo

1. La Regione concede finanziamenti in conto interessi in favore delle imprese industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, di cui all'art. 1.

2. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, i finanziamenti di cui al comma 1 comprendono anche l'adeguamento igienico-sanitario ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61.

Art. 7.

Misura del contributo

1. I finanziamenti di cui all'art. 6 sono concessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonché dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 61/1998 e del costo per le rifiniture interne e per gli impianti degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'art. 2 della legge n. 61/1998.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, l'interessato deve stipulare un mutuo, con rate a scadenza semestrale, della durata non superiore a cinque anni e della durata non superiore a dieci anni limitatamente al costo degli impianti e delle rifiniture interne relativi agli immobili da ricostruire. L'interessato deve altresì presentare il relativo piano di ammortamento.

3. La Regione accredita in un'unica soluzione all'istituto di credito presso cui il mutuo è stato stipulato un contributo pari ai tassi di riferimento del credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 per il settore agricolo e del credito all'artigianato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 per il settore extragratico, vigenti a momento dell'entrata in vigore della presente legge, ridotto di due punti, fermo restando un onere a carico del beneficiario non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

4. Il fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 2, garantisce non più del 75 per cento dell'importo erogato dall'istituto di credito. Il fondo per la quota di due miliardi, viene inoltre ripartito tra i consorzi proporzionalmente all'importo regionale complessivo degli affidamenti in essere presso gli stessi ed in base alla loro destinazione.

Art. 8.

Priorità

1. I contributi di cui all'art. 6 a favore delle attività produttive industriali, artigianali, commerciali, turistiche, professionali e di servizi vengono concessi in base alle seguenti priorità:

- a) imprese che prevedano un incremento degli organici;
- b) imprese che si impegnino a non ridurre il proprio personale dipendente;
- c) imprese che adottino soluzioni a basso impatto ambientale.

2. I contributi di cui all'art. 6 a favore delle attività produttive agricole, zootecniche, agroindustriali ed agrituristiche vengono concessi in base alle seguenti priorità:

- a) giovani imprenditori così come definiti dall'art. 10 del regolamento CE n. 950/97;
- b) aziende ad indirizzo zootecnico;
- c) imprenditori agricoli a titolo principale così come definiti dall'art. 5 del regolamento CE n. 950/97 ed imprese agroindustriali.

Art. 9.

Deroghe

1. Le deroghe di cui all'art. 5, comma 6-bis, della legge n. 61/1998 si attuano in conformità con quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Art. 10.

Attestazione dei danni

1. I danni per i quali si richiedono i contributi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 superiori a lire 5 milioni devono essere attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. I danni fino a lire 5 milioni sono attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 11.

Modalità e procedure

1. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la concessione dei contributi, nel rispetto dei criteri previsti dalla presente legge e dalle norme statali e regionali in materia di semplificazione dei procedimenti.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Le assegnazioni finanziarie tra i settori agricoltura, industria e artigianato, commercio e turismo sono le seguenti:

a) settore agricoltura:

- a1) art. 2, comma 1, lettera a): 9,5 miliardi;
- a2) art. 2, comma 1, lettera b): 9 miliardi;
- a3) art. 2, comma 1, lettera c): 4,5 miliardi;
- a4) art. 2, comma 2: 100 milioni;

b) settore industria e artigianato:

- b1) art. 2, comma 1 lettera a): 8,25 miliardi;
- b2) art. 2, comma 1, lettera b): 3 miliardi;
- b3) art. 2, comma 1, lettera c): 4,5 miliardi;
- b4) art. 2, comma 2: 8 miliardi;

c) settore commercio e turismo:

- c1) art. 2, comma 1, lettera c): 2,5 miliardi;
- c2) art. 2, comma 2: 1,9 miliardi.

2. In caso di accertata inutilizzazione di parte dei finanziamenti disposti per gli specifici settori o per un tipo di intervento, la giunta regionale è autorizzata a variare corrispondentemente in aumento le quote riservate ai settori e ai restanti tipi di intervento previsti all'art. 2.

3. La copertura finanziaria degli interventi di cui alla presente legge è assicurata dalle disponibilità previste nell'art. 15 della legge n. 61/1998 così individuate: 51,25 mld. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge e ammontante a lire 51,25 miliardi si fa fronte con le disponibilità derivanti dal mutuo di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 23 dicembre 1998

D'AMBROSIO

99R0434

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1998, n. 45.

Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 107 del 31 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in conformità agli indirizzi stabiliti dal decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 422 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione e agli enti locali e delle altre funzioni esercitate dalla Regione in materia di trasporto pubblico regionale e locale al fine di:

a) promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio regionale basato sui principi di vivibilità delle aree urbane e di salvaguardia ambientale;

b) realizzare, con il concorso degli enti locali, un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture, anche attraverso la valorizzazione e la promozione del trasporto ferroviario al fine di garantire pari condizioni di accesso a tutti i cittadini;

c) favorire la razionalizzazione dei servizi e l'efficacia della spesa.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove misure idonee a:

a) conferire agli enti locali le funzioni e i compiti di pianificazione, amministrazione e gestione che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

b) realizzare la completa integrazione modale e tariffaria tra il sistema ferroviario e la rete automobilistica di trasporto pubblico, con il necessario utilizzo e sviluppo di tecnologie innovative;

c) migliorare la mobilità attraverso il riassetto della rete dei trasporti e la riqualificazione delle aree d'interscambio dei passeggeri;

d) attivare la gestione unitaria dei servizi di trasporto pubblico al fine di ottenere dimensioni aziendali sufficienti a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità dei servizi nei bacini di traffico;

e) superare il sistema delle concessioni e gli assetti monopolistici ed introdurre la concorrenza nelle procedure di selezione dei gestori dei servizi;

f) attivare il monitoraggio della mobilità attraverso lo scambio delle informazioni tra la Regione, gli enti locali ed i gestori del trasporto pubblico.

Art. 2.

Principi del conferimento

1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 avviene in particolare nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio di sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale sono attribuite o delegate ai comuni, alle comunità montane e alle province secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;

b) principio di cooperazione, per cui all'individuazione delle funzioni di interesse unitario regionale e alla determinazione dell'ente cui vengono conferite le singole funzioni, così come alla definizione dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, la Regione procede assicurando la massima partecipazione degli enti interessati;

c) principio di completezza, di omogeneità e di unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi e funzioni amministrative omogenee e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;

d) principio di adeguatezza e di differenziazione nell'allocatione delle funzioni, in modo da assicurare un adeguato ed efficiente esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

e) principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite.

2. I cittadini possono rivolgersi agli uffici dei comuni per qualsiasi pratica amministrativa che riguardi le funzioni disciplinate dalla presente legge, incluse quelle di cui al comma 4, anche se non rientranti nelle competenze comunali. L'ufficio informa il cittadino sul procedimento da seguire.

3. Per l'esercizio delle funzioni loro conferite i comuni, le comunità montane e le province possono utilizzare le forme di associazione e di cooperazione previste dalla legislazione vigente.

4. Restano ferme le funzioni già spettanti ai comuni, alle comunità montane ed alle province, sulla base delle leggi statali e regionali vigenti. Le funzioni di competenza regionali già delegate agli enti medesimi si intendono attribuite.

Art. 3.

Collaborazione e informazione

1. La Regione, i comuni, le comunità montane e le province operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni.

2. A tale fine, la conferenza regionale e le conferenze provinciali delle autonomie operano come strumenti di raccordo per promuovere la collaborazione e l'azione coordinata fra Regione ed enti locali.

3. Per la pianificazione e la gestione dei servizi comuni o per attività e servizi che interessano i territori finitimi, gli enti locali possono addivenire ad intese fra di loro.

Art. 4.

Coordinamento e potere sostitutivo

1. La giunta regionale può adottare, su conforme parere della conferenza regionale delle autonomie, atti di coordinamento per l'esercizio delle funzioni attribuite. La giunta regionale può prescindere dal parere della conferenza se questo non viene reso entro venti giorni dalla richiesta.

2. La giunta regionale provvede, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46, alla verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione degli atti della programmazione dei comuni, delle comunità montane e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione della programmazione regionale.

3. La giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie, previa diffida, può adottare i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare l'osservanza degli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l'adempimento degli obblighi e delle scadenze stabiliti dalle disposizioni comunitarie.

Art. 5.

Trasporti pubblici

1. Per servizi di trasporto pubblico regionale e locale s'intendono i servizi di trasporto di persone e merci, offerti, nell'ambito del territorio regionale e infraregionale, alla generalità degli utenti, esercitati in base ad un contratto di servizio stipulato con la Regione o un ente locale da vettori ferroviari, automobilistici, marittimi, aerei, o attraverso impianti fissi, in modo continuativo o periodico, con percorsi, orari e tariffe prestabiliti.

2. I servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997, costituiscono un sistema di trasporto unitario sul territorio regionale e comprendono tutti i servizi ferroviari non di interesse nazionale.

3. I servizi automobilistici di linea di trasporto pubblico, effettuati su gomma e con sistemi a guida vincolata, si distinguono in:

a) urbani, che sono svolti nell'ambito del territorio di un comune e sono caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuità degli insediamenti urbani;

b) suburbani, che, in presenza di forti discontinuità dell'insediamento, collegano il centro urbano di un comune con i centri frazionali, lo scalo ferroviario, le aree produttive dello stesso o parti marginali contigue di comuni limitrofi;

c) regionali e interregionali, che collegano rispettivamente il territorio di due o più comuni, nell'ambito di uno o più bacini di traffico della Regione o il territorio della regione con quello di una regione limitrofa;

d) di granturismo, che sono attivati con lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storiche ed ambientali delle località collegate;

e) a domanda debole, che sono effettuati con modalità particolari ed idonee tecnologie, nei territori a bassa densità abitativa o a domanda debole, in alternativa ai servizi di linea ordinari;

f) speciali, che sono riservati a soggetti portatori di handicap o con ridotta capacità motoria.

4. I servizi pubblici su impianti fissi comprendono i trasporti effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri.

5. I servizi marittimi ed aerei di interesse regionale, per trasporti di linea di persone e merci ovvero in conto terzi, comprendono:

a) i collegamenti aerei svolti esclusivamente nell'ambito della regione;

b) i servizi di trasporto elicotteristico;

c) i servizi di cabotaggio svolti prevalentemente in ambito regionale.

6. La giunta regionale definisce forme di sperimentazione con sistemi innovativi di trasporto e tecnologie avanzate, fissando tempi e modalità di svolgimento di tali servizi.

7. Per bacino di traffico si intende una parte del territorio regionale con caratteristiche omogenee della domanda di trasporto, comprendente comuni di una o più province, in cui, per ragioni di economicità, efficienza e produttività, è stipulato un unico contratto di servizio.

8. Per nodo di scambio s'intende una località individuata sulla rete principale dei trasporti che permette l'accesso al sistema del trasporto pubblico locale e l'interscambio tra modalità diverse, tra rete principale e secondaria.

9. La rete principale del trasporto pubblico regionale e locale è definita da un insieme di collegamenti plurimodali, cadenzati e veloci, tra centri urbani e nodi di scambio.

CAPO II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 6.

Funzioni della Regione

1. Appartengono alla Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, le seguenti funzioni amministrative:

a) approvazione del piano regionale dei trasporti di cui all'art. 10;

- b) approvazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 13;
- c) predisposizione della programmazione degli investimenti di cui all'art. 12;
- d) individuazione dei servizi minimi secondo le modalità dell'art. 18, nonché dei criteri e delle modalità per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nei territori a domanda debole;
- e) ripartizione tra le province del fondo regionale di cui all'art. 23;
- f) programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, di cui all'art. 5, comma 2, e stipulazione dei relativi contratti di servizio;
- g) regolamentazione dei servizi aerei, elicotteristici e di cabotaggio, di cui all'art. 5, comma 5;
- h) disciplina degli interventi per l'innovazione tecnologica nel sistema dei trasporti;
- i) disciplina dei corsi e degli esami di abilitazione per il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio;
- l) disciplina delle regole di utilizzo dei mezzi da parte dei viaggiatori.

2. Sono soppresse le seguenti funzioni amministrative:

- a) approvazioni degli organici di sistemi di trasporto;
- b) assenso alla nomina dei direttori di esercizio degli impianti fissi.

Art. 7.

Osservatorio per la mobilità

1. Al fine di valutare l'evoluzione della mobilità regionale delle merci e dei passeggeri, le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità ed il livello dei servizi, l'efficienza delle aziende di trasporto, la sicurezza del sistema dei trasporti e il suo impatto sul territorio e sull'ambiente, è istituito presso la giunta regionale, l'osservatorio permanente della mobilità.

2. L'osservatorio effettua indagini sistematiche o finalizzate. L'osservatorio predispose un rapporto annuale che analizza lo stato della mobilità della regione e le sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.

3. La giunta regionale provvede a definire la struttura e le modalità di funzionamento dell'osservatorio, tenuto conto delle risorse finanziarie di cui all'art. 23, comma 6, nonché a definire le procedure e le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati che devono essere forniti da tutti i soggetti che operano nel settore della mobilità.

Art. 8.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico regionale e locale riguardanti i servizi definiti all'art. 5, commi 3, lettere b), c), d), e), f) e 4.

2. Le province esercitano in particolare le seguenti funzioni amministrative:

- a) approvazione dei piani di bacino di cui all'art. 14, comprensivi dei piani per la mobilità dei disabili previsti dalla normativa statale e regionale vigente;
- b) stipulazione dei contratti di servizio per ciascun bacino di cui all'art. 19;
- c) istituzione degli eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nei contratti di servizio, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;
- d) ripartizione tra i comuni delle risorse finanziarie per i servizi di trasporto urbano;
- e) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso e dell'ubicazione delle fermate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
- f) rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- g) vigilanza sugli impianti fissi di interesse sovracomunale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980;

h) autorizzazione ai comuni per il rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus;

i) trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente di cui alla legge n. 21/1992;

l) il rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati;

m) organizzazione degli esami per consulenti della circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;

n) nomina della commissione di abilitazione e tenuta degli albi provinciali per il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio;

o) nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto di interesse regionale ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

3. Nell'ambito dei rispettivi bacini, con esclusione del trasporto urbano, sono attribuite alle province tutte le funzioni amministrative non di competenza della Regione e dei comuni ai sensi della presente legge.

Art. 9.

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale riguardanti i servizi definiti dall'art. 5, comma 3, lettera a).

2. I comuni esercitano in particolare le seguenti funzioni amministrative:

a) approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;

b) definizione dei servizi sulla rete di competenza sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla provincia;

c) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;

d) stipulazione dei contratti di servizio;

e) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate;

f) rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento del servizio;

g) vigilanza sugli impianti fissi comunali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980;

h) rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati.

3. Nell'ambito del trasporto urbano, sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative non di competenza della Regione e delle province ai sensi della presente legge.

4. I comuni possono esercitare le funzioni di cui alla presente legge in forma associata; l'esercizio associato di tali funzioni, per i comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle comunità montane.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE

Art. 10.

Piano regionale dei trasporti

1. Il piano regionale dei trasporti si articola nel piano del trasporto pubblico locale, nel piano del trasporto delle merci, marittimo ed aereo e nel piano delle infrastrutture, che definiscono gli interventi di interesse regionale.

2. Il piano e le sue articolazioni sono approvati e aggiornati, anche in tempi diversi, con le procedure previste dalla legge regionale n. 46/1992.

Art. 11.

Piano regionale del trasporto pubblico locale

1. Il piano regionale del trasporto pubblico locale:

- a) stabilisce le prospettive dell'attività programmatica della regione nel settore del trasporto pubblico a breve e medio termine;
- b) individua i bacini di traffico, sulla base dell'analisi della domanda;
- c) individua la rete principale dei trasporti pubblici su strada e su ferrovia ed i principali nodi di scambio;
- d) determina gli indirizzi per la pianificazione operativa dei trasporti locali, dei piani di bacino e dei piani urbani del traffico dei comuni, atti ad assicurarne la coerenza con il piano regionale.

2. Le previsioni del piano regionale del trasporto pubblico locale si attuano attraverso il programma triennale dei servizi di cui all'art. 13.

Art. 12.

Investimenti

1. La giunta regionale predispone il programma degli investimenti, da attuare mediante accordi di programma con lo Stato, le regioni limitrofe, le province e i comuni interessati, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997.

2. Al fine di favorire l'integrazione modale e ridurre i fattori di inquinamento, gli investimenti sono destinati:

- a) all'acquisto dei mezzi di trasporto pubblico;
- b) alla costruzione delle infrastrutture complementari, quali stazioni e fermate, parcheggi e nodi di scambio;
- c) agli impianti fissi;
- d) alle apparecchiature di controllo, di bigliettazione e di monitoraggio;
- e) alle officine e depositi dei mezzi.

3. Il programma degli investimenti di cui al comma 1 fissa le priorità. Sono esclusi dagli investimenti le sedi e gli uffici delle aziende di trasporto pubblico.

4. La giunta regionale stabilisce i vincoli all'alienazione relativamente ai mezzi di trasporto, delle attrezzature e dei beni strumentali fruendo di contributi pubblici e al cambio d'uso, i prezzi di cessione e le forme di vigilanza.

Art. 13.

Programma triennale dei servizi

1. Al fine di promuovere il trasporto pubblico locale e coerentemente con la definizione del livello dei servizi minimi di cui all'art. 18, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva il programma triennale dei servizi comprendente:

- a) l'utilizzazione della rete suddivisa in:
 - 1) linee principali, definite in termini di collegamenti chilometrici, corse e frequenze;
 - 2) linee secondarie, definite in termini di collegamenti e chilometri;
 - 3) nodi di scambio;
- b) l'integrazione di orari, percorsi e tariffe tra i servizi ferroviari e gli altri servizi di trasporto;
- c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;
- d) le modalità di determinazione delle tariffe, comprese quelle relative ai titoli di viaggio agevolati;
- e) il contratto-tipo di servizio e le modalità di approvazione e revisione dei singoli contratti di servizio;
- f) il monitoraggio dei servizi;
- g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

2. Il programma è aggiornato annualmente dalla giunta regionale in base agli adeguamenti dei contratti di servizio definiti nel corso dell'anno precedente e delle scelte effettuate tramite i piani di bacino.

Art. 14.

Piani di bacino

1. I piani relativi ai bacini di traffico di cui all'art. 5, comma 7, sono predisposti dalle province con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, in conformità agli indirizzi e ai contenuti della pianificazione regionale ed in coerenza con le linee dei rispettivi piani territoriali di coordinamento.

2. I piani di bacino, con riferimento ai servizi minimi e sulla base dell'analisi della domanda, dell'offerta di mobilità e delle infrastrutture, sono finalizzati a:

- a) riequilibrare l'offerta dei servizi di trasporto nell'ambito del territorio;
- b) evitare le sovrapposizioni tra i diversi vettori;
- c) razionalizzare la rete dei servizi regionali, integrandola con quelli suburbani ed urbani;
- d) individuare gli eventuali servizi suburbani da inserire nel contratto di servizio del bacino;
- e) individuare le aree a domanda debole e adeguare l'offerta dei servizi di trasporto a chiamata ed altri;
- f) eliminare le barriere, sviluppando la mobilità dei soggetti disabili;
- g) individuare gli interventi sulle infrastrutture necessari per renderle idonee alle esigenze del trasporto pubblico.

3. Ciascun piano comprende il territorio di un bacino, all'interno del quale stabilisce l'integrazione, attraverso i nodi di scambio, tra la rete secondaria da esso definita e la rete principale definita dal piano regionale e determina l'oggetto del relativo contratto di servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) i servizi che interessano diversi bacini e quelli interregionali sono attribuiti al bacino di traffico ove si svolge il percorso prevalente o a quello di provenienza, purché sia garantito il criterio della maggiore efficienza ed economicità del servizio;
- b) i servizi di linea urbani possono essere inseriti, previa intesa con gli enti locali competenti, nel bacino di traffico corrispondente e rientrare nel relativo contratto di servizio;
- c) i servizi di linea suburbani e i servizi a domanda debole, da prevedere in alternativa ai servizi di linea, devono essere disciplinati nel contratto di servizio. Nelle aree a domanda debole e con particolare riferimento alle gestioni associate di cui al comma 4 dell'art. 9, il piano, ai fini della disciplina del contratto di servizio, tiene conto dei servizi preesistenti.

4. Il piano può proporre di introdurre motivate e non rilevanti modifiche alla rete principale e disporre integrazioni e variazioni delle reti dei servizi urbani che siano finanziariamente compatibili con le risorse assegnate.

5. Il piano individua anche gli eventuali servizi aggiuntivi a carico degli enti locali e i servizi di granturismo, da sottoporre alla sola autorizzazione amministrativa.

Art. 15.

Approvazione dei piani di bacino

1. Il piano di bacino è approvato dalla provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all'art. 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

2. Nel caso in cui il bacino di traffico interessi il territorio di più province, il piano predisposto dalla provincia di riferimento del bacino è approvato previa intesa con la provincia limitrofa.

3. Il piano di bacino è aggiornato ogni tre anni, con la procedura di cui al presente articolo ed è attuato attraverso i contratti di servizio.

Art. 16.

Piani urbani del traffico

1. I comuni individuati dalla regione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 285/1992 e quelli che hanno istituito il trasporto pubblico urbano provvedono, entro sei mesi dall'approvazione della

presente legge, all'approvazione di piani urbani del traffico e li trasmettono alle province interessate per la verifica di compatibilità con le scelte dei piani di bacino.

2. I restanti comuni provvedono ad inserire specifiche prescrizioni urbanistiche relative al sistema della mobilità negli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34.

3. I piani e le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 devono osservare gli indirizzi del piano regionale dei trasporti e perseguire i seguenti obiettivi:

- a) riduzione della congestione del traffico e migliore accessibilità all'area urbana;
- b) eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) tutela della mobilità non motorizzata;
- d) aumento della velocità commerciale dei veicoli adibiti al trasporto pubblico;
- e) riduzione della sosta privata nelle aree centrali.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 17.

Servizi ferroviari

1. La Regione esercita le funzioni ed i compiti di programmazione ed amministrazione riguardanti i servizi ferroviari di cui all'art. 5, comma 2, attraverso la stipula di un contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato S.p.a. o altre società accreditate che disciplinano la sola attività del trasporto.

2. I servizi ferroviari comprendono i treni metropolitani, regionali, diretti e interregionali e sono svolti in tutta la rete ferroviaria compresa nel territorio della regione. Sono svolti anche nella rete delle regioni limitrofe, allo scopo di soddisfare la mobilità interregionale, previa intesa fra le regioni interessate, per addivenire alla stipula dei contratti di servizio.

Art. 18.

Servizi minimi

1. La giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie e la commissione consiliare competente, definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il livello dei servizi minimi essenziali per assicurare la mobilità dei cittadini sulla rete dei servizi regionali, interregionali ed urbani, con oneri a carico del bilancio regionale.

2. I servizi minimi sono definiti sulla base dei seguenti criteri:

- a) massima utilizzazione dei mezzi pubblici nel trasporto pendolare;
- b) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e quelle urbane;
- c) riequilibrio nell'accessibilità alle attrezzature pubbliche e ai centri urbani;
- d) incentivazione dei servizi a domanda debole e di quelli a minor impatto ambientale.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i servizi minimi per ciascun bacino di traffico in termini di collegamenti, corse e frequenze sulla rete principale ed in termini di collegamenti e chilometri per autobus sulle linee secondarie.

4. Per i territori a domanda debole, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i servizi che possono essere affidati con le procedure concorsuali previste dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, per il trasporto urbano la definizione dei servizi minimi corrisponde a quelli attualmente svolti in base alla spesa storica, corretta con criteri che assicurino il riequilibrio dei servizi tra i comuni.

Art. 19.

Disciplina dei contratti di servizio

1. I servizi di trasporto pubblico sono affidati mediante contratti di servizio, stipulati dalla Regione e dagli enti locali con l'affidatario del servizio, sulla base di un capitolato e di un contratto-tipo, approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto dei principi fissati dalla carta dei servizi del settore e dall'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997.

2. Il corrispettivo di ciascun contratto è quantificato sulla base di criteri individuati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

3. La durata dei contratti per i servizi ferroviari e automobilistici è fissata in sei anni; nei contratti devono essere previste clausole di revisione annuale per l'adeguamento alle mutate esigenze del traffico.

4. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità, mentre per i servizi automobilistici sono stipulati almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità, fatta eccezione per il primo contratto di servizio.

5. Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili. In caso contrario i contratti di servizio sono nulli ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997.

6. I contratti di servizio disciplinano le procedure amministrative per il rimborso alle aziende di trasporto che rilasciano agli aventi diritto i titoli di viaggio applicando le tariffe agevolate secondo le modalità definite nel programma triennale e prevedono l'obbligo di trasmettere i dati periodicamente richiesti dalla Regione.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati, è regolato da contratti di servizio. Alla data del 31 dicembre 1999 cessano le concessioni in corso; fino alla medesima data sono prorogate di diritto quelle aventi scadenza anteriore.

8. La spesa derivante dai contratti di servizio non può superare il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi delle infrastrutture, dello 0,35 dal 1° gennaio 2000.

Art. 20.

Procedure per l'affidamento dei servizi

1. Allo scopo di superare gli assetti monopolistici e di introdurre regole concorrenziali per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la Regione, le province ed i comuni, secondo le rispettive competenze, ricorrono a procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e per la scelta dei soci privati delle società affidatarie, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.

2. In attuazione di quanto stabilito dal comma 1:

a) per la scelta dei gestori dei servizi si applica la procedura ristretta, di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

b) per l'aggiudicazione dei servizi si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 158/1995;

c) per la scelta dei soci privati delle società miste si applica il procedimento di confronto concorrenziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533.

3. I servizi di trasporto pubblico dell'intero bacino ed i servizi urbani possono essere affidati, senza ricorrere alle procedure concorsuali di cui al comma 1, con atto motivato, per cinque anni, alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali o dei consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano concessionari di servizi di trasporto pubblico extraurbano e/o dei medesimi servizi urbani da affidare. La trasformazione, attuata nelle forme di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997, deve avvenire alle seguenti condizioni:

a) che sia completata entro il 30 giugno 1999;

b) che gli eventuali soci privati delle società derivanti dalla trasformazione siano prioritariamente individuati tra tutti gli attuali concessionari delle linee comprese nel bacino di traffico da affidare.

4. Qualora in uno stesso bacino vi siano due o più aziende speciali o consorzi, l'affidamento verrà concesso all'unica società derivante dalla trasformazione o, qualora la società non sia una sola, alla società avente un maggior chilometraggio in concessione nel bacino alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I servizi di trasporto urbano di cui all'art. 5, comma 3, che restano gestiti direttamente dai comuni e affidati dagli stessi con contratto di servizio ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, non possono essere ampliati rispetto a quelli già gestiti nelle medesime forme alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 422/1997. Entro sei mesi dalla data di scadenza di cui al comma 3, lettera a), è comunque fatto obbligo di attivare procedure concorsuali per l'affidamento di una quota del servizio. Possono partecipare alla procedura concorsuale anche le aziende speciali e i consorzi affidatari del restante servizio.

6. Allo scopo di raggiungere la massima efficienza e una integrazione graduale, i servizi di ciascun bacino, affidati ai sensi del comma 3, sono gestiti, per un periodo transitorio di tre anni dall'affidamento, tramite una riunione di imprese costituita ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 158/1995 e formata dalla società oggetto della trasformazione, in qualità di capofila, e dai concessionari delle linee comprese nel bacino di traffico alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelli che abbiano aderito come soci alla società derivante dalla trasformazione.

7. Se entro sei mesi prima della scadenza del periodo transitorio di cui al comma 6, tutti i soggetti partecipanti alla riunione di imprese sono divenuti soci della società derivante dalla trasformazione o hanno costituito tra loro una nuova società, l'affidamento dei servizi è prorogato fino al completamento del periodo previsto al comma 3.

8. Diversamente dall'esito di cui al comma 7, l'ente affidante, anche sulla base del parere del collegio di vigilanza di cui al comma 9, verifica che le società partecipanti alla riunione d'impresa abbiano conseguito significativi progressi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di efficienza indicati dalla presente legge. In caso di esito positivo della verifica, l'ente affidante proroga, fino alla scadenza del periodo di cui al comma 3, l'affidamento dei servizi dell'intero bacino alla società derivante dalla trasformazione o alla nuova società costituita. La quota dei servizi svolti dalle aziende non integrate nella società, può essere mantenuta, per un periodo non superiore a sei mesi, nelle forme previste dal comma 6, al fine di consentire alla società affidataria il reperimento dei mezzi necessari allo svolgimento di tutti i servizi. In caso di esito negativo della verifica, l'ente affidante revoca l'affidamento e attiva la procedura concorsuale di cui al comma 1, prevedendo la proroga coattiva del servizio alla riunione di imprese fino alla data di effettivo espletamento del servizio medesimo da parte dell'impresa aggiudicataria.

9. È istituito, presso la Regione, un collegio di vigilanza composto da:

- a) un rappresentante designato dalla Regione con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dagli enti affidanti;
- c) un rappresentante designato dalle società derivanti dalla trasformazione;
- d) un rappresentante designato dagli altri componenti le riunioni d'impresa di cui al comma 6;
- e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali.

10. Il collegio di vigilanza, costituito con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica per il periodo transitorio di cui al comma 5, esprime il parere di cui al comma 8 e vigila sull'attività e sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza previsti dalla presente legge da parte dei componenti la riunione d'impresa.

11. Decorso il periodo di validità del primo contratto di servizio di cui al comma 3, o in caso di decadenza, rinuncia o revoca dell'affidamento, i servizi di bacino devono essere affidati mediante le procedure concorsuali di cui al comma 1.

12. Nel caso in cui le aziende speciali ed i consorzi di cui al comma 3 non siano trasformati entro la scadenza indicata alla lettera a) del medesimo comma, è fatto obbligo di affidare il servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 1.

Art. 21.

Modalità per lo svolgimento dei servizi

1. È vietata l'effettuazione di servizi di trasporto passeggeri o di servizi di linea o di granturismo in sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati ai sensi della presente legge.

2. È consentito il sub-affidamento dei servizi, allo scopo di realizzare economie nei costi di trasporto pubblico, secondo le norme specifiche introdotte nei contratti di servizio e con le seguenti limitazioni:

a) non deve essere superato il limite massimo del venti per cento dei servizi esercitati;

b) vanno rispettate le procedure previste dall'art. 20, qualora l'importo annuo del sub-affidamento superi L. 300.000.000. Per importi inferiori la scelta del sub-affidatario è effettuata a trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte;

c) l'impresa sub-affidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare le norme in materia di trasporto pubblico di persone, in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio, ed il contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria, pena la decadenza dal sub-affidamento;

d) in caso di decadenza o di revoca dell'affidamento cessa contestualmente il sub-affidamento, senza che sia dovuto alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

3. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente affidatario si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'impresa che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel caso di mancato rinnovo, di revoca, di risoluzione o di decadenza del contratto di servizio o dell'affidamento;

b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A, del regio decreto n. 148/1931, con l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria e degli eventuali contratti integrativi aziendali;

c) i mezzi di trasporto funzionali all'esercizio del servizio sono ceduti all'impresa subentrante al valore di stima e al netto del residuo degli eventuali contributi pubblici ricevuti all'atto del loro acquisto. La stima è effettuata da parte di un tecnico scelto di comune accordo dalle parti; in caso di mancato accordo la scelta è effettuata dal presidente della provincia.

Art. 22.

Vigilanza e controlli

1. La Regione, le province e i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità, della sicurezza e della qualità dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

2. La vigilanza può consistere anche in ispezioni e verifiche per l'acquisizione di dati presso le aziende affidatarie dei servizi, che sono tenute a fornire collaborazione, mettendo a disposizione i mezzi e il personale necessari.

3. Hanno diritto alla libera circolazione sugli automezzi di pubblico trasporto coloro che effettuano su di essi compiti di servizio attivo su disposizione delle imprese, nonché i dipendenti della Regione, delle province e dei comuni che svolgono compiti di controllo e di vigilanza sul trasporto pubblico regionale e locale.

CAPO V

RISORSE FINANZIARIE E TARIFFE

Art. 23.

Fondo regionale trasporti

1. È costituito il fondo regionale trasporti il cui ammontare è determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997.

2. Il fondo è articolato nelle seguenti parti al netto della quota percentuale di cui al comma 6:

- a) parte destinata a far fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi ferroviari, comprensivi delle agevolazioni tariffarie;
- b) parte destinata a far fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi automobilistici, individuati quali servizi minimi, e agli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie;
- c) parte destinata a far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile.

3. L'impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera a), è disposto dalla giunta regionale, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5, comma 2.

4. L'impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera b), è disposto dagli enti competenti in conseguenza della stipula dei rispettivi contratti di servizio, per i servizi di cui all'art. 5, comma 3, lettere a), b), c), e), f).

5. L'impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera c) è disposto dalla giunta regionale e dagli enti locali, per le rispettive competenze, previa approvazione dei relativi accordi di programma previsti dall'art. 12.

6. Il due per mille del fondo di cui al comma 2 è utilizzato annualmente per far fronte agli oneri per la predisposizione del piano regionale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti e per il funzionamento dell'osservatorio per la mobilità, nonché per l'effettuazione degli studi, indagini e ricerche relative.

7. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere ciascun contratto di servizio con assunzione della relativa obbligazione per l'intero periodo di validità dello stesso.

8. Il bilancio annuale e pluriennale assicurano la copertura finanziaria per le obbligazioni relative a più esercizi finanziari derivanti dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dall'attribuzione di finanziamenti da parte della Regione agli enti locali per la stipula dei contratti di servizio di loro competenza.

Art. 24.

Sistema tariffario

1. La giunta regionale, tenuto conto del costo dei servizi, disciplina il sistema delle tariffe nell'ambito del programma triennale dei servizi e sulla base dei seguenti criteri:

- a) sistema tariffario a zone con integrazione tariffaria tra servizi urbani e regionali. Fino all'attivazione di tale sistema viene utilizzato il sistema tariffario regionale costituito su tariffa chilometrica crescente distinta per classi di distanza e per modi di trasporto, con tipologia omogenea di titoli di viaggio;
- b) unicità di tariffa per il titolo di viaggio nell'ambito del territorio comunale urbano e suburbano;
- c) determinazione delle tariffe massime applicabili da parte delle imprese affidatarie dei servizi;
- d) raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi fissato nel contratto di servizio, al netto dei costi di rete per i servizi ferroviari;
- e) agevolazioni tariffarie per categorie di utenti socialmente deboli, su appositi titoli di viaggio, con rimborso a carico della Regione erogato attraverso gli enti locali competenti alle imprese affidatarie.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Strutture e personale

1. La giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie, identifica le strutture organizzative e i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai successivi commi.

2. La giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva entro sei mesi dall'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997, gli elenchi

nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire, ivi compreso il personale trasferito dallo Stato. Il trasferimento agli enti locali avviene contestualmente al trasferimento delle funzioni previsto dall'art. 28. All'atto del conferimento delle funzioni la giunta regionale provvede altresì alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate.

3. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della giunta regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale.

4. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla legge regionale 3 novembre 1984, n. 34.

5. La giunta regionale mediante contrattazione con le rappresentanze sindacali regionali maggiormente rappresentative stabilisce inoltre le modalità di applicazione al personale trasferito di forme di incentivazione anche utilizzando gli stanziamenti previsti per il fondo della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.

6. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata alle province per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.

7. In relazione ai conferimenti disposti, la giunta regionale adotta, avvalendosi della scuola di formazione del personale regionale, iniziative di riqualificazione del proprio personale, di quello trasferito e del personale degli enti locali.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad istituire, nel bilancio di previsione di ciascun esercizio, i capitoli occorrenti per la gestione finanziaria.

Art. 27.

Rendicontazione

1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, i comuni, le province e le comunità montane inviano alla giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un'unica attestazione da parte dell'amministrazione dell'ammontare delle spese sostenute con i fondi ad essi assegnati dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente e della loro destinazione specifica, sulla base di un modulo predisposto dalla giunta regionale.

2. In qualsiasi momento il presidente della giunta regionale può acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli enti destinatari delle funzioni per accertare l'andamento della gestione in ordine alle stesse.

Art. 28.

Decorrenza del conferimento

1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti previsto dalla presente legge decorre contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, comunque non prima del 1° luglio 1999 e non oltre il 31 dicembre 1999.

Art. 29.

Modificazione della legge regionale 5 maggio 1997, n. 27

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 maggio 1997, n. 27 le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

«e) carnet di 10 biglietti, con validità di un anno dalla data di rilascio, valido per la rete urbana di una città delle Marche;

f) carnet di 10 biglietti, con validità di un anno dalla data di rilascio, valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane.»

2. All'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 27/1997 la lettera b) è abrogata e la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) mutilati e invalidi di guerra e di servizio dalla prima all'ottava categoria, invalidi civili e di lavoro e portatori di handicap con un'invalidità pari o superiore al 67 per cento».

3. All'art. 7 della legge regionale n. 27/1997 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. I titoli di viaggio di cui all'art. 1, comma 1, rilasciati gratuitamente agli accompagnatori dei possessori di tessera contenente apposita annotazione del diritto all'accompagnamento, sono rimborsati dalla Regione con una quota pari al costo complessivo dei titoli stessi.».

4. All'art. 7 della legge regionale n. 27/1997 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. La liquidazione dei rimborsi spettanti alle imprese avviene con decreto del dirigente del servizio trasporti della Regione previa presentazione da parte delle stesse delle fatture commerciali per gli importi corrispondenti a ciascun semestre, da erogare a saldo o in acconto o a conguaglio.».

5. All'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 27/1997, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

b) abbonamenti annuali = TAM x 10 x 0,30;

c) carnet di biglietti = TO x 10 x 0,30 dove:

1) TAM è la tariffa del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione;

2) TO è la tariffa del biglietto ordinario sulla stessa relazione.».

Art. 30.

Modificazione della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 72

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 72 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione annuale dei contributi di cui all'art. 16, lettera a) e l'erogazione degli stessi ai beneficiari sono disposte con decreto del dirigente del servizio trasporti.».

2. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 72/1997 le parole «all'art. 21» sono sostituite dalle parole «all'art. 16, lettera b)».

3. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 72/1997 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione annuale dei contributi di cui all'art. 16, lettera b) e l'erogazione degli stessi ai beneficiari sono disposte con decreto del dirigente del servizio trasporti.».

Art. 31.

Modificazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10

1. L'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 è abrogato.

2. L'art. 4 della legge regionale n. 10/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio). — 1. È istituita presso ogni provincia la commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

2. La commissione ha sede presso il servizio provinciale competente nel settore dei trasporti ed è composta da:

a) il dirigente del servizio competente nel settore dei trasporti della provincia o un suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente;

c) due componenti in rappresentanza delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative nel settore del trasporto di persone non di linea;

d) un rappresentante della capitaneria di porto territorialmente competente, esperto nel settore nautico, che partecipa ai lavori della commissione solo nel caso in cui si debba procedere ad accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti;

e) un esperto in geografia e toponomastica.

3. La commissione è nominata con decreto del presidente della provincia e dura in carica cinque anni.

4. Il presidente della provincia provvede alla nomina della commissione non appena siano stati designati i due terzi dei suoi componenti e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente della stessa che ne fissa l'ordine del giorno.

6. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

7. La decadenza è pronunciata, su proposta del presidente della commissione, con decreto del presidente della provincia.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

9. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del servizio provinciale competente in materia di trasporti.».

3. All'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 10/1998 le parole «Commissione regionale» sono sostituite dalle parole «Commissione provinciale».

4. All'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/1998 dopo le parole «di cui all'art. 8» sono aggiunte le parole «ove istituita».

5. All'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 10/1998 le parole «è istituita» sono sostituite dalle parole «può essere istituita».

Art. 32.

Nonne transitorie e finali

1. Fino all'approvazione dei piani di bacino per l'affidamento dei servizi di trasporto urbano, la giunta regionale provvede a ripartire tra i comuni sulla base della spesa storica e della definizione dei servizi minimi, le risorse finanziarie destinate al trasporto urbano nonché quelle per i servizi di cui al comma 2.

2. Fino all'approvazione dei piani di bacino i comuni, in quanto enti affidatari dei servizi di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997, provvedono all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi medesimi e alla stipula dei relativi contratti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 3, le aziende già costituite in società per azioni a maggioranza pubblica rientrano tra quelle alle quali possono essere affidati i servizi di trasporto pubblico, secondo modalità e condizioni previste nel medesimo articolo.

4. Nel fondo regionale trasporti l'ammontare delle risorse finanziarie proprie della Regione di cui all'art. 23, comma 2, lettere b) e c), per l'anno 1999 è di importo pari allo stanziamento previsto per l'anno 1998 relativo alle «Spese per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto».

5. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 31, è sostituito dal seguente:

«1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 luglio 1983, n. 16, provvedono le guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prioritariamente il personale dipendente dell'impresa appositamente incaricato dall'impresa esercente il trasporto pubblico e che sia stato autorizzato dal presidente della provincia competente per territorio.».

6. Alla data del conferimento delle funzioni di cui all'art. 28 cessano di avere applicazione gli articoli da 1 a 20 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 31, la legge regionale 21 luglio 1992, n. 32, nonché le leggi regionali 5 maggio 1997, n. 27 e 12 dicembre 1997, n. 72, come modificate dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 24 dicembre 1998.

D'AMBROSIO

99R0435

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1998, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 27 concernente: «Deviazione degli autotreni e autoarticolati dalla strada statale 16 alla autostrada A14 per il periodo 1° agosto-31 agosto 1998».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 107 del 31 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 27 concernente: «Deviazione degli autotreni e autoarticolati dalla strada statale 16 all'autostrada A14 per il periodo 1° agosto-31 agosto 1998», è così modificato:

«1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la somma di lire 1.500 milioni. Tale somma servirà anche a coprire la liquidazione a saldo di lire 3.050.000 relativa al pagamento dei pedaggi autostradali degli automezzi pesanti in relazione alla deviazione disposta nell'agosto 1997 e il relativo rimborso parziale, nella misura dell'80 per cento, del costo dei pedaggi autostradali relativi alla deviazione obbligatoria per l'anno 1995 per tutti gli autotrasportatori che ne hanno fatto regolare richiesta e per i quali le associazioni locali dell'autotrasporto provvederanno a perfezionare l'istruttoria.»

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 24 dicembre 1998

D'AMBROSIO

99R0436

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1998, n. 47.

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 107 del 31 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio del 1999 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle voci della tariffa elencate nell'allegato che è parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 24 dicembre 1998

D'AMBROSIO

ALLEGATO (articolo 1)

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

1. Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie con riferimento alla popolazione residente.

2. Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di commercio di acque minerali, naturali od artificiali.

3. Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche.

4. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di:

a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia.

5. Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti.

6. a) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche;

b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.

7. Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi:

- 1) strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive;
- 2) esercizi per la somministrazione di alimenti;
- 3) esercizi per la somministrazione di bevande.

8. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendita di latte.

9. Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili.

10. Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti.

11. Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi.

12. Autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata.

13. Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate:

a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione;

b) per l'attivazione e l'esercizio dei sotto-centri destinati alla suddetta fecondazione.

14. Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

19. Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica, aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

20. Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi.

21. Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi.

22. 1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

- a) alberghi e ostelli per la gioventù;
- b) campeggi;
- c) villaggi turistici;
- d) case per ferie;
- e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge n. 975/1937 convertito nella legge n. 2651/1937;
- f) autostelli.

2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.

23. Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni, con riferimento alla popolazione residente.

24. Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta le leggi 17 maggio 1866, n. 2933 e 19 maggio 1976, n. 398, nonché l'art. 53, n. 11 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche.

24-bis. Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

25. Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore.

26. Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi.

28. Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali.

29. Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali.

30. Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali.

31. Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze.

32. Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli articoli 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

33. Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo.

34. Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata di interesse regionale.

35. Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), di interesse regionale, in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose.

36. Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria.

37. Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell'art. 14 del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche.

38. Concessione di filovie, di interesse regionale.

39. Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia, di interesse regionale.

40. Concessione per servizi pubblici, di interesse regionale, di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonché dall'art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413: per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione.

41. Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici, di interesse regionale, per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

42. Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell'art. 225, primo comma, del codice della navigazione.

43. Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, secondo comma, del codice della navigazione.

44. Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del codice della navigazione.

45. Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, a sensi dell'art. 227 del codice della navigazione.

46. Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale.

47. Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri.

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 10.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 1997.*(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 26 aprile 1999)**(Omissis).*

99R0513

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 11.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e annesso bilancio pluriennale 1999/2001.*(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 del 28 aprile 1999)**(Omissis).*

99R0514

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1999, n. 12.

Politiche pubbliche a favore delle piccole e medie imprese in materia di promozione industriale, servizi finanziari, promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico - Definizione indirizzi - Modificazione ed integrazione della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 16 giugno 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 come già modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2

1. L'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1973 n. 14, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2 è sostituito dal seguente:

«1. Il programma di attività della società ha valenza triennale e viene rielaborato dalla società stessa sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

2. La società trasmette alla giunta regionale il programma di attività di cui al precedente comma; la giunta regionale, previa verifica della compatibilità del programma con gli indirizzi disposti dal consiglio regionale, ne determina la copertura finanziaria triennale e delibera l'erogazione della prima annualità trasmettendo la stessa alla competente commissione consiliare.

3. L'erogazione dei contributi relativi alle successive annualità è deliberata dalla giunta regionale a seguito di esame del rendiconto dell'attività della società con riferimento all'anno precedente e del programma operativo annuale dell'anno successivo.

4. Qualora la giunta faccia rilievi con atto motivato sull'attività svolta dalla Sviluppumbria in ordine all'attuazione del programma ovvero ritenga di dover richiedere modifiche al programma medesimo, l'erogazione del contributo è sospesa sino a quando la società non abbia fornito, entro 45 giorni, i chiarimenti necessari o apportato le modifiche richieste.

5. Qualora la giunta regionale ritenga necessaria una modifica o un aggiornamento degli indirizzi deve sottoporre una nuova proposta al consiglio regionale, i nuovi indirizzi avranno durata triennale».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 2-bis. — 1. L'atto del consiglio regionale di cui al precedente articolo deve contenere, con la stessa valenza triennale, gli indirizzi che la giunta regionale deve seguire nell'attribuzione di compiti e attività alle strutture da essa promosse in materia di servizi finanziari e di innovazione tecnologica; tali indirizzi vengono emanati su proposta della giunta regionale.

2. Sulla base di tali indirizzi la giunta regionale definisce i programmi e le attività da realizzare attraverso tali strutture con specifiche convenzioni che debbono contenere un programma triennale di attuazione comprensivo delle risorse necessarie, delle modalità di erogazione del contributo relativo alla prima annualità nonché delle modalità di controllo.

3. L'erogazione dei contributi relativi alle annualità successive alla prima e l'eventuale revisione dei programmi e degli indirizzi avvengono con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo.

4. La Regione assicura alla struttura regionale da essa promossa, nel rispetto della delibera del consiglio regionale n. 358 del 2 giugno 1997, con l'incarico di diffondere l'innovazione tecnologica, un contributo annuale da erogare sulla base di un budget, relativo ad un programma di attività promozionale i cui costi non sono coperti da servizi resi sul mercato o da progetti specifici oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.

Art. 2-ter. — 1. Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione sui risultati della gestione dei programmi approvati e di quelli convezionati.

Art. 2-quater. — 1. Al comma 8 dell'art. 3, legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, così come modificato dall'art. 2, legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2, è abrogata l'ultima frase da «tale utilizzo» a «medesimi». Il bilancio di Sviluppumbria deve rispettare i principi di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 358 del 2 giugno 1997».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 4, della presente legge è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di L. 400.000.000 da iscriverne in termini di competenza e di cassa al cap. 9503 di nuova istituzione denominato «Interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica».

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà prelevata, in termini di competenza e di cassa, dal fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1999.

3. La giunta regionale — a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 — è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2000 e seguenti l'entità della spesa sarà annualmente stabilita, a norma dell'art. 5 legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 9 giugno 1999

BRACALENTE

99R0574

REGOLAMENTO REGIONALE 9 giugno 1999, n. 13.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 35 del 16 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 8, comma 1, lettera a) le parole «ai sensi dell'art. 10» sono soppresse.

2. L'art. 11 è modificato nel modo seguente:

A) al primo comma, dopo le parole «di cacciatori ammissibili» è aggiunta la parola «è»;

B) al comma 2 le parole «in base a criteri di reciprocità» sono sostituite dalle parole «con criteri di mobilità»;

C) al comma 2 è aggiunto, dopo le parole «non residenti», il periodo: «A tal fine la giunta regionale determina annualmente la quota parte del 10 per cento di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna delle seguenti categorie:

- a) residenza venatoria;
- b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.;
- c) mobilità per la caccia alla sola selvaggina migratoria».

Art. 2.

1. L'art. 12 è modificato nel modo seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente dell'attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella Regione, che ne determina la residenza venatoria»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La residenza venatoria è unica. A tal fine può essere concessa a chi ne faccia richiesta dichiarando contestualmente di non possederne altra, nemmeno al di fuori del territorio regionale, indipendentemente dalla residenza anagrafica del richiedente»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La iscrizione agli A.T.C. della regione, oltre a quello di residenza venatoria, nei limiti della disponibilità degli stessi, è consentita con le modalità previste dall'art. 13».

Art. 3.

1. L'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Procedure per l'ammissione agli A.T.C.*). — 1. I cacciatori che intendono iscriversi ad un A.T.C. devono farne richiesta entro il 30 aprile di ogni anno al comitato di gestione specificando se la richiesta è riferita alla residenza venatoria o ad un ulteriore A.T.C. Il termine di presentazione della domanda non si applica per chi consegue la licenza di caccia successivamente a tale data. I comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione, nei limiti consentiti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno priorità nell'assegnazione i residenti nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con preferenza per i titolari di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.;

b) le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità:

b1) residenza anagrafica in Umbria;

b2) possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni;

b3) svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.;

b4) residenza in A.T.C. limitrofi;

b5) nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C.,

per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio.

2. I comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione con le priorità previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito agli interessati entro il 15 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in Umbria tale comunicazione sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui all'art. 11.

3. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro 15 giorni, può fare ricorso al comitato di gestione competente per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. Il comitato di gestione deve dare risposta entro 30 giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.

4. Gli elenchi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come ulteriore scelta, sono trasmessi alla Provincia competente entro il 10 luglio di ogni anno.

5. Negli anni successivi alla prima iscrizione le ammissioni agli A.T.C. dei cacciatori residenti in Umbria sono confermate, previo pagamento della quota di ammissione, salvo domanda di variazione da presentare nei termini e con le modalità di cui al comma 1. Il termine per il pagamento delle quote annuali di ammissione è fissato dai comitati di gestione degli A.T.C.».

Art. 4.

Norme transitorie

1. I cacciatori che hanno presentato domanda di ammissione agli A.T.C. per la stagione venatoria 1999/2000 nei termini previsti possono integrare la domanda, entro il 30 giugno 1999, con la scelta della forma di iscrizione come residenza venatoria o come ulteriore A.T.C.

2. Per la stagione venatoria 1999/2000 i cacciatori residenti in Umbria sono ammessi, a titolo di residenza venatoria, negli A.T.C. dell'Umbria scelti, salvo espressa rinuncia da presentare entro il 15 luglio 1999.

3. I comitati di gestione degli A.T.C., nominati ai sensi dell'art. 4, restano in carica fino al 30 giugno 2000.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 9 giugno 1999

BRACALENTE

99R0575

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1999, n. 14.

Integrazione della legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 - Istituzione del Comitato consultivo regionale per il territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 23 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 dopo il comma 1 della legge regionale 26 luglio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

«1-bis. I pareri di cui al comma 1 devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si procede ai sensi del comma 2, dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 giugno 1999

BRACALENTE

99R0599

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1999, n. 15.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 29 - Norme dirette ad agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 23 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 29, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. (Ulteriori provvidenze per le aziende commerciali e artigianali). — 1. Ai titolari delle aziende, operanti nei settori del commercio, dell'artigianato e del turismo costrette alla sospensione della propria attività a causa degli interventi di ricostruzione di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è altresì concesso un contributo, *una tantum*, per il periodo di sospensione.

2. Il contributo di cui al comma 1, è pari al 20 per cento del fatturato dello stesso periodo immediatamente antecedente al sisma del 12 maggio 1997 per le aziende localizzate nei comuni di Massa Martana e Gualdo Cattaneo, e al sisma del 26 settembre 1997 per quelle localizzate nei restanti comuni dell'Umbria.

3. Il periodo di sospensione dell'attività considerabile ai fini della concessione del contributo di cui al precedente comma non può essere superiore al periodo massimo assegnato per l'esecuzione dei lavori e, in ogni caso, non può eccedere l'anno.

4. Le provvidenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, per lo stesso periodo, con quelle eventualmente concesse ai sensi dell'art. 3.

Art. 3-ter. (Requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 3-bis). — 1. Possono accedere alle provvidenze di cui all'art. 3-bis le aziende costrette all'interruzione totale della propria attività, con riferimento alla singola sede operativa, anche nel caso in cui gli interventi di ricostruzione, pur non riferendosi direttamente alle unità immobiliari adibite all'attività di impresa, ne impediscano comunque lo svolgimento.

2. L'interruzione dell'attività, di cui al comma precedente, dovrà essere certificata dal comune interessato che al contempo dovrà comunicare il periodo massimo assegnato per l'esecuzione dei lavori.

3. Nel caso di imprese costituite nei due anni antecedenti al sisma, ai fini del calcolo del contributo verrà considerata la media giornaliera del fatturato prodotto dalla data della costituzione al sisma, rapportata alla durata del periodo di sospensione dell'attività.

4. Nel caso di imprese costituite posteriormente al sisma verrà considerata la media giornaliera del fatturato prodotto dalla data di costituzione alla data di interruzione dell'attività, rapportata comunque alla durata del periodo di sospensione dell'attività.

5. Costituisce causa di impedimento alla concessione delle provvidenze disposte o di decadenza dalle stesse, il riavvio, anche parziale, dell'attività di impresa nella stessa o in altra sede, durante il periodo al quale si collega il contributo».

Art. 2.

1. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 29, le parole «di cui alla presente legge» sono sostituite con: «di cui all'art. 3».

2. Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 29, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le aziende indicate all'art. 2, anche stagionali, chiuse per inagibilità totale dei locali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, il periodo di riferimento ai fini della determinazione della riduzione dell'attività lavorativa è quello dal 26 settembre 1997 al 30 settembre 1998».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 giugno 1999

BRACALENTE

99R0600

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 115/1998 e concessione di contributi al consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'ente nazionale sordomuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 16 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 1998, lo stanziamento di lire 590.000.000 previsto dall'art. 1 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 115 è così ripartito ed assegnato dalla giunta regionale:

Al consiglio regionale d'Abruzzo dell'Unione italiana ciechi: L. 60.000.000;

A ciascuna delle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi: L. 107.500.000;

Al consiglio regionale d'Abruzzo dell'Ente nazionale sordomuti: L. 12.000.000;

A ciascuna sezione provinciale abruzzese dell'Ente nazionale sordomuti: L. 22.000.000.

2. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 febbraio 1999

FALCONIO

99R0475

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 5.

Norme organiche sul teatro di prosa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 16 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI REGIONALI PER IL TEATRO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

Principi generali

1. Il teatro di prosa, quale mezzo di promozione culturale della società civile, è elemento fondamentale della cultura regionale.

2. L'intervento regionale a sostegno dell'attività teatrale è ispirato all'art. 33 della Costituzione, nonché ai principi generali sanciti dallo Statuto regionale.

3. La diffusione della cultura teatrale sull'intero territorio regionale è considerato strumento indispensabile per garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione.

Art. 2.

Sostegno alle attività riconosciute dallo Stato

1. La Regione, in concorso con le province ed i comuni, riconosce le istituzioni teatrali storicamente consolidate nell'ambito regionale con il sostegno finanziario dello Stato, tutelandone il patrimonio culturale con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca.

2. La Regione, attraverso la inclusione nei propri programmi di settore, favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale e quindi, al ricambio generazionale per il personale

artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale; promuove la sperimentazione e la ricerca, il teatro per l'infanzia e la gioventù, incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella eventualmente proposta da autori residenti nell'ambito regionale.

3. La Regione concorre con gli enti locali interessati alla tutela ed al sostegno delle compagnie teatrali non riconosciute dallo Stato.

4. La Regione riconosce il valore sociale del teatro amatoriale.

5. Il consiglio regionale approva su proposta della giunta il programma triennale in materia di spettacolo tenendo conto anche degli orientamenti della conferenza regioni autonomie locali e delle associazioni di categoria.

6. Il programma di cui al comma 5 prevede:

a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie d'intervento;

b) i criteri per la individuazione dei soggetti beneficiari, in cui vanno comunque ricompresi quelli che già beneficiano del contributo derivante dal Fondo unico dello spettacolo in sede di prima programmazione;

c) gli obiettivi e i criteri per la definizione degli accordi con gli enti locali;

d) i contenuti e i criteri della convenzione tipo laddove necessaria;

e) i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzione ed accordi.

Art. 3.

Compiti delle province

1. Le province svolgono funzioni di promozione e coordinamento in rapporto allo sviluppo delle attività teatrali sia produttive sia distributive operanti nel territorio di riferimento, assicurando propri apporti finanziari.

2. Le province, sulla base di progetti elaborati con prospettiva triennale, partecipano alla ripartizione dei fondi a ciò destinati dalla Regione con leggi di bilancio.

Art. 4.

Compiti dei comuni

1. I comuni concorrono, impegnando proprie risorse finanziarie, in quanto titolari di funzioni attinenti la diffusione della cultura teatrale, al sostegno di attività svolte nell'ambito territoriale di specifico riferimento.

2. I comuni sostengono, in concorso con lo Stato, la Regione e la provincia di riferimento, la residenza temporalmente definita da parte di compagnie private insediate nei teatri di loro proprietà.

3. I comuni promuovono e realizzano, anche attivando risorse comunitarie, statali e regionali, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di proprietà destinati ad attività teatrali, con particolare riguardo a quelli di valore storico artistico.

4. I comuni possono partecipare, in qualità di soci, alla vita dell'organismo regionale di promozione, programmazione e formazione del pubblico, assicurando allo stesso, sostegno finanziario e la disponibilità di adeguate strutture proprie o di soggetti privati.

Art. 5.

Risorse finanziarie destinate all'attività teatrale

1. La Regione assicura con leggi di bilancio e con prospettiva triennale, il sostegno finanziario all'attività teatrale svolta dalle Istituzioni aventi sede nel proprio ambito territoriale.

2. La Regione concorre con le province ed i comuni alla realizzazione, da parte di soggetti non riconosciuti dallo Stato, di progetti di diffusione della cultura teatrale di durata almeno triennale.

TITOLO II FINALITÀ PUBBLICHE DELLE ATTIVITÀ TEATRALI

Capo I

STABILITÀ TEATRALE E COMPAGNIE

Art. 6.

1. La Regione, le province ed i comuni riconoscono e promuovono l'attività teatrale con caratteristiche di stabilità definita sulla base dei seguenti principi:

a) rapporto stabile tra l'istituzione ed uno o più luoghi teatrali;

b) produzione teatrale realizzata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto, oltre che di quella nazionale, anche della tradizione teatrale regionale;

c) produzione teatrale ispirata alla ricerca ed alla innovazione del linguaggio teatrale, con particolare riferimento alla sperimentazione ed al teatro per l'infanzia e la gioventù;

d) promozione, nell'ambito della produzione di cui alla precedente lettera b) di eventuali testi elaborati da autori contemporanei operanti nell'ambito regionale, sempre facendo salva la libertà progettuale ed artistica;

e) assenza di ogni fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;

f) creazione di rapporti stabili con scuole e università per la realizzazione di specifici progetti di accrescimento della cultura teatrale;

g) realizzazione di progetti finalizzati alla riscoperta ed alla valorizzazione della cultura regionale, alla salvaguardia delle tradizioni delle minoranze etniche di antico insediamento, del multiculturalismo stimolato dai flussi immigratori di recente acquisizione, alla assunzione di iniziative destinate a zone di forte insediamento di comunità abruzzesi in paesi esteri;

h) sostegno a progetti di valorizzazione del turismo culturale.

Art. 7.

Ente teatrale regionale teatro stabile d'Abruzzo

1. Ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 6, la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione dell'attività svolta dal teatro stabile d'Abruzzo.

2. Il teatro stabile d'Abruzzo, con sede in L'Aquila, conserva, ai sensi della legge regionale n. 88/1996, la sua natura di ente ad iniziativa pubblica e con personalità giuridica privata ed al C.d.A. dello stesso partecipano, oltre alla Regione i rappresentanti di almeno due realtà provinciali o di due comuni capoluoghi di provincia. Allo stesso C.d.A. è riservata tra l'altro, la competenza relativa ai programmi di assetto strutturale dell'ente.

3. Le norme della legge regionale n. 88/1996 relativamente a quelle in contrasto con la presente norma sono abrogate.

4. La diffusione dell'attività produttiva del teatro stabile d'Abruzzo avviene in regime di convenzione con l'A.T.A.M.

Art. 8.

Enti e organismi sovvenzionati dallo Stato

1. Ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 6, la Regione, nell'ambito della prima programmazione di cui alla presente legge, riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione svolta da:

a) L'Uovo - ente stabile di produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventù;

b) Teatro dei Colori - teatro per l'infanzia e la gioventù;

c) Florian Proposta - teatro di sperimentazione.

2. La Regione, in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria delle province e dei comuni interessati, sostiene l'attività, dei soggetti citati al precedente comma 1, lettere a), b) e c), finalizzata allo svolgimento dei compiti di cui alle relative norme di livello nazionale.

Art. 9.

Progetto giovani

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, — al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative nel settore della produzione teatrale di prosa — può sostenere, per ogni triennio, non più di tre organismi che non abbiano mai usufruito dell'intervento finanziario regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) costituzione legale dell'organismo da almeno due anni con sede in Abruzzo;
- b) progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana e al rinnovamento del linguaggio teatrale;
- c) bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzia efficienza ed autonomia organizzativa e gestionale;
- d) contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli enti locali;
- e) realizzazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento e nell'ambito regionale, di un minimo di 20 giornate recitative — in forma non gratuita — comprovate dalle distinte d'incasso della Siae in regola con il pagamento delle imposte dovute;
- f) raggiungimento di almeno 250 giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e il rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza.

2. La Regione favorisce l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra i predetti soggetti e un organismo della stabilità al fine di assicurare agli stessi spazi di attività e utili forme di tutoraggio.

3. L'impegno finanziario della Regione a sostegno del progetto giovani non può superare il dieci per cento delle risorse complessivamente disponibili, nel triennio considerato, per il settore teatro.

4. Nell'eventualità che i fondi di cui al precedente punto 3) del presente articolo non venissero utilizzati, gli stessi saranno comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.

Capo II

DISTRIBUZIONE TEATRALE

10.

Funzione dell'A.T.A.M.

1. La Regione riconosce la funzione e l'attività dell'Associazione teatrale abruzzese e molisana (A.T.A.M.) come storicamente consolidata sul territorio di riferimento con carattere di stabilità.

2. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria delle province e dei comuni convenzionati sostiene l'attività dell'A.T.A.M. finalizzata allo svolgimento dei compiti di cui alle relative norme di livello nazionale.

Art. 11.

Funzione della società «L. Barbara»

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, riconosce la funzione storicamente consolidata da oltre un trentennio di attività nell'ambito della città di Pescara, della Società del teatro e della musica «L. Barbara» e ne sostiene l'attività in concorso con la provincia ed il comune.

Capo III

SISTEMA DELLE RESIDENZE

Art. 12

Definizione e finalità

1. Al fine di incentivare la presenza teatrale sul territorio e di favorire la massima diffusione della cultura teatrale, la Regione, sulla base di programmi redatti con scadenza triennale dai comuni interessati e con il concorso delle province di riferimento, definisce il sistema delle residenze teatrali sulla base delle risorse disponibili. Esso consiste nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale sulla base di un progetto che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede teatrale.

2. La permanenza di cui al comma 1 su proposta del comune interessato, può essere rinnovata nella medesima sede, in presenza di risultati di sicuro valore culturale del progetto proposto, per un periodo complessivo non superiore a nove anni.

3. La Regione, nella localizzazione delle residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei comuni proponenti e delle province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di equilibrio dell'offerta teatrale, nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie.

4. La Regione può promuovere e sostenere una residenza teatrale per provincia ed in comuni che garantiscano un proprio apporto all'iniziativa, nella misura previamente definita, con propria deliberazione.

5. Allo scopo di avviare concretamente, nell'ambito regionale, un organico sistema di residenze, la Regione concorre con i comuni e le province interessate, a sostenere, a titolo sperimentale e per un triennio, le attività in tal senso eventualmente svolte, sulla base di progetti culturalmente rilevanti, presso i teatri comunali di Atri e di Popoli.

Art. 13.

Sostegno ai teatri

1. La Regione, nell'intento di salvaguardare e valorizzare il patrimonio urbanistico e culturale delle strutture teatrali municipali, concorre con i comuni interessati al sostegno del sistema dei teatri municipali.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è articolato a seconda dell'importanza della struttura considerata in riferimento agli interessi culturali dei comuni limitrofi.

3. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce:

- a) le categorie delle strutture ammesse al sostegno di cui ai commi precedenti;
- b) il limite massimo del contributo finanziario concedibile;
- c) gli obblighi posti a carico dei comuni che intendono accedere ai finanziamenti.

4. La Regione riconosce nel teatro Marrucino di Chieti la sede deputata allo svolgimento di programmi di formazione di cui al precedente art. 2, sostenendo all'uopo la deputazione dello stesso quale ente organizzatore.

Art. 14.

Misura delle sovvenzioni regionali

1. Nel primo triennio la Regione garantisce alle istituzioni già operanti con criteri di stabilità nel proprio ambito territoriale, nonché agli organismi comunque ammessi a finanziamento in virtù della presente legge, contributi annui non inferiori al 27% delle uscite di bilancio consuntivo per i primi 1.000 milioni, del 25% per i successivi 1.000 milioni e del 20% per gli importi ulteriori. Dette percentuali sono proporzionalmente ridotte qualora non trovino capienza nello stanziamento previsto in bilancio.

2. Le erogazioni derivanti dall'applicazione del precedente comma 1 sono considerate aggiuntive a quelle eventualmente derivanti dal Fondo unico dello spettacolo.

Art. 15.

Modalità di erogazione

1. I soggetti interessati presentano istanza di erogazione dell'anticipazione per l'anno di riferimento, accompagnata dal conto consuntivo dell'anno precedente certificato ai sensi della legge regionale n. 22/1986, entro — pena decadenza — il 31 marzo di ogni anno.

2. La Regione-Servizio promozione culturale, con ordinanza dirigenziale, eroga l'anticipazione pari all'80% del contributo calcolato sulla base delle uscite del conto consuntivo presentato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

3. Il saldo sarà erogato sulla base del conto consuntivo dell'anno di riferimento, la cui presentazione dovrà avvenire — pena decadenza — entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 16.

Norma Finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per gli esercizi 1999, 2000 e 2001 in L. 4 miliardi annui, si provvede, mediante riduzione degli stanziamenti che saranno previsti nel bilancio di previsione 1999 secondo le percentuali di seguito indicate:

Cap. 62422 legge regionale n. 56/1993 percentuale 7,5%;

Cap. 62426 legge regionale n. 91/1984 percentuale 50%;

Cap. 62434 legge regionale n. 88/1996 percentuale 100%.

2. Nel bilancio di previsione 1999 è istituito il Cap. denominato «Interventi a favore del teatro di prosa», con lo stanziamento di cui al precedente comma.

3. Per gli esercizi successivi al 1999 le relative leggi di bilancio determinano la quantificazione dello stanziamento.

Art. 17.

Norme transitorie e finali

1. Per l'attività stagionale 1998/1999, il contributo regionale previsto a favore del T.S.A. dall'art. 7 della legge regionale 11 settembre 1996, n. 88 è attribuito con le modalità previste dalla stessa norma.

2. Il termine di invio del programma di attività e del bilancio di previsione del suddetto T.S.A. per l'attività stagionale 1998/1999 è fissato al 31 dicembre 1998.

3. Per quanto non previsto nella presente legge valgono le norme regionali e statali vigenti in materia.

4. Il contributo di cui ai precedenti commi è erogato al Commissario straordinario dell'Ente morale teatro stabile abruzzese - TSA. Il periodo di riferimento delle stagioni teatrali, ai fini della presente legge e della legge regionale n. 76/1990, è quello determinato dalle norme statutarie vigenti, salvo il diverso riferimento fissato dalle disposizioni del Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento dello spettacolo, all'atto dell'assegnazione del finanziamento all'Ente morale teatro stabile abruzzese - TSA.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 18.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 febbraio 1999

FALCONIO

99R0476

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 6.

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 16 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riscossione e controllo delle tasse automobilistiche regionali

1. Ai sensi dell'art. 17, 10° comma della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dall'11 gennaio 1999, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono interamente attribuite alla Regione.

2. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, come disciplinato dall'art. 17, commi 15 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli importi vigenti potranno essere variati con le modalità previste dall'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Con decorrenza dalla data di cui al primo comma e fino alla definizione delle procedure per l'affidamento a terzi dell'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, la Regione Abruzzo si avvarrà, per l'espletamento di dette attività, dell'Automobil Club d'Italia (ACI) riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75, ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, mantenendo la compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e province autonome.

4. Per le attività di cui al comma precedente la Regione Abruzzo rimborserà al suddetto ente i costi da esso sostenuti nella misura non superiore a quella indicata nel decreto ministeriale 26 novembre 1986 e nel relativo allegato tecnico e degli aggiornamenti dovuti all'ente medesimo in virtù della convenzione stipulata con il Ministero delle finanze e prorogata fino al 31 dicembre 1998.

Art. 2.

Altre attività concernenti la gestione delle tasse regionali automobilistiche

1. Fino a quando sarà definita la riorganizzazione generale della struttura regionale, con il conseguente potenziamento dell'ufficio tributi e comunque per un periodo non superiore a tre anni, la Regione Abruzzo, si avvarrà della collaborazione e/o la consulenza dell'Automobil Club d'Italia (ACI) nell'espletamento di tutte, o parte, delle attività concernenti l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche.

Art. 3.

Competenze della giunta regionale

1. La giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli ed approva, altresì, la convenzione disciplinante i diritti ed obblighi che fanno capo alla Regione Abruzzo e all'ACI, in relazione all'espletamento delle attività previste dalle norme medesime.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. In virtù di quanto disposto dal primo comma dell'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con apposite variazioni da introdurre al bilancio 1999, sarà aggiornato il gettito lordo delle tasse automobilistiche e previsto, nell'uscita, lo stanziamento relativo alle spese di riscossione e alle altre spese connesse derivanti dagli oneri di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 5.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 febbraio 1999

FALCONIO

99R0477

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1996 n. 7: modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 - Costituzione della FIRA S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 16 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale n. 7/1996, è sostituito dal seguente:

1) «La FIRA S.p.a., in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, redige, entro il 15 ottobre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il Consiglio regionale delibera entro 30 giorni dalla trasmissione del documento da parte della giunta regionale.

2) La FIRA S.p.a., è tenuta, altresì, a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale al Settore industria della giunta regionale».

Art. 2.

È eliminato il punto 7 dell'art. 6 della predetta legge che recita: «L'assemblea fissa il giorno e l'ora dell'adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 febbraio 1999

FALCONIO

99R0478

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 8.

Modifica alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 16 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 44, è così sostituito:

Fermo restando il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza, non possono essere installati impianti per la distribuzione di GPL per autotrazione ad una distanza inferiore a km 15 da un altro impianto di distribuzione di GPL per autotrazione già esistente o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione in data antecedente.

La distanza di km 15, è riferita al percorso stradale minimo calcolato sulla viabilità ordinaria (strada statale, provinciale o comunale).

Sono fatte salve le richieste di autorizzazioni presentate alla data del 21 dicembre 1998 che saranno evase con i criteri della normativa precedente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 febbraio 1999

FALCONIO

99R0479

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 62 «Credito agrario agevolato».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 16 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4, della legge regionale n. 62, del 14 settembre 1994, il cui titolo «Prestiti per acquisto bestiame» viene sostituito con «Prestito per acquisto bestiame, macchine ed attrezzature agricole», è così rimodulato:

1) Per l'acquisto di bestiame possono essere concessi prestiti annuali e poliennali.

Per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole possono essere concessi prestiti poliennali.

Detti prestiti hanno la durata fino a 5 anni.

2) I limiti della spesa ammissibile per i predetti prestiti, il tasso da applicarsi, l'erogazione, la documentazione necessaria, la liquidazione del concorso regionale e quant'altro potrebbe interessare il procedimento saranno stabiliti con ordinanza dirigenziale nel rispetto delle norme comunitarie.

3) Il concorso della Regione per dette operazioni è calcolato in semestralità al tasso agevolato in vigore al momento del rilascio del nulla-osta.

Detto concorso è corrisposto agli istituti od enti in unica soluzione, scontato all'attualità, contestualmente alla erogazione del prestito.

4) Alla ripartizione dei fondi tra gli istituti od enti esercenti il credito agrario, convenzionati con la Regione ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, si provvede con ordinanza dirigenziale del Settore cooperazione, Associazionismo e credito agrario del settore agricoltura della giunta regionale prendendo per base i dati reperiti presso i Servizi I.P.A. della regione competenti per l'accoglimento delle domande.

5) Sull'importo attribuito a ciascun istituto od ente, possono essere disposte anticipazioni nella misura max del 75% dell'ammontare stabilito.

6) Le domande intese ad ottenere il prestito vanno presentate ai Servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territori, in qualità di responsabili del procedimento i quali, a seguito di istruttoria, emettono entro 30 giorni il relativo nulla-osta.

7) Le banche convenzionate assegnatarie di fondi provvederanno a rimettere al Dirigente del servizio cooperazione associazionismo e credito agrario del settore agricoltura della giunta regionale appositi rendiconti, secondo le modalità riportate nella convenzione e/o stabilire nei criteri di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 2.

All'art. 3 della legge regionale n. 62 del 14 settembre 1994, è aggiunto il seguente comma:

«5. L'ammontare dell'intervento regionale sarà computato nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a breve termine».

Art. 3.

1. Sono abrogati gli articoli cinque, sei e sette della legge regionale n. 62, del 14 settembre 1994.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 febbraio 1999

FALCONIO

99R0480

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 10.

Integrazione ed interpretazione delle norme sui compensi e rimborsi spesa a favore dei titolari di cariche istituzionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 16 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al presidente, ai componenti dei consigli di amministrazione e colleghi dei revisori contabili, delle agenzie regionali regolarmente istituite, compete, oltre alle rispettive indennità previste, il rimborso delle spese di viaggio per l'uso del mezzo proprio, nella misura di un quinto del costo della benzina, per raggiungere le sedi dei rispettivi organi istituzionali dalla dimora o residenza nell'ambito dei confini della Regione.

Art. 2.

Il secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre, n. 156, sostitutivi dell'art. 10 della legge regionale 14 marzo 1991, n. 13, recante «Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo», sono così sostituiti:

«2. Compete, altresì, per le missioni compiute per l'espletamento del mandato nel territorio regionale, al di fuori dello stesso ed all'estero il trattamento economico complessivo spettante al dipendente regionale con qualifica di dirigente, con eccezione del rimborso dell'eventuale vitto ed alloggio per la partecipazione alle riunioni del comitato».

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli di bilancio degli enti interessati e delle agenzie di cui all'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 febbraio 1999

FALCONIO

99R0481

REGOLAMENTO 11 febbraio 1999, n. 1.

Modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina delle zone di allenamento e per l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile - Zone cinofile legge regionale 31 maggio 1994, n. 30, art. 17.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 16 febbraio 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il presente regolamento:

Omissis:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis:

A maggioranza statutaria espressa con voto palese.

Delibera:

Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni al regolamento n. 2/96 per la disciplina delle zone di allenamento e per l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile - zone cinofile legge regionale 31 maggio 1994, n. 30, art. 17:

Art. 2 - comma 2:

eliminare «Quadriennale ed inserire «Quinquennale»;

Art. 3 - comma 2:

dopo le parole «lepre» eliminare la «e» ed inserire «,» (virgola);
dopo la parola «CHUKAR» aggiungere «e CINGHIALE»;

Art. 4 - comma 8:

eliminare «30 aprile di ogni anno» ed inserire «31 agosto di ogni anno, salvo che il periodo di riproduzione rideterminato dall'amministrazione provinciale»;

eliminare al sesto rigo dopo la parola «esclusivo», le parole «a titolo non oneroso»;

alla fine del comma aggiungere «Anche per questo tipo di area cinofila si applica quanto previsto dai commi 4, 9 e 10 del presente articolo».

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 febbraio 1999

FALCONIO

99R0482

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 1° marzo 1999, n. 1.

Modifica del regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1, «Apertura e funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per minori: determinazione degli standards relativi».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 3 marzo 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 15 del regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1 è così sostituito:

«2. I servizi di cui al precedente comma, per i quali alla data del 30 giugno 1998 è stata prodotta all'Assessore regionale ai servizi sociali, anche in parte, la documentazione richiesta per la verifica della corrispondenza alle norme regolamentari, sono autorizzati a proseguire le attività assistenziali sino all'approvazione del provvedimento regionale di corrispondenza o di non corrispondenza da emanarsi al massimo entro il 30 giugno 1999.

Gli enti sono obbligati a perfezionare gli atti entro il 30 aprile 1999».

Il presente regolamento sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Bari, 1° marzo 1999

DISTASO

99R0505

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



* 4 1 1 1 3 0 0 4 1 0 9 9 *

L. 6.000